



L' A S S E M B L E A

Consiglio Superiore

DEI

LAVORI PUBBLICI

ASSEMBLEA GENERALE

Adunanza del 17/23-XII-1971

e del 21-1-1972

N.º del Protocollo 1903

OGGETTO

Piano Regolatore Generale

di N A P O L I

g. 15

♦ VISTA la nota 4 Dicembre 1971 prot. n.6331 Divisione 23 quinquies con la quale la Direzione Generale dell'Urbanistica ha trasmesso per l'esame ed il parere di questo Consiglio Superiore gli atti e gli elaborati relativi al Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli;

♦ ESAMINATI gli atti e gli elaborati trasmessi ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni;

♦ UDITA la Commissione relatrice: (DI GIOIA, AGRISTI, CARRERAS, CARUSI, D'ARMENI, FIGLIOLIA, MARTUSCELLI, PACE, PICCINATO, VITTORINI)

P R E M E S S O

Gli atti concernenti il P.R.G. di Napoli che trattasi trasmessi all'esame di questo Consesso sono:

- 1 - istanza del 13-7-70, a firma del Sindaco in carica, diretta al Ministero dei LL.PP.;

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

2 - copia della deliberazione consiliare del 12/3/1970, n.1, concernente l'approvazione, con emendamenti, del progetto del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune, munita degli estremi della approvazione prefettizia e corredata dai seguenti allegati:

a) copia della deliberazione di G.M. del 9/12/1969, n.1 con i seguenti elaborati:

- cartografia (album a stampa);
- norme di attuazione (volume a stampa);
- relazione (volume a stampa);

b) copia della deliberazione di G.M. del 2/3/1970, n.138, concernente gli emendamenti relativi sia alla cartografia che alla normativa e corredata dei seguenti allegati:

- emendamenti (parte descrittiva);
- emendamenti (parte grafica: scala 1 : 4000);

c) parere della Commissione Edilizia del 17/11/1969;

d) copia della deliberazione consiliare del 12/3/1970, n.5, concernente l'autorizzazione a pubblicare, unitamente al progetto di Nuovo Piano Regolatore, gli atti di cui al successivo punto 3, con allegata copia della deliberazione di Giunta dell'8/1/1970, n.175;

- e) copia della liberazione della Giunta Municipale del-
1'8/1/1970, n.142, concernente la rettifica della di-
dascalia sovrapposta alla riproduzione riportata fuo-
ri testo nella relazione del progetto del nuovo Pia-
no Regolatore Generale;
- 3 - copia della deliberazione consiliare del 24/4/1969, n.2,
concernente la richiesta al Ministero dei LL.PP. della
autorizzazione ad adottare varianti per alcune zone ur-
bane, con i seguenti allegati:
- a) copia della deliberazione di G.M. del 21/4/1969, n.180,
corredata dei seguenti elaborati:
- relazione e n.6 planimetrie in scala 1 : 4000;
- 4 - copia della deliberazione consiliare del 24/4/1969 n.3,
concernente l'approvazione del progetto di variante al
Piano Regolatore vigente per la zona "due porte dall'Are-
nella", con i seguenti allegati:
- a) copia della deliberazione di G.M. del 22/4/1969, n.1,
corredata dei seguenti elaborati:
- relazione e planimetria in scala 1/4000;
- 5) copia della deliberazione consiliare del 24/4/1969 n.4,
concernente l'approvazione del progetto di variante al Pia-
no Regolatore vigente per la zona di Via Petrarca, con i

seguenti allegati:

a) copia della deliberazione della G.M. del 22/4/1969,
n.2, corredata dei seguenti elaborati:

- relazione e planimetria in scala 1 : 4000;

- 6 - nota aggiuntiva alla relazione di illustrazione del Nuovo Piano Regolatore Generale, dell'Assessore in carica Servidio, acquisita al verbale della seduta consiliare del 12.3.70;
- 7 - avviso pubblicato alle Albo Pretorio;
- 8 - un esemplare del foglio degli Annunzi Legali della Provincia del 15 luglio 70, n.51, recante la pubblicazione del suddetto avviso;
- 9 - un esemplare del quotidiano "Il Mattino" e del quotidiano "Roma" concernenti la pubblicazione del ripetuto avviso di cui al punto 7;
- 10 - certificato del Sig. Segretario Generale dell'11.12.70, attestante l'avvenuta pubblicazione, a norma di legge, del progetto concernente il Nuovo Piano Regolatore e relativi allegati, con la elencazione delle osservazioni pervenute nei termini;

11) fascicolo contenente le 306 osservazioni in originale delle quali 199 pervenute nei termini;

12 - copia della deliberazione della Giunta Municipale del 11.10.71, n.149, concernente la relazione delle osservazioni sul nuovo progetto di Piano Regolatore della Città di Napoli, munita della "esecuzione immediata", corredata da copia del provvedimento consiliare di ratifica del 29.10.71, n.1 nonché dei verbali delle sedute consiliari del 27 e 29 ottobre 1971.

Il Comune di Napoli con nota 15.12.1971 - VI Direzione - I Divisione - n.23545, nel trasmettere le seguenti tavole: Tavola 3 (Tavola generale di Piano - Scala 1: 10.000 Fogli 1-2-3-4/5 - oltre alla "legenda") e Tavola 5 (Zone omogenee - Scala 1: 10.000 - Fogli 1-2-3-4/5) ha precisato che: sulla Tavola 3 non è indicata la modifica conseguente all'emendamento adottato con delibera del Consiglio Comunale n.602 del 5 maggio 1971 in quanto non sono ancora scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni a tale modifica; - nella normativa non è stato riportato l'emendamento all'art. 25 della norma di attuazione approvato con la stessa delibera Consiliare di cui innanzi in quanto, anche per esso, non sono ancora scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni; - alle tavole

n.1 e n.7 inserite nei volumi già pervenuti al Ministero non risultano apportate le correzioni conseguenti all'approvazione in Consiglio Comunale della Delibera n.1 del 15 ottobre 1971 con la quale veniva approvata la nuova tavola n.8 del Nuovo Piano Regolatore relativa al Piano comprensoriale dei trasporti della Città di Napoli in quanto è in corso la procedura per la pubblicazione di detta tavola.

Lo stesso comune con nota del 18/12/1971, n.23981 ha trasmesso al Ministero dei LL.PP. in allegato e in copia i seguenti atti richiesti con la ministeriale 353/B/ del 16. 12.71: 1) controdeduzioni alle Osservazioni al NPRG (Volume) con allegato planimetrie in scala 1/4000 (26 fogli) e in scala 1: 25.000 (un foglio), la prima relativa alle modifiche alle previsioni di Piano e la seconda relativa al Piano dei Parcheggi periferici; 2) Voto della Commissione Edilizia del 19 luglio 1971 sulle controdeduzioni di cui sopra; 3) Deliberazione Consiliare n.1 del 15 ottobre 1971, relativa al Piano dei Trasporti nel contesto del NPRG, con allegato deliberazioni di Giunta n.52 del 3/6/71, relazione tecnica e planimetria in scala 1: 10.000.

Inoltre, con riferimento ad altre richieste avanzate verbalmente, ha trasmesso: a) due copie della cartografia

e della relazione del NPRG; b) copia della deliberazione Consiliare n.602 del 5/5/71 relativa alle emendamenti al NPRG (art.25 della normativa) e alla contrada "Oliva" con allegata deliberazioni di Giunta n.201 del 24/3/71- relazione e palmimetria.

Il Comune di Napoli - Assessorato ai Trasporti e alle Aziende Municipalizzate - con nota 18 Dicembre 1971 - indirizzata al Provveditorato alle OO.PP. di Napoli e p.c. al Ministero LL.PP. - ha inviato copie della deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 15.10.1971 che approva all'unanimità il piano comprensoriale dei trasporti della città di Napoli.

A detta nota è stato, altresì, allegata copia della nota n.3/704 con la quale il CIRE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha comunicato che nella riunione del 28.1.1970 ha espresso il proprio avviso sui criteri di ripartizione del contributo statale per la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

Il piano in esame adottato il 12/3/1970, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 della legge 17/8/42, n.1150 e successive modificazioni, è stato pubblicato ed

è rimasto depositate presso la Segreteria del Comune (Uff. Avvocatura) durante i 30 giorni di legge a decorrere dal 15/7/1970.

- entro il termine utile per la presentazione delle osservazioni e cioè entro il 12/9/70, sono pervenute n.199 osservazioni e oltre tale termine e fino alla data dell'8/10/71, sono pervenute n.107 osservazioni;
- di dette osservazioni, opportunamente numerate per un totale di n.306, è stato compilato un elenco con l'indicazione del nominativo dell'esponente. Con delibera 11/10/71 n.262622 presa dalla Giunta Municipale il Comune di Napoli ha in merito alle osservazioni ritenute di: a) respingere per i motivi esposti in narrativa le osservazioni di cui all'allegato elenco che si intende far parte integrante del presente provvedimento; b) disporre che gli atti concernenti il progetto di N.P.R.G. con allegate le osservazioni di che trattasi, siano trasmessi alla competente Sezione Urbanistica del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per l'ulteriore inoltro al Ministero dei Lavori Pubblici; c) eseguirsi immediatamente per l'urgenza. Detta delibera di giunta è stata ratificata con Delibera consiliare n.1 del 29/X/1971.

Le osservazioni pervenute nei termini prescritti sono:

Osservazione n. 1 - Comitato Coop. Centre Cittadino;
n.2 Sarnacchiaro; n.3 E.N.E.L.; n.4 Romano e Vignola; n.5
Germani Tropeano; n.6 Cianflone; n.7 Ruggiero; n.8 Carusie
Maria Luisa; n.9 Capuano Soc. Imm. RICA; n.10 AGIP - Stas.
Serv. Viale Maddalena; n.11-AGIP - Staz. Serv. Via Terraci-
na; n.12 AGIP - Staz. Serv. Corso Europa; n.13 AGIP-Stas.
Serv. Via del Cassano; n.14 Germani Apostolice; n.15 Sersa-
le Riccardo; n.16 Assoc. propr. Edilizia Provincia di Nape-
li; n.17 S.M.O.M. n.18 Iancellotti Alfonso; n.19 Soc. Coop.
Imm. Orazio; n.20 SEVA; n. 21 ETERNIT S.p.A.; n.22 Iancel-
lotti Paolo; n.23 Montecatini EDISON n.24 Montecatini EDISON;
n.25 Montecatini EDISON; n.26 Soc. Risanamento Napoli; n.27
F.lli REDAELLI; n.28 Soc. S.A.G.I.; 29 Frati Predicatori
Domenicani; n.30 Ing. Giuseppe SAGNOTTA; n.31 Ing. Nappi
Giuseppe; 32 Ing. Nappi Giuseppe; n.33 Ing. Nappi Giuseppe;
n.34 Ing. Nappi Giuseppe; n.35 Ferrovie dello Stato; n.36
AERFER; n.37 Union Inquilini S.Pietro a Patierno; n.38 Zen-
ga Vincenzo; n.39 Caccioppoli Ugo; n.40 INFRASUD; 41 Cassa
Mezzogiorno; n.42 Giustino S.p.A.; n. 43 S.A.F.A.; n.44 Soc.
Nuova Edilizia; n.45 ALGEL S.p.A.; 46 Regione Militare X
Comando; n.47 Soc. S.S.F.S.M.; n.48 Soc. Gen. Imm. Pubb.
ed Agricola; n.49 Soc. Gen. Imm. Pubb. Agricola; n.50 Coop.

Ambrosiana; n. 51 Giorgio Servillo; n. 52 Tranchese Felice;
n. 53 OCREN ; n. 54 Pergolito Verde F. sca; n. 55 Catello
Amato; n. 56 Comando 2^ Regione Aerea; n. 57 CEMENTIR;
n. 58 Pennarola Carmela; n. 59 Banco di Napoli; n. 60 Calderazzo
e Forgiione; n. 61 S. A. I. A. ; n. 62 Camera di Commercio; n. 63
Ingg. Petriccione - Polese- Tocchetti; n. 64 Ing. Salv. Palletto;
n. 65 Terme Agnano; n. 66 Terme Agnano; n. 67 Istituto Nazio-
nale Urbanistica; n. 68 Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
n. 69 Dr. Kunkler; n. 70 Soc. Panoramica Immobiliare; n. 71 Angelina
Maglione; n. 72 Mittel; n. 73 Sigg. De Gaetano - Mammarella; n. 74
Sig. ra Costa Mele; n. 75 E. A. V. ; n. 76 S. E. P. S. A. ; n. 77 Martino
Livia; n. 78 Rettore Università di Napoli; n. 79 Avv. Palasciano; n. 80
Sopr. Antichità; n. 81 Unione Industriali; n. 82 Ing. Pacciani; n. 83 Prof.
Franco Jossa; n. 84 Assoc. Napoli Nostra; n. 85 Sig. Borriello G. so;
n. 86 Soc. Fondi Rustici Urbani; n. 87 Azzollo Anna E Rosa; n. 88 Soc.
PIRELLI; n. 89 Di Gennaro Vitale; n. 90 A. C. E. N. ; n. 91 Ing. Luigi
De Rosa; n. 92 Soc. Maione; n. 93 A. N. I. A. I. ; n. 94 SIL-ANIAI; n. 95
A. S. O. P. ; n. 96 Chiaro-Mappa; n. 97 Caccioppoli Ugo; n. 98 Ing.
Tocchetti; n. 99 Ing. Tocchetti; n. 100 S. p. A. I. M. P. L. A. ; n. 101 Carlo
Aizzi; n. 102 Ass. Sv. Econ. Campania; n. 103 Mobil-Oil; n. 104 Carlo
Venditti; n. 105 S. p. A. SACAVI; n. 106 - Comando Dipart. Maritt. ;
n. 107 Difesa Ing. Urbanistici; n. 108 Sig. Valentino
Mario; n. 109 Prof. Giuseppe Tesauero ; n. 110 S. p. A. Pineta;

n. 111 Diana; n. 112 Italia Nostra; n. 113 Germani Totano; n. 114
Eredi Mascolo; n. 115 Aldo De Flavio; n. 116 Mazzella; n. 117
Manzo; n. 118 Ing. Mario Origo; n. 119 Germani Iannone; n. 120
Prof. Califano; n. 121 CIRIO; n. 122 Assessorato Ai Cimiteri;
n. 123 Coppola Luigi; n. 124 Coppola Luigi; n. 125 Giorgio Russo;
n. 126 S. G. I. U. P. A. ; n. 127 S. G. I. U. P. A. ; n. 128 ITALSIDER;
n. 129 Istituto Case Lav. Siderurg. ; n. 130 Nuzzolo Erminio;
n. 132 Nuzzolo Erminio; n. 133 Angelo Frascino; n. 134 Sig. Rossetti;
n. 135 LA RESIDENZIALE; n. 136 Imm. N. MANDES; n. 137 Germani
Sepe; n. 138 T. P. N. ; n. 139 Compagnia Ferroviaria; n. 140 TITAN-
OIL S. r. l. ; n. 141 Tomassi Luigi; n. 142 Cittadini Planura; n. 143
Sig. Semeraro; n. 144 Sig. Boerio; n. 145 Mittel; n. 146 Internazionale
Club Nuoto; n. 147 LA SOLARE; n. 148 Lancellotti Giuseppe; n. 149
SPEME; n. 150 Lega Coop. Mutue; n. 151 Prov. Sacro Cuore ;
n. 152 Sig. Iannone; n. 153 Germani Coppola ; n. 154
Sig. Borruto; n. 155 Germani Mormile ; n. 156
Sig. Giacomo Elia; n. 157 Soc. SNIBEG; n. 158
Elena De Filippo; n. 159 Sig. Luongo; n. 160 Assoc.
Urba. Occidentale; n. 161 C. E. A. S. Coop. ; n. 162
Petrone; n. 163 Coop. Rossini; n. 164 Sig. Falanga;
n. 165 CILSA -Sp. a. ; n. 166 Merolla -Paderai; n. 167 Germani Cacciapuoti

n.168 Soc. Bellucci; n.169 S.N.E.M. n.170 Sig. Raimondi;
n.171 Sig. Raimondi; n.172 Lieto Astarita; n.173 Germani Scar-
lato; n.174 Perrone Capano; n.175 Colleg. Ingg. Arch.tti;
n.176 De Filippo Clotilde; n.177 De Filippo Clotilde; n.
178 Ing. Sapio; n.179 Ing. De Rosa; n.180 ITALCEMENTI;n.181
Comune di Quarto; n.182 Condomini P.S. Paolo; n.183 Condomi-
ni P.S.Paolo; n.184 Coop. SV.ED.CO.; n.185 Coop. SV.ED.IT.;
n.186 Sig. Nigro; n.187 Sig.Ricciuti; n.188 Cassese-Morra;
n.189 Prof. Giliberto; n.190 Sig.ra Elena Stary; n.191 Sig.
Montesano; n.192 Sig. Alfarano; n.193 Sig. Alfarano M. Lui-
sa; n.194 Sig. Alfarano Vincenzo; n.195 Sig. Coppola;n.196
Sig. Coppola; n.197 Sig. Peluso; n.198 Germ.Furce; n.199
ERIDANIA S.p.A.

LE OSSERVAZIONI PERVENUTE FUORI TERMINE SONO:

Osservazione n.1/200 MEREDIL S.r.l.; n.2/201 Merolla;
n.3/202 Pignataro; n.4/ 203 A.T.A.N.; n.5/204 - Unione Naz.
Inquilini Assegnatari; n.6/205 - Unione Inquilini Montec.
S.Lorenzo; n.7/206 Cittadini Chiaia-Posillipo; n:8/207 Pas-
salacqua; n.9/208 Coop. LA SERENA; n.10/209 Coop. LA LUISIA-
NA; n.11/210 Portolano; n.12/211 Dipendenti ITALSIDER; n.
13/212 Dipendenti ITALSIDER; n.14/213 Germ. CIRRI; n.15/214

Cavallaro; n.16/215 Scarlato Mauro; n.17/216 Sersale; n.
18/217 Scarlato Augusto; n.19/218 WORLD WILDLIFE FUND;
n.20/219 Minieri; n.21/220 Gruppo Nap. Studi Urbanistici;
n.22/221 Germ. Rispoli; n.23/222 Germ. Rispoli; n.24/233
Germ. Carrì; n.25/224 Varriale; n.26/225 Germ. Rispoli;
n.27/226 Germ. Menna; n.28/227 Germ. Billi; n.29/228 Ass.
Nap. Studi Urbanistici; n.30/229 S.p.A. ORCHIDEA; n.31/
230 F.A.N.; n.32/231 Soc. SIMER; n.33/232 Lubrano; n.34/
233 Lubrano; n.35/234 Lubrano; n.36/235 Mercogliano; n.37/
236 Esposito; n.38/237 Soria; n.39/238 IMER; n.40/239 Co-
sta Mele Maria; n.41/240 Costa Mele Maria; n.42/241 Soc.
Calcio Napoli; n.43/242 Chioppetti; n.44/243 Albano; n.45/
244 Mazzella Salvatore; n.46/245 Mazzella Maria; n.47/246
Alborino; n.48/247 SIMIT - S.p.A.; n.49/248 Istituto Pic-
cole Suore; n.50/249 Soc. Aut.Piazza Matteotti; n.51/250
Coppola; n.52/251 Istituto Carlo Pisacane; n.53/252 Confes.
Hugo S.n.c.; n.54/253 Germ. Diana; n.55/254 Germ.Grimaldi;
n.56/255 Germ. Serra; n.57/256 COGENA S.p.A.; n.58/257
Y.C.C. SAVOIA; n.59/258 Mittel; n.60/259 Ing. Cosenza;
n.61/260 Ing. Conti; n.62/261 Lancellotti Maria; n.63/262
Ing. Raiola; n.64/263 Fusella; n.65/264 Capasso; n.66/265
Giordano; n.67/266 Miola; n.68/267 Miola; n.69/268 Caru-

sellì; n.70/ 269 Riccio; n.71/270 FISASCAT; n.72/271 FISCAT;
n.73/272 Ministero Trasporti; n.74/273 LI CASTRI; n.75/274
S.O.C.C.E. S.p.A.; n.76/275 SO-IMM-SO S.p.A.; n.77/276 DE
LILLO; n.78/277 Zampaglione; n.79/278 Abitanti Rione Lussat-
ti; n.80/279 Ing. Gianturco; n.81/280 Ing. Gianturco; n.82/
281 Sopr. Antichità; n.83/282 Germani Pollio; n.84/283 Coop.
LA CARAVELLA; n.85/284 Ing. Guerra; n.86/285 Immob. Porzio;
n.87/286 Mostra d'Oltremare; n.88/287 Soc. ELISA; n.89/288
Sez. Urbanistica Regionale; n.90/289 Soc. BIRRA PERONI; n.91/
290 Testa; n. 92/291 INTRADUD; n.93/292 Romano-Vignola; n.
94/293 FF.SS.; n.95/294 Colleg. Miss. Estere; n.96/295 -
Coop. LE ANCORE; n.97/296 Del Basso; n.98/297 - Ordine In-
gegneri; n.99/298 Prefettura; n.100/299 Ospedale Elena Aosta;
n.101/300 INFRASUD; n.102/301 Cardinale URSI; n.103/302 Car-
dinale URSI; n.104/303 Coop. "ALBA 63"; n.105/304 ITALIA
NOSTRA; n.106/305 Soc. SPEME; n.107/306 I.N.C.I.S.

L'attuale assetto planimetrico ed ambientale della città
di Napoli risale - come noto - a remote origini, quando sul-
la collina del Monte Echia venne fondata la colonia greca
Partenope cui fu affiancata ad oriente, nel secolo VII a.C.,

la nuova colonia di Neapolis: donde il nome attuale della città. Si deve a tale periodo il tessuto urbano del vecchio quartiere di S.Lorenzo, con i tre antichi decumani che hanno costituito per secoli le vie di penetrazione e di maggior traffico dell'abitato: decumani che ebbero ad estendersi ancora, con l'espandersi dell'abitato stesso, verso ovest, durante l'epoca romana (S.Giuseppe) e, verso est, durante il medioevo (Vicaria).

Fonte principale di vita della Città è stato sempre il porto, presso cui si è andata addensando nel tempo una fabbricazione viepiù fitta, quale si rileva tutt'oggi nei quartieri di Porto, Pendino e Mercato, ove si è sempre svolto e si svolge tuttora il tradizionale movimento commerciale. L'inizio dell'era moderna trova Napoli cerchiata di solide mura ampliate dagli Angioini e dagli Aragonesi che ricostruirono fortificazioni ed edifici, arricchendoli di motivi preziosi sbocciati nell'arte della Rinascenza. L'impulso urbanistico maggiormente decisivo per i destini della Città fu quello impresso nella seconda metà del secolo XVI dal Vicerè Pietro da Toledo, il quale, nell'ampliare la cinta muraria verso ovest - S.Ferdinando, Monte Calvario, Avvocata - permise lo sviluppo di quella direttrice di espansione e la formazione di nuove che si spinsero,

nei secoli seguenti, a Chiaia, alle pendici del Vomero, di Capimonte e di Poggioreale, e fuori Porta Nolana. Il secolo scorso e quello attuale hanno registrato un forte incremento demografico, parallelamente le residenze si sono estese ad est fino alla Maddalena e a Poggioreale e ad ovest, sul Vomero, a Mergellina, a Posillipo, come anche al di là delle Colline, a Fuorigrotta. L'ampliarsi ed il modernizzarsi delle attività hanno condotto, contemporaneamente, all'ingrandimento del porto verso est ed alla creazione, da quel lato, di una zona industriale estesa ed omogenea; all'impianto di un complesso sistema di linee ferroviarie, sia foranee che a grande raggio, con il tronco metropolitano che attraversa longitudinalmente la Città; all'espansione del territorio amministrativo del Comune, in cui vennero inclusi gli abitati di Bagnoli, Pianura, Secondigliano, Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. Gli impianti idrici ed igienici, a partire dall'antico acquedotto del Serino, subirono importanti e radicali trasformazioni che ne adeguarono parzialmente il servizio alle esigenze moderne. Le attrezzature turistiche, sportive, nautiche ed altri importanti pubblici servizi furono convenientemente sviluppati, così da conferire alla

città quel rango di Capitale del Mezzogiorno, che - anche dopo l'unificazione nazionale - è stata degna di mantenere. La Città si era adeguata, nel tempo, alle crescenti esigenze, quantitative e qualitative, ma si manifestava, peraltro, l'esigenza di regolare lo sviluppo dell'abitato in maniera organica ed adeguata. Perciò fin dal 1886 venne studiato un piano regolatore nell'intendimento di recare un pronto sollievo alle precarie condizioni igieniche delle zone più dense della città e fu creata la società del Risanamento che concretò un primo programma edilizio di vasta portata. Nel 1906 venne studiato il piano per la zona industriale, e successivamente, nel 1911 e nel 1914, furono studiati ancora altri piani, che non ebbero però alcuna sanzione ufficiale, ma furono assai utili per le realizzazioni successive, finchè nel 1919 l'Ing. DE SIMONE concepì un piano organico, secondo il quale vennero progettate importanti sistemazioni stradali capaci di assicurare una più efficiente circolazione cittadina.

I successivi studi della Commissione, con a capo lo insigne urbanista Gustavo GIOVANNONI, seppure interrotti nel 1926, servirono di base alla redazione del vigente piano regolatore che, ultimato nel 1936, fu approvato nel 1939.

Tale piano prevedeva un ampliamento cittadino verso est, realizzabile con lo spostamento della stazione ferroviaria

e la creazione di quartieri periferici alquanto distaccati dalla città, oltre all'apertura di arterie nell'ambito del centro urbano.

All'inizio della guerra era in gran parte avviata la sistemazione del Rione Carità, estesa dal piano del 1939 fino alla Piazza del Municipio: questa sistemazione, peraltro, incrementava la volumetria in una zona già fortemente congestionata, con effetti negativi che ancora oggi condizionano l'intera città.

Le distruzioni belliche del periodo 1940-44 avevano posto i problemi su di un piano diverso e molto più vasto e, pertanto, questo Consiglio, con il voto dell'11.2.1950, ritenne opportuna l'iniziativa del Comune di Napoli di provvedere alla formazione di un nuovo piano che, prendendo le spunte da nuove possibilità di attuazione, ne allargasse l'impostazione in modo conveniente.

Fin da allora, le analisi statistiche premesse allo studio del piano che venne approntato dal Comune nel 1946, misero in rilievo le notevoli esigenze della città, specie in fatto di abitazioni, la cui deficienza si era andata particolarmente aggravando con le distruzioni della guerra,

per la perdita di oltre 70000 vani, pari a circa il 10% della consistenza prebellica.

Questo Consiglio, in quella occasione, ebbe in proposito a rilevare come la densità demografica del centro urbano e di alcuni sobborghi, se poteva dirsi grave prima della guerra, poteva ora definirsi addirittura disastrosa.

Infatti, già nel 1931 il 56% della popolazione veniva a trovarsi in condizioni di eccessivo affollamento: circa 100.000 persone vivevano a tre o quattro in una stanza, e circa 15.000 in sette ed otto.

Nel 1935 la situazione era ancora peggiorata, specialmente per l'aumento dell'affollamento dei bassi che erano saliti a 56.000 (la percentuale più alta d'Italia).

L'Amministrazione Comunale di Napoli, ritenuto necessario ed urgente provvedere alla rielaborazione del piano regolatore del 1939, sia per conformarlo alle vigenti disposizioni di legge in materia nel frattempo emanate, sia per adeguarlo alle esigenze intervenute a seguito della guerra, incaricò degli studi necessari una apposita Commissione composta di funzionari e di professionisti. Questa portò a termine, nel dicembre dello stesso anno, la elaborazione per la

compilazione del Piano Regolatore Generale.

Detto piano fu esaminato - come già accennato - da questo Consiglio Superiore, in Assemblée Generale, l'11.2.1950, e con voto n.294/2818 venne espresso il parere che il piano stesso dovesse essere modificato ed integrato secondo quanto osservato nei relativi "considerando".

Con tale parere, pur ritenendo, tra l'altro, fondata la previsione del piano circa la creazione di numerose nuove zone edilizie, tanto nelle abitato esistente, quanto in aree libere alla periferia della città, non sembrò però altrettanto conveniente il modo con cui queste zone venivano distribuite. Si rilevava infatti, che, al fine di far luogo ad una nuova edilizia che consentisse di migliorare le condizioni igieniche esistenti e di incrementare al tempo stesso la densità di popolazione, erano state previste dal piano troppe demolizioni e si osservava che le aree libere destinate alla edificazione erano per lo più localizzate lontane dai centri di lavoro e troppo disperse, laddove sarebbe stato necessario far sì che la popolazione venisse opportunamente localizzata presso i centri ove vi fosse una reale e sufficiente possibilità di lavoro e di sviluppo di attività.



Si ravvisò, in conseguenza, indispensabile che il piano dovesse essere integrato da una più approfondita analisi della situazione regionale e da uno studio delle sistemazioni urbanistiche al di fuori del territorio amministrativo, aggiungendo che un piano intercomunale che avesse compreso anche i maggiori Comuni vicini, particolarmente quelli a sud est, avrebbe reso molte previsioni più realistiche ed operanti.

Il Comune di Napoli, in seguito al predetto parere, avviò gli studi per la richiesta rielaborazione ma tale procedimento si prolungò nel tempo, senza che si pervenisse alla rappresentazione del piano per l'approvazione.

Fu solo agli inizi della gestione commissariale entrata in funzione verso la fine del 1958, che venne deciso di adottare le proposte per il nuovo piano che erano state nel frattempo studiate; ed infatti il relativo progetto venne adottato con delibera commissariale in data 18 novembre 1958, n. 5595, successivamente approvata dalla G.P.A. nella seduta del 20 novembre 1958 n. 591997/2 (Div. IV).

- Questo Consesso, in Assemblea Generale del 12.4.1962, con parere n. 1292/1961, ritenne che il progetto di P.R.G. del Comune di Napoli, adottato con delibera commissariale

del 18.12.1958, fosse da rielavorare, tenendo conto dei criteri e suggerimenti indicati nei "considerande" del citato parere; in relazione a tali criteri si ritennero fin da allora ammissibili le previsioni relative alle parti, specificate nelle considerazioni del voto stesso, riconosciute valide e meglio precisate nelle planimetrie del piano in scala 1 : 10.000; si ritenne inoltre che le norme di attuazione dovessero essere rielaborate sulla base delle considerazioni svolte, e che, infine, in relazione alle modifiche da introdurre nelle suddette norme di attuazione, fosse da raccomandare l'aggiornamento, entro il più breve termine, di quelle parti del regolamento edilizio comunale, che, oltre ad essere superate rispetto alla situazione urbanistico-edilizia venutasi a creare nella città di Napoli nel dopoguerra, fossero risultate in contrasto anche con la disciplina fabbricativa che doveva essere assicurata con il nuovo piano.

Più in particolare, con il detto parere n.1292 del 12.4. '62, questo Consesso ritenne che il nuovo studio del P.R.G., seppure integralmente rielaborato rispetto al piano del 1946, presentava anche esso - nel suo insieme - non poche imperfezioni, dovute principalmente alla mancanza di una chiara

visione dei problemi più impegnativi da affrontare, essendosi seguito il criterio di secondare - piuttosto che contrastare - talune tendenze di sviluppo che, in definitiva, andavano aggravando la situazione urbanistica, sia generale che particolare, della città. Si ritenne che i punti sui quali era più specificatamente da soffermare l'attenzione nei confronti dei difetti nelle soluzioni prescelte, fossero: - insufficienza di inquadramento urbanistico a più ampio raggio, in considerazione della relativa estensione del territorio comunale^e delle implicazioni urbanistiche all'esterno di esso, manifestatesi in forma sempre più evidente in quegli ultimi tempi; - mancanza di una netta differenziazione preferenziale delle principali direttrici di espansione, la cui scelta si ritenne fosse essenziale per evitare più accentuate gravitazioni nel centro urbano; - inappropriata dislocazione delle zone industriali, il cui sviluppo doveva richiedere la scelta di localizzazione sulla base di criteri e di elementi più aggiornati; - eccessiva densità e continuità della fabbricazione nelle zone in cui era stato suddiviso il territorio, il che avrebbe determinato ulteriore appesantimento della rete viaria, e nei riguardi delle zone abitate, che richiedevano, invece,

esigenza di ampi spazi liberi, anche a fini igienici;
- scarso approfondimento dei problemi del traffico e dei trasporti urbani, che richiedevano uno stretto coordinamento della viabilità con i mezzi di trasporto collettivi, sia in sede ordinaria che in sede propria; - apertura di numerosi assi viari che, per quanto riguarda l'abitato esistente, comportavano notevoli sventramenti ed alterazioni del tessuto edilizio, con conseguenti demolizioni e ricostruzioni che avrebbero reso molto onerose e prolungate nel tempo le realizzazioni; - inadeguatezza delle previsioni interessanti zone panoramiche e di interesse paesaggistico che, nonostante recenti gravi manomissioni, presentavano notevolissimi pregi e che, pertanto, vanno accuratamente salvaguardate; } insufficienza in genere di attrezzature e di impianti e deficienza di adeguate zone verdi.

Il Comune di Napoli aveva premesso allo studio del detto piano del 1958 uno schema di piano intercomunale esteso ad un territorio comprendente venti Comuni contermini. Questo Consesso ritenne che tale schema si presentava in forma non del tutto persuasiva, poichè non fondato su appropriate analisi e ricerche : d'altra parte non risultava che fossero state svolte preliminari intese con i Comuni interessati, allo scopo di riscontrare se sussistevano sufficienti attendi-

bilità realizzative alle soluzioni delineate.

- Più particolarmente si convenne con quanto osservato dall'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti circa la inopportunità di considerare, quali opportune direttrici di espansione residenziale, le aree del comprensorio flegreo; ciò non soltanto per ragioni di natura archeologica e panoramica, ma anche per le difficoltà dei collegamenti dovuti alla situazione morfologica dei luoghi e, più ancora, per motivi prettamente urbanistici in ordine alle difficoltà di collegamento di tali insediamenti residenziali con le zone di produzione e di lavoro che non si ritrovano nell'ambito dell'attuale abitato o nelle zone esterne ad esso, ma prevalentemente nella opposta direzione.

A tal riguardo si sottolineò che una impostazione di piano regolatore come quella contemplata dal piano del 1958, che prevedeva uno sviluppo degli ampliamenti urbani in direzioni opposte ed in misura pressochè equivalente, comportava di necessità un incremento del movimento circolatorio nelle zone centrali che, già allora erano in condizioni insostenibili.

- Questo Consesso ritenne che la configurazione della città e la situazione urbanistica generale della medesima sugge-

rivano, invece, una diversa direzionalità degli sviluppi: ed invero, la morfologia del terreno nelle zone occidentali, che si presenta tormentata, con difficoltà di collegamenti e con zone passisticamente da tutelare, sconsigliava un incremento di attività e di abitazioni in tutto il settore al di là delle colline del Vomero e di Posillipo, ove già i cospicui insediamenti impiantati determinavano notevoli difficoltà di accessi e di connessione con le altre zone della città, mentre nel settore nord orientale convergono le grandi vie di comunicazione stradale e ferroviarie.

Oltre alla inammissibilità dei previsti cospicui sviluppi residenziali nella zona si ritenne che lo schema intercomunale presentasse proposte non sempre soddisfacenti quanto alle previste dislocazioni di aree industriali, per le quali dovevano tenersi presenti i più aggiornati approfondimenti del piano territoriale di coordinamento della Regione e di quello dell'Area di sviluppo industriale della Provincia.

Questo Consesso ritenne, invece, più appropriato l'impianto viario, la cui articolazione si presentava - nelle sue linee generali - idoneo allo smistamento dei traffici dalle varie provenienze esterne nell'ambito della città e la zona di immediata gravitazione. Ma anche qui si rilevò che l'an-

bite intercomunale era più ridotte proprio nelle direzioni nord ed est, ove vengono ad attestarsi le più importanti provenienze stradali e autostradali (Autostrada del Sole, Autostrada per Bari, Autostrada per Salerno) ed ove sarebbe stato, quindi, necessario un inquadramento a più ampio raggio.

Si ravvisò, pertanto necessario che il riferimento territoriale, che si rendeva indispensabile quale premessa al piano regolatore di Napoli, fosse da svilupparsi su ampie basi, tenendo presente che erano stati già delineati, e, taluni anche regolarmente autorizzati, comprensori adiacenti al territorio di Napoli per lo studio di piani intercomunali; si suggerì che il Comune di Napoli partecipasse ad essi, in modo da conseguire un effettivo coordinamento delle previsioni urbanistiche più importanti, seguendo le indicazioni già delineate dagli studi del piano regionale e del piano delle aree di sviluppo industriale.

Successivamente all'adozione del P.R.G. del 18.11.1958 ed al relativo parere di questo Consesso del 12.4.1962, il Comune di Napoli ebbe ad avanzare varie richieste di autorizzazione e di approvazione per alcune varianti al P.R.G. stesso, per piani particolareggiati nonché per la forma-

zione di un piano regolatore generale intercomunale; in merito a tali richieste questo Consiglio Superiore ebbe ad esprimersi con i pareri di Assemblea Generale e di VI Sezione, che qui di seguito si richiamano secondo l'oggetto in ordine cronologico di trattazione.

Approvazione di varianti al vigente P.R.G. di massima -

Con voto di Assemblea Generale n.1038 del 17.5.1962 si fu del parere che in relazione alla delibera del Comune di Napoli del 20.4.1962 n.3067 fossero meritevoli di approvazione ai sensi dell'art.23 della legge 29.5.1932 n.1208 le parti del nuovo P.R.G. di Napoli adottato dallo stesso Comune il 18.11.1958, per le quali parti questa Assemblea ha già riconosciuto l'ammissibilità, indipendentemente dalla richiesta rielaborazione del piano stesso, secondo quanto specificato nel precedente voto n.1292/61 del 12.4.1962.

Variante al piano regolatore per le zone Vomero, Arenella, Posillipo Occidentale, Fuorigrotta e Capodimonte. -

Voto di VI Sezione n.2405/76 del 28.1.1965, con il quale si fu del parere che le tavole grafiche in scala di 1/4000 e 1/2000, relative alle varianti di cui sopra, rielaborati dal Comune di Napoli in ossequio a quanto disposto nel D.P.R. 24.7.1963 n.1373 (Decreto disposto previo parere emesso da questo Consesso con nota n.219 del 25.1.1962), ed

ed adottate con delibera n.38 del 30.6.1964, siano solo conformi alle disposizioni del Decreto medesimo per le ragioni esposte nei considerando del voto e, che, pertanto, il Comune di Napoli dovrà introdurre in dette tavole le modifiche precisate nei "considerando" medesimi.

Piano regolatore generale intercomunale.

- Voto di VI Sezione n.1825 del 16.12.1963, con il quale si fu del parere che alla richiesta del 1965 del Comune di Napoli per la formazione di un piano intercomunale non convenisse al momento dare corso, in relazione a quanto espresso negli appositi "considerando" e che fosse invece da promuovere, per il tramite del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania, con le modalità e i suggerimenti riferiti, la formazione di un piano territoriale di coordinamento della fascia compresa tra il M.Massico e il Cilento, quale stralcio anticipato del piano territoriale di coordinamento dell'intera regione; che fosse invece da raccomandare che da tali studi venissero tratti, entro il più breve tempo possibile, gli elementi per la sollecita formazione del P.R.G. del Comune di Napoli la cui elaborazione non poteva essere ulteriormente rimandata.

Variante al P.R.G. per la Zona del Drizzano e p.p. per la zona stessa - Delibera n.2 n.87 del 2.10.1966 - Voto di VI Sezione n.97/186 del 19.1.1967 con il quale si espresse il parere che la planimetria in scala 1/500 con la indicazione della variante al P.R. e p.p. per la zona del Drizzano al Corso V. Emanuele e nella quale è stata introdotta, a seguito della delibera 3.10.1966 n.87 di Giunta, la riduzione di altezza di fabbricato 1/2 nei limiti dell'altezza massima di m.28, prescritta per gli edifici ad est del Drizzano, non poteva ancora ritenersi conforme a quella approvata, in seguito al voto 21.4.1960 n.861 di questo Consesso, per quanto osservato a riguardo dell'altezza del fabbricato distante con la lettera C la cui altezza doveva ridursi nel limite di m.24 prescritta per gli edifici ad ovest del Drizzano.

Richiesta di autorizzazione allo studio della variante di P.R.G. per la nuova grande viabilità urbana.

Voto di VI Sezione n.464 del 16.3.1967, con il quale la richiesta venne accolta con precisazioni. In detto voto venne, tra l'altro, posto in evidenza che nonostante il tempo intercorso, la situazione urbanistica napoletana non era sostanzialmente mutata rispetto a quella che si prospettava

nel 1962; nei confronti di quest'ultima, seppure erano stati alcuni fatti da considerare sostanzialmente positivi, si era d'altra parte ancor più appesantita la situazione di congestione dell'abitato, con l'ulteriore incremento della densità edilizia, la progressiva degradazione delle zone di interesse storico-ambientale, l'espansione a macchia d'olio della città, soprattutto nei quartieri occidentali, la scomparsa di cospicue zone a verde sia all'interno che all'esterno. Tali aspetti negativi erano considerati conseguenza diretta dell'errata impostazione del P.R.G. del 1958, che, purtroppo, ha notevolmente accentuato il processo di caotico sviluppo edilizio, cui già la Città si era avviata pericolosamente per il mancato rispetto del vigente P.R.G. del 1939.

Allo stato, pertanto, si ritenne di poter considerare ancora validi i motivi che nel 1962 suggerirono a questo Consiglio l'opportunità di consentire l'anticipata definizione di talune soluzioni di piano, a condizione però che queste compartassero l'avvio di un nuovo indirizzo nell'assetto e nello sviluppo della città. Ma si potè, tuttavia, non considerare come fatto negativo che nel tempo trascorso non si fosse ancora provveduto a completare la rielabora-

zione del P.R.G., dal momento che non era stato ancora possibile definire taluni temi fondamentali che avrebbero dovuto porsi alla base del nuovo P.R.G.

Pertanto, con il citato parere si ritenne di dover esaminare preliminarmente le proposte comunali, anzitutto alla luce della loro rispondenza ad un quadro territoriale e urbano che garantisse un'azione di decompressione dell'attuale centro e l'ulteriore suo sviluppo verso il territorio; e quindi riscontrare la rispondenza delle proposte stesse alle esigenze dell'abitato nella sua struttura attuale e nella sua prospettiva di organico e razionale riassetto.

A questo proposito si osservò che tali proposte non erano accompagnate da precisi riferimenti che consentissero di poter esaurientemente pronunciarsi in merito. Tuttavia, in considerazione di alcuni fatti emergenti che si erano costituiti (recente realizzazione di grandi infrastrutture, la programmata previsione di altri interventi infrastrutturali risultanti dal piano pluriennale di coordinamento del Mezzogiorno in applicazione della legge 717 del 1965, gli studi e le elaborazioni già delineate per l'area di sviluppo industriale di Napoli e per il piano territoriale di coordinamento della Regione, gli insediamenti previsti nel piano di zona della 167), si potè, in linea generale, ritenere

che l'impostazione del proposto schema di grande viabilità, nel suo insieme fosse sufficientemente aderente alle esigenze che si profilavano per l'assetto urbano e territoriale della città di Napoli.

Si ritenne peraltro di dover affermare, affinché fossero ben chiari i limiti del predetto riconoscimento di ammissibilità dello schema variario, che questo ultime non poteva rappresentare un fatto completamente risolutivo agli effetti della generale riorganizzazione del traffico sia all'interno della Città, sia nei suoi rapporti con l'esterno. Ciò per due motivi:

a) perchè detto schema si riferiva soltanto alla viabilità su mezzi ordinari e non era integrato dall'appropriata previsione di un sistema di collegamento per trasporti rapidi di massa, che la Città potrebbe opportunamente predisporre a completamento delle linee metropolitane e foranee esistenti;

b) perchè negli elaborati esibiti - peraltro sommari in relazione al carattere ancora preliminare della proposta - non risultavano specificatamente individuate le penetrazioni e, più in generale, le connessioni con la rete viaria di secondo ordine, che si ritenevano di importanza pari alla rete principale e che dovevano essere realizzate

contemporaneamente a questa ultima, affinché lo schema potesse in concreto esplicitare la sua efficacia. A questo ultimo proposito si sottolineò che non potevano ritenersi sufficienti le sole indicazioni degli svincoli da cui derivare la rete secondaria, proprio perché mancava lo studio dell'inserimento, nella rete urbana complessiva, delle possibilità di scambio da individuare in funzione, soprattutto, della struttura della rete interna, almeno per le zone già sistemate. In linea generale si richiese, pertanto, uno studio complessivo riferito all'intero problema della riorganizzazione del traffico e dei trasporti cittadini.

La predisposizione dello schema ^{delle} variazioni avrebbe dovuto, inoltre, essere accompagnata dalla localizzazione delle più importanti attrezzature cittadine e dei nuovi centri di interesse urbano, nonché della definizione delle zone di protezione e di rispetto, tenuto anche conto della possibilità di mantenere la destinazione a verde agricolo delle zone ancora libere (così classificate dal piano del 1939) ed i grandi cunei di verde che avvolgono la Città da nord-est con l'aeroporto di Capodichino, da nord con il parco di Capodimonte e la zona compresa tra lo Scudillo e il Ve-

mero, da nord-ovest con la zona dei Camaldoli ed a ovest con la zona Flegrea.

Pertanto, si ammise la validità dello schema in questione anche in assenza dei predetti elementi, nell'intesa che in sede di adozione della variante esso fosse integrato come detto, tenendo conto, altresì, delle considerazioni particolari indicate nel voto stesso.

- Piano parziale di ricostruzione - Variante per la sistemazione della zona compresa tra Piazza del Municipio, Via Flavio Gioia, Via De Pretis e la nuova Via Marittima - Voto di VI Sezione n.735 del 16.3.1967 con il quale venne approvata la variante in quanto modificata secondo le prescrizioni suggerite dal Ministero - Consiglio Superiore - VI Sezione con voto n.628 del 18.3.1961.

- P.R.G. Delimitazione zone agricole tavola planimetrica n.I - Voto VI Sezione n.484 del 5.4.1967, con il quale si espresse il parere che i limiti della zona agricola (N) nella tavola planimetrica n.I del P.R.G. approvato il 29.5.1939 potevano essere facilmente individuati nelle varie copie nonostante le alterazioni subite dalle campiture a colori e che in dette zone la costruibilità rimane stabilita dalle norme di attuazione riportate nella tav. 33, facen-

te parte degli atti inerenti lo stesso P.R.G. del 1939. Con tale parere si evidenziò la necessità che il Comune di Napoli provvedesse al più presto a inoltrare un progetto di P.R.G. opportunamente aggiornato.

- Piano regolatore generale - Richiesta di parere -

Voto VI Sezione n.92P del 22.6.1967 con il quale si ritenne di rispondere sulla interpretazione da dare per la edificabilità delle aree denominate "zone esistenti" nella tavola I del P.R.G. di Napoli del 1939.

- Variante al P.R.G. per la zona compresa tra la Stazione Centrale, Corso Malta e la Via Nuova Poggioreale - Ubicazione nuovo Palazzo di Giustizia - Richiesta di autorizzazione - Voto VI Sezione n.1686 del 10.10.1967, con il quale si espresse parere favorevole con condizioni e prescrizioni riportate nei considerando del voto stesso.

Richiesta di variante al P.R.G. per la zona compresa fra il fascio di binari ferroviari, Corso Malta e Via Nuova Poggioreale - Voto VI Sezione n.365 del 14.3.1968, con il quale venne confermata l'autorizzazione di cui al voto 1886 del 10.10.1967 da integrarsi con la precisazione delle condizioni esposte nelle relative considerazioni.

In particolare, oltre alla richiesta di alcune definizioni relative alla viabilità principale, ad un più attento studio della sua struttura interna, ad una più esatta delimitazione dell'area relativa al Palazzo di Giustizia, alla individuazione di aree per servizi, parcheggi etc., si ritenne, ~~che il Comune di Napoli dovesse~~ che il Comune di Napoli dovesse anche indicare l'indice di densità da attribuire alla zona stessa, indice da sottoporre al parere di questo Consesso, prima dell'adozione formale della variante da parte del Consiglio Comunale.

In particolare si ritenne, anzitutto, che il nuovo quartiere si dovesse inserire nella struttura urbana in maniera da condizionarla con un abbassamento delle densità edilizie e o, quanto meno, evitando ulteriori incrementi delle densità edilizie stesse.

Si considerò necessario, inoltre, che il Comune, fin da detta sede, prendesse impegno affinché con il nuovo piano regolatore la densità edilizia territoriale delle zone circostanti il comprensorio in esame, o attraverso la ristrutturazione o mediante semplici regolamentazioni, non venisse a superare i 3 mc/mq., che all'interno del comprensorio

non si dovesse superare, per l'edilizia da realizzare e con la sola esclusione degli edifici pubblici, una densità massima complessiva di 4,5 mc/mq., tale cioè che si potesse, almeno in parte anche riequilibrare la densità del nuovo centro rispetto alle zone esterne.

Si ritenne dovessero considerarsi come facenti parte del comparto tutte le aree del nuovo quartiere, escluse soltanto quelle delle due zone marginali di cui al punto di ristrutturazione lungo la Via Poggioreale e del quartiere Ascarelli, ma comprensive di tutte le aree stradali, a verde ed a servizi pubblici, nonché dell'area e dei piazzali occorrenti al costruendo Palazzo di Giustizia;

Per quanto riguarda la realizzazione del centro direzionale, si ritenne di dover ribadire il punto di vista già espresso nei precedenti pareri: che cioè il Comune doveva far ricorso all'art. 8 della legge n.765 del 1967, ponendo a carico dei proprietari dell'intero comparto le opere di urbanizzazione nella misura prevista dalla legge medesima. Pertanto, si ritenne necessario che in sede di presentazione della variante questa fosse accompagnata da uno schema di convenzione che prevedesse l'assunzione da parte dei proprietari interessati degli oneri di cui sopra, nonché

l'assunzione volontaria dell'onere relativo alla cessione gratuita dell'area per la costruzione del Palazzo di Giustizia.

Per quanto riguardava la impostazione progettuale delle infrastrutture stradali e di trasporto in sede propria, si ritenne dovesse essere esaminata la loro adeguatezza tenendo presenti le caratteristiche della zona ad alto valore insediativo specie a carattere direzionale; per cui si invitò il Comune di Napoli di effettuare una accurata verifica affinché la domanda di spostamenti, originati o destinati nella zona, delle persone residenti o impiegate nei vari uffici pubblici o privati, nonché delle persone occasionalmente presenti, potesse essere adeguatamente soddisfatta senza creare congestioni o perturbazioni sulla rete viaria e sui servizi di trasporto pubblici della zona medesima e di quelle circostanti.

Comunque, si fece presente che, in vista dell'elevato numero di detti spostamenti e dell'alta concentrazione degli stessi nelle ore di punta, dato il carattere spiccatamente direzionale del comparto, nonché della capacità di smaltimento di traffico della rete stradale primaria progettata, la previsione di servire le necessità di trasporto rapido

di massa, con una fermata sulla linea Napoli-Nola-Baiano della ferrovia Circumvesuviana, risultava senz'altro insufficiente in termini di capacità, di smaltimento di traffico e di durata del viaggio, in quanto trattasi infatti di ferrovia foranea collegata solo a mezzo di una "corrispondenza" all'attestamento con la rete dei trasporti metropolitani per cui era, invece, da considerare la necessità che la zona sia direttamente servita da una delle linee di trasporto rapido metropolitane ad elevate capacità che traversi la intera città.

Per quanto riguarda le zone verdi si ritenne che esse dovessero risultare libere dalle edificazioni ed il più possibile accorpate allo scopo di renderle meglio fruibili in ragione della loro specifica destinazione di uso pubblico. A tale scopo si prescrisse che la loro superficie doveva essere calcolata al netto delle aree a verde previste per la protezione e l'attrezzatura della rete stradale;

Per quanto concerneva le aree destinate alle varie attrezzature previste dal progetto a servizio del quartiere, quali le commerciali, scolastiche, culturali, religiose, dei Vigili del Fuoco etc., oltre a dover rispettare i rapporti ed i limiti stabiliti dagli standards si ritenne fosse da

verificarsi la organicità distributiva in relazione alla ubicazione delle residenze e degli Uffici;

Per quanto riguardava l'area destinata al Palazzo di Giustizia, mentre nulla si osservò in merito alla sistemazione del relativo piazzale, si ritenne, invece, opportuno che venisse eliminato l'elemento edilizio a piastre con torre ad esso antistante, in modo che il piazzale stesso venisse di pari misura traslato;

Circa il criterio adottato nel risolvere la distribuzione dei volumi edificatori mediante elementi a piastre e torre, esso si ritenne nel suo complesso accettabile; tuttavia, allo scopo di non turbare l'ambiente anche in relazione alle caratteristiche edilizie delle zone circostanti, si ritenne conveniente che nel calcolo delle relative cubature la percentuale di volume degli edifici in elevazione fosse da mantenere sensibilmente inferiore a quella dei volumi delle piastre; allo stesso scopo le altezze massime degli edifici a torre dovevano essere proporzionalmente contenute.

Si considerò infine che il ridimensionamento della variante, per quanto riguarda la riduzione dell'indice di

cui al precedente punto, sia sul piano tecnico delle densità edificatorie, che su quello economico dei costi, fosse da attuare dagli organi competenti del Comune di Napoli nel convincimento che i criteri che devono soprintendere una sana e moderna programmazione economica urbanistica per la sistemazione di un comprensorio del tipo in questione non devono essere fondati esclusivamente su calcoli di mera convenienza finanziaria connessi con lo sfruttamento dei suoli; in quanto in detto comprensorio ~~non~~ avviene di fatto, sia sul piano urbanistico che su quello finanziario, un contemperamento di varie esigenze scaturenti dalla diversa natura degli impianti di interesse pubblico e residenziali, e, nel caso specifico, da tale contemperamento sarebbe derivato un più alto livello abitativo in ragione dei maggiori spazi a verde previsti e delle attrezzature di uso pubblico, nonché una maggiore appetibilità, nel settore delle residenze, dovuto anche alla vicinanza di molteplici e qualificate fonti di lavoro.

Variante al P.R.G. per la zona del "Drizzagno al Corso

Vittorio Emanuele", e piano particolareggiato della zona stessa - Voto VI Sezione n.473 dell'11/4/1968, con il quale si espresse il parere che le planimetrie, in scala rispettivamente 1: 1000 ed 1: 500, della variante al P.R.G. di Napoli per la zona del Drizzagno al Corso Vittorio Emanuele e del relativo piano particolareggiato, adottate dal Comune con delibera di Giunta n.87 del 3.10.1966, siano conformi a quanto prescritto con il D.P.R. di approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, emanato in data 16 marzo 1961, n.1034 e pubblicato sulla G.U. del 17-10-1961 n.239.

- Piano di zona - Varianti - Voto di VI Sezione n.919 del 16 maggio 1968 con il quale si espresse il parere che le varianti al piano di zona ed alle relative norme di attuazione adottate dal Comune di Napoli con le deliberazioni n.187 del 24 aprile 1967, n.I del 25.9.1967, n.7 e n.8 del 4.4.1968, siano meritevoli di approvazione per le ragioni esposte nei precedenti "considerato" con le precisazioni e raccomandazioni in essi contenute.

- Variante al P.R.G. 1939 per la grande viabilità del

C.C. n.42 del 1.8.1967 e n.6 del 4.4.1968 - Voto di VI Sezione n.1450 del 19.11.1968 con il quale si espresse il parere che la variante potesse essere approvata con le prescrizioni, integrazioni e stralci di cui ai relativi considerato, ed inoltre per il particolare:

Che dovesse essere data comunicazione al Comune di Napoli delle considerazioni espresse in merito al contenuto della planimetria programmatica recepita in sede istruttoria, affinché se ne potesse tenere il debito conto in sede di redazione del nuovo piano regolatore della città;

Che dovesse effettuarsi una immediata revisione delle licenze concesse dal Comune di Napoli nelle aree circostanti ai tracciati della grande viabilità e rispettive zone vincolate ai fini dell'osservanza della legge 6.8.1967 n.765 e delle norme e disposizioni locali;

Che con la maggior sollecitudine si prendessero contatti con la Soc. INFRASUD, concessionaria della tangenziale, affinché riesaminasse gli svincoli dello Scudillo e di S.Giacomo dei Capri, progettasse quello fra Capodimonte e la Doganella e facesse precedere l'attuazione dello snodo

della Solfatara dall'esplorazione archeologica della zona interessata, adattando opportunamente la costruzione dell'opera agli eventuali ritrovamenti, spostando il tracciato nei terreni siti ad ovest dell'attuale Via Campana;

Che si dovesse sollecitare l'esame del piano regolatore di Pozzuoli, giacente da anni presso quell'Amministrazione Comunale, per bloccare eventuali iniziative di edificazione nelle zone circostanti alla tangenziale, anche ai sensi dell'art. 10 della legge;

Che, valendosi delle disposizioni contenute nella legge 6.8.1967 n.765, e 18.4. 1962 n.167, si accelerasse anche con procedimenti sostitutivi, la formazione dei piani urbanistici e dei piani consorziali per l'edilizia economica e popolare nei Comuni compresi nell'area metropolitana di Napoli e in particolare quelli ricadenti nelle aree di sviluppo industriale di Napoli e Caserta;

Che il completamento verso est nella Circunvallazione Provinciale fosse prolungato, a partire da Casoria, fino a raccordarsi all'inizio dell'Autostrada per Bari.

Che le osservazioni presentate fossero da respingere in conformità con quanto espresso nelle considerazioni,

salvi i casi particolari specificati.

- Richiesta di autorizzazione preventiva per una variante al P.R.G. 1939 limitatamente alle zone interessate dal progetto di massima dell'itinerario urbano-Vomero-Foria-Piazza Carlo III - Voto di VI Sezione n. 1642 del 10.12.1968 con il quale si espresse il parere che la richiesta del Comune interessato di cui alla delibera n.4 del 29.7.1968 possa essere accolta limitatamente alle zone comprese nel progetto di massima dell'itinerario Vomero-Foria-Piazza Carlo III modificando ed integrando l'anzidetto itinerario secondo le direttive e prescrizioni esposte nel considerato del voto medesimo.

Variante al P.R.G. per il centro direzionale nella zona compresa fra il fascio dei binari ferroviari, il Corso Malta e la Via Nuova Poggioreale - Voto di VI Sezione n. 148 del 22.7.1969, con il quale si espresse il parere che la variante fosse meritevole di approvazione con prescrizioni e che le modifiche alle norme potessero essere introdotte di ufficio al sensi dell'articolo 10 della legge 17.8.1942 n.1150 e successive modifiche.

- Richiesta di autorizzazione all'adozione di varianti al P.R.G. concernenti alcune zone site a valle del Viale Colli Aminei; zone site a valle del Viale Colli Aurinei; sulla Via Nicolardi, sulla Via Camaldoli; sulla Via S.M. a Cubito; in prossimità di Via Caravaggio a monte di Via Consalvo - Voto VI Sezione n.2011 del 10.3.1970, con il quale si espresse il parere che la richiesta stessa non fosse meritevole di accoglimento per i motivi esposti nelle relative considerazioni: in particolare, alla proposta avanzata dal Comune di Napoli, si sollevò anzitutto una obiezione di carattere pregiudiziale: e cioè che il presupposto giuridico per invocare l'applicabilità dello art.10 della vigente legislazione urbanistica, concernente autorizzazioni preventive a variare le previsioni di un P.R.G. era quello delle impossibilità della realizzazione parziale di esso o quanto meno la necessità di migliorarlo.

I lotti di terreno per i quali sussisteva un precipuo interesse a costruire da parte di Cooperative edilizie venivano localizzati nella zona alta della città dove già la situazione - in confronto con un disciplinato criterio fabbricativo - era notevolmente compromessa ed appariva

estremamente necessario operare il decongestionamento. -

La densità edilizie riscontrabili nelle vaste aree già edificate erano tali da superare sensibilmente gli indici parametrici esposti all'art. 7 del vigente D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e si rilevò ancora che i quartieri, ove venivano localizzati i lotti in argomento, erano altamente deficitari in ordine alla entità delle superfici da destinare ad attrezzature collettive secondo i criteri esposti nel succitato decreto n.1444. Si ravvisò quindi opportuno che le aree a disposizione non venissero edificate per poter considerare nel nuovo P.R.G. la possibilità di utilizzarle allo scopo di mitigare le lamentate carenze.

Si ritenne, con tale parere, che altro motivo per evitare l'ulteriore accrescimento dei quartieri alti di Napoli era la nota situazione di dissesto della rete fognaria, che non consente ulteriori immissioni nelle condutture già sovraccariche.

Si rilevò, inoltre che la richiesta comunale veniva a contrastare con i criteri di difesa del verde ipotizzati dal nuovo P.R.G.

Tutte le considerazioni soprarichiamate dimostrarono che, nei casi esaminati, non si verificano i presupposti di cui al citato articolo 10 della legge urbanistica.

Non si potè, d'altra parte, condividere la considerazione svolta dall'Amministrazione Comunale sull'aspetto umano che aveva spinto lamedesima ad appoggiare le pressanti richieste delle cooperative, in quanto costoro effettuarono un acquisto di aree non destinate all'edilizia abitativa: onde si ritenne fosse anche da considerare se le vendite fossero state legittime, poichè le aree vendute non erano edificabili per uso di civile abitazione, ma soltanto per uso agricolo.

Per tutte le osservazioni sopra richiamate - pur senza voler anticipare un giudizio sul nuovo P.R.G. - sembrò doversi segnalare fin da allora la mancanza di presupposti per una modifica della situazione locale anche con nuovi strumenti urbanistici.

In merito poi al disposto del già citato articolo 25 delle norme di attuazione del nuovo P.R.G. questo Consesso ritenne opportuno precisare che dalla situazione sopra esposta discendeva l'impossibilità di considerare favorevolmente norme o disposizioni transitorie con le quali si volevano legittimare situazioni pregiudizievoli del

già precario equilibrio urbanistico dei quartieri investiti dalla proposta di variante.

- Variante al P.R.G. relativa alla zona "Due Porte all'Arenella" - Voto VI Sezione n.1850 del 12.1.1971 con il quale si ritenne non approvabile la variante stessa in quanto il Decreto del 1962 sul piano del 1958 aveva impegnato il Comune di Napoli ad un nuovo studio di tutta la zona dell'Arenella ritenuta un complesso unitario, globalmente interessata dai medesimi caratteri ambientali e paesistici, che imponevano uno studio dettagliato e comprensivo sia delle aree da vincolare a non costruzione e da destinare a parco pubblico, sia di quelle da destinare all'edificazione con particolari cautele e limitazioni.

Si desume da ciò che il Comune di Napoli non era stato legittimato a proporre una variante parziale della zona stralciata - limitata alla parte ritenuta edificabile - ma avrebbe dovuto riproporre la completa ristrutturazione di tutto il territorio tenendo presenti quei criteri chiaramente dettati dal decreto stesso.

A tale scopo si ritenne, con il detto voto, che dovesse essere svolto uno studio sull'argomento, che, prescindendo dalla semplice sistemazione edilizia, dovesse principalmente

tenere conto dei rapporti con le zone circostanti, affrontando globalmente la sistemazione di tutto il territorio, tenendo presenti tutte le finalità indicate nel decreto n.1373 del 27 luglio 1962, che dettava prescrizioni relative alla zona Vomero-Arenella.

Si osservò anche che il fatto che nel 1961 sono state sospese le costruzioni Colt e le Rondini, in ordine al preciso indirizzo assunto dal Ministero dei LL.PP. a seguito delle indicazioni di questo Consesso, dimostrava la precisa volontà di mantenere nella loro fisionomia originaria le verdi pendici della "Zona dell'Arenella" che non sole costituiscono un tradizionale paesaggio urbano, ma formano un polmone verde necessario per la città di Napoli, sempre più soffocata da costruzioni alte ed eccessivamente addensate.

In tale occasione non si ritenne di poter tenere conto dell'affermazione che il problema in argomento era stato affrontato dalla variante generale al P.R.G. adottata dal Comune nel 1969 e, in quanto non avendo questo Consesso preso all'epoca di detto parere ancora visione di tale strumento urbanistico, non aveva possibilità di esprimere un parere sulla validità delle previsioni concernenti tale zona in relazione ai problemi della salvaguardia paesistica ed ambientale ed alle dotazioni di verde pubblico della città.

Pertanto non si reputò possibile prendere in considerazione la variante in argomento che per motivi sopra citati venne respinta.

- Variante al P.R.G. relativa alla zona di Via Manzoni e Via Petrarca - voto VI Sezione n. 786 del 12/10/1971 con il quale si espresse il parere che la variante sopradetta non fosse meritevole di approvazione, in quanto la variante riguardava una limitata e frazionata estensione di territorio, dal perimetro tortuoso e privo di una chiara giustificazione urbanistica, nel suo complesso di gran lunga più modesta della zona di "Posillipo occidentale", che aveva formato oggetto dello stralcio, con il rinvio a nuovo studio; nel dispositivo del già più volte menzionato D.R.P. 22/7/1962, n. 1373, cosicchè detta variante si presentò come una nuova e diversa espressione della volontà dell'Amministrazione comunale, che non potè considerarsi implicita nel progetto originario di variante della zona di "Posillipo occidentale".

Inoltre, si riferì che dall'epoca di emanazione del citato decreto, che autorizzava lo studio di detta zona, ad oggi, erano intervenuti due fatti nuovi di fondamentale importanza; da un lato, l'entrata in vigore della legge 6/8/1967 n. 765 che, prescrivendo per la formazione degli strumenti urbanistici o della varianti a quelli

esistenti il rispetto dei noti "standard" urbanistici ed edilizi di cui all'articolo 17 della legge citata, comporta l'obbligo dello studio di zone "omogenee" quali definite dal D.M. 2 aprile 1968 (che evidentemente hanno dimensioni urbanistiche che non potevano riconoscersi alle aree della variante in esame); dall'altro lato, la adozione, da parte del Comune di Napoli, del nuovo piano regolatore generale riferito all'intero territorio comunale rispetto al quale non risultavano, nei provvedimenti adottati per la variante, elementi che configurassero un quadro di coerente sviluppo delle previsioni da quelle originarie alle nuove, cosicchè la situazione nella quale era maturata la proposta di variante risultava completamente mutata nelle premesse formali e sostanziali che allora, cioè alla data del ripetuto decreto 24 luglio 1962, consentirono di autorizzare il nuovo studio. Per tutti i susposti motivi la variante in questione non potè ritenersi preventivamente autorizzata, e mancò quindi della legittimità pregiudiziale per essere presa in considerazione.

-Il Comune di Napoli, sulla base del sopra riportato parere, con deliberazione consiliare n. 1 del 12/3/1970,

successivamente approvato dalla G.P.A. nella seduta del 27/3/70 Pref. Div.-IV n. 49127, ha adottato il nuovo PRG, su deliberazioni di proposte della Giunta Municipale n. 1 del 9.12.1969 e n. 138 del 2.3.70, che è ora qui in esame.

I criteri di impostazione e gli studi per la elaborazione del piano in questione, dettagliatamente esposti nella relazione allegata al piano, possono riassumersi come in appresso:

La caotica espansione edilizia dell'ultimo ventennio, svoltasi in senso multidirezionale ed all'insegna del massimo sfruttamento speculativo dei suoli investiti, ha cagionato più di recente -si afferma nella Relazione del Comune- un ulteriore squilibrio: quello tra residenze ed attrezzature. Si sono affastellate case su case, senza il necessario adeguamento della viabilità e dei sistemi di trasporto, sovraccaricando le infrastrutture esistenti già deficitarie, ignorando i problemi delle attrezzature collettive. Le zone di nuova espansione si caratterizzano come grosse città-dormitorio, chiuse in una vita asfittiva e diseducante, che non consente ai cittadini una compiuta espressione della propria personalità ed una convincente partecipazione alle moderne

possibilità di vita associativa.

Il tipo di sviluppo edilizio degli ultimi anni ha cagionato un altro inconveniente: l'abbandono pressochè totale del tessuto urbano di più antica formazione, ormai avviato al degrado più assoluto. Dei due più recenti episodi di risanamento di un certo rilievo (Rione Carità e Via Marittima) il primo si è risolto in una pesante operazione edilizia che non^{ha} mai assunto la dignità di intervento urbanistico, il secondo ha stentato a decollare e solo di recente sembra avviato ad una convincente ripresa.

In altri termini -prosegue la Relazione- l'orientamento degli investimenti edilizi nell'ultimo ventennio ha indotto alla formazione di una nuova Città, che è nata vecchia nella impostazione urbanistica, mentre la Città vecchia restava ancorata agli schemi ed al modello dei tempi in cui era sorta. L'espansione indiscriminata ha di fatto annullato ogni impegno di rinnovamento urbano e non è stata occasione di rinnovamento della Città.

La necessaria politica di intervento sul territorio volta a correggere questi molteplici scompensi trova peraltro (secondo il Comune) un limite obiettivo nello squilibrio fra bisogni e risorse. Talchè obiettivo primario

della politica da perseguire, e condizionare ad un tempo del suo successo, è che il sistema economico e produttivo dell'area napoletana si trasformi fino a consentire che il reddito prodotto genera possibile la formazione di risorse idonee al livello dei consumi pubblici necessari. In questa prospettiva di saldano la politica di ristrutturazione e quella di sviluppo economico della regione, in un disegno nel quale il nuovo assetto territoriale sia esso stesso incentivo di sviluppo produttivo e la politica di sviluppo sia capace di sorreggere l'impegno di ristrutturazione urbanistica.

Premessa alla illustrazione del progetto è quindi la riconsiderazione degli obiettivi fondamentali della politica sottesa al piano, come emergono, peraltro, dagli essenziali richiami prima compiuti alla complessa realtà napoletana.

Torna conto avvertire -afferma il Comune- che questa politica non si identifica e non si esaurisce, nè in termini spaziali nè temporali, con il piano regolatore di Napoli. Di questa politica il piano regolatore rappresenta infatti solo un momento ed un aspetto, riferiti allo spazio ed alla competenza propria e diretta del Comune in materia urbanistica. Esso perciò non esaurisce le

prospettive e gli impegni dell'amministrazione, che hanno trovato e troveranno nella utilizzazione di altri strumenti (~~che~~ la realizzazione individuale nel Consorzio industriale oggi, in quello intercomunale per la 167 domini) o nella partecipazione ad altre iniziative di programmazione di pianificazione (il piano di sviluppo economico regionale, il piano territoriale di coordinamento) la loro compiuta esplicazione.

Obiettivo primario resta la promozione di un adeguato sviluppo industriale, per una spinta risolutiva ai livelli di occupazione del potenziale di mano d'opera della area e per un adeguato incremento della produzione e del reddito.

Il perseguimento di questo obiettivo è legato ad un impegno politico che non si esaurisce certamente in termini urbanistici, ma che tuttavia deve trovare nell'assetto e nella attrezzatura del territorio le necessarie condizioni di attuazione. Sotto questo profilo -afferma il Comune-, le esperienze compiute con la prima fase di industrializzazione offrono una indicazione abbastanza precisa: non è pensabile che le ulteriori prospettive di

sviluppo industriale possono trovare risposta nello spazio urbano di Napoli.

Se si vuole ovviare al disordine e alla congestione che caratterizzano allo stato la conurbazione napoletana ed allentare la spinta centripeta che è all'origine del fenomeno, si impone una radicale inversione delle tendenze in atto, riorganizzando a scala più ampia attività e funzioni per un razionale uso del territorio.

In questo quadro -si sostiene nella relazione del Comune- non si può che qualificare lo spazio urbano in chiave prevalentemente direzionale e terziaria, il che sarebbe in coerenza con il ruolo e con il significato che sono peculiari alla Città, e proporre per gli insediamenti delle attività secondarie una localizzazione proiettata nell'entroterra, che inverta i flussi e le tensioni indotte.

La realizzazione di questa scelta -afferma il Comune nella propria relazione- implicherà una duplice fase: nella prima, di tempo medio, essa investirà i nuovi impianti (l'Alfa Sud ne è il primo); nella seconda, di tempo necessariamente lungo, essa potrà riguardare le

stesse industrie che oggi sono localizzate nello spazio urbano. A questo secondo obiettivo occorre, tuttavia, accostarsi con gradualismo, afferma il Comune, per non compromettere alcune preesistenze di particolare significato per l'economia locale. Il processo è condizionato a scelte di localizzazioni industriali, che risultino sufficientemente distanziate dall'arco costiero, in modo da evitare il fenomeno della conurbazione, ma tale da non scoraggiare l'afflusso dei lavoratori dalla Città (a questi criteri si ispirerebbe, secondo il Comune, il piano regolatore delle aree di sviluppo industriale ormai approvato).

Definita in tal modo la "strategia" del piano, il Comune ha espresso il significato e la portata delle scelte di fondo che esso propone. La dimensione "spaziale" del corpo urbano risulterebbe contenuta entro i limiti raggiunti dal processo di urbanizzazione, con la sola aggiunta delle previsioni di espansione raccolte dal piano 167.

All'interno di questo "spazio" si propone la definizione dell'uso del territorio attraverso le seguenti scelte fondamentali:

- il ridimensionamento delle zone industriali ad una consistenza rapportata alle esigenze delle attività produttive esistenti, liberando dal relativo vincolo quelle parti della zona industriale orientale da restituire ad altre funzioni;
- la destinazione delle parti così liberate dal vincolo industriale al soddisfacimento delle esigenze di attrezzature terziarie, rappresentante dalle funzioni direzionali che la Città sarebbe chiamata ad assolvere nel nuovo centro direzionale e dalle occorrenze dello Scalo marittimo e delle attività collegate con il Porto;
- la conservazione della parte più recente del tessuto edilizio urbano, con una previsione di interventi di integrazione delle attrezzature;
- il risanamento conservativo del centro antico, l'esaltazione della funzione turistica della zona di Santa Lucia e del Borgo marinaro;
- la completa ristrutturazione della parte degradata dell'abitato come strumento di decompressione, di risanamento e di riattrezzatura dei quartieri vecchi ma non storicamente rilevanti;

-la integrazione delle dotazioni di verde pubblico (nel quadro di un indirizzo generale di conservazione e di difesa del verde) delle attrezzature ad ogni livello (da quelle a scala metropolitana ed urbana a quello di quartiere) e delle fondamentali infrastrutture di interesse generale (rete cinemática, servizi pubblici);

-il trasferimento dell'aeroporto di Capodichino (con destinazione ad eliporto ed a verde pubblico dell'area di risulta) ad evitare le pesanti compromissioni dell'impianto urbano e della direttrice di espansione verso il territorio, alle quali induce il vincolo aeronautico.

gli Di strumenti che dovrebbero consentire ^{di} realizzare gli obiettivi e le scelte suddette sarebbero ^{riconducibili} riconciliabili secondo il Comune, ai seguenti :

-in primo luogo, un vigoroso inventivo non solo dell'intervento pubblico, ma anche dell'iniziativa privata verso un massiccio impegno nel settore dei servizi, delle attrezzature, delle attività di interesse collettivo;

-in secondo luogo, una spinta dell'edilizia verso gli interventi di ristrutturazione della parte degradata e fatiscente della Città come alternativa alla espansione a macchia d'olio dell'impianto urbano.

Per quanto riguarda il dimensionamento delle residenze, viene innanzitutto stimata in 1.051.047 la consistenza dei vani residenziali utili al 1968 (ivi compresi quelli in corso di costruzione, o comunque autorizzati, al 31/8/1968, e dei quali si dovrà verificare la realizzazione). Aggiungendo a tale cifra i 123.264 vani previsti dagli "strumenti urbanistici perfezionati" (piano 167 e saldo attivo fra demolizioni e ricostruzioni del piano per la via Marittima) o "in corso di perfezionamento" (quota residenziale del nuovo centro direzionale), si perviene ad un totale di 1.174.311 vani.

Detratto il saldo passivo degli interventi di ristrutturazione (-74.290 vani residenziali) si giunge in definitiva al netto di 1.100.021.

Assumendo poi un rapporto di un abitante per vano, si ottiene così il valore del numero di abitanti a cui -secondo il Comune- occorrerebbe riferire il proporzionamento delle attrezzature.

Questo significa che il decremento di popolazione - espresso in termini rapportati al 1981- dovrà risultare per il Comune pari a 322.050 unità; questa sarebbe la misura della "risposta che gli strumenti territoriali

dovranno fornire alle esigenze della Città di Napoli".

Secondo quanto riferito nella relazione al P.R.G., il dimensionamento della destinazione d'uso del territorio comunale trova nel proporzionamento degli spazi destinati a servizi ed attrezzature di interesse collettivo il suo punto di forza. Conviene quindi soffermarsi sui criteri che nella relazione si dichiara di aver seguito al riguardo per corrispondere all'obbligo di applicare il decreto ministeriale del 2 aprile 1968 ed alla esigenza di pareggiare le attrezzature ed i servizi alle residenze ammesse.

Le parti del territorio urbano con destinazione residenziale e mista sono stati suddivisi in ^{"ambiti"} "ambienti", e cioè in comprensori che si è inteso delimitare sulla base delle caratteristiche gravitazionali delle zone urbane in rapporto alle varie classi di servizi, dei fattori morfologici ed orografici, delle caratteristiche di omogeneità, delle ripartizioni amministrative, delle particelle censimentarie.

Gli ^{"ambiti"} ~~ambiti~~ così determinati sono stati a loro volta raggruppati in "settori urbani" tali da costituire un livello di maggiore ampiezza in funzione di at-

trezzature di livello superiore a quello relativo agli
"ambiti"
"ambienti".

Il soddisfacimento degli standards minimi previsti dal decreto interministeriale è stato considerato progressivamente: a scala di ambito; a scala di settore urbano; a scala urbana (anche con riferimento alle attrezzature di rilievo territoriale). Ciò sarebbe stato fatto in funzione dei raggi di influenza ammissibili per le diverse attrezzature e servizi e della reperibilità degli spazi necessari all'interno degli ambiti.

Il proporzionamento -prosegue la relazione- è avvenuto tenendo presente:

- a) il limite insediativo globale assunto dal piano per ^(1.100.000 ab) le ~~1.400.000~~ attrezzature a scala urbana (e le esigenze che la Città deve soddisfare in una più ampia prospettiva di servizio all'area metropolitana, per le attrezzature a scala territoriale);
- b) il limite insediativo previsto per ciascun ambito, per le attrezzature previste a scala di ambito o di settore urbano;

Una volta individuato il fabbisogno, si è operato il rilevamento delle attrezzature idonee e si è ricavato per differenza ciò che resta da fare, ai fini dei conseguenti vincoli (cfr. tab. 2 a pag. 24). Tali vincoli sono stati definiti in modo immediato e diretto sulle superfici occorrenti per le attrezzature a scala urbana ed a scala di settore urbano, con soluzioni coordinate per le attrezzature che presentano caratteristiche di interrelazione funzionale.

Viceversa, i vincoli a scala di ambito sono stati definiti in termini spaziali dovunque ciò -attesta la relazione- è stato consentito dalle aree disponibili,. Dove ciò non è sembrato possibile, questa ulteriore specificazione è stata rinviata ai piani particolareggiati (cfr. tab. 3 a pag. 26).

In ogni caso la congruità dei vincoli complessivi è garantita -afferma la relazione del Comune- dalle tabelle costruite alle varie scale, che fanno parte integrante della normativa e che definiscono il proporzionamento degli spazi riservati alle attrezzature e alle attività di interesse generale.

Per i due comprensori 167 e per il nuovo centro di reazionale le aree destinate a spazi pubblici sono più esattamente definite, poichè il piano 167 è espresso al livello di piano particolareggiato e ~~che~~ il progetto del nuovo centro direzionale -anticipato con la nota variante e recepito integralmente dal nuovo piano regolatore generale- pur non avendo le caratteristiche formali del piano particolareggiato, esprime soluzioni ad un elevato livello di dettaglio.

Particolare attenzione deve essere posta alle scelte che il progetto di piano propone per risolvere il problema delle attrezzature "nel vivo del corpo urbano di più antica tradizione"

Per l'adeguamento delle attrezzature negli insediamenti di più recente formazione si può fare assegnamento -sostiene il Comune- sulle aree libere ai margini del tessuto urbanizzato, e non comporta grossi problemi. Viceversa, per conseguire il medesimo obiettivo nei quartieri centrali della Città compresi fra il mare e le colline, non resta da fare altro che recuperare lo spazio occorrente per le attrezzature e attività collettive, con drastiche riduzioni delle capacità d'inse-

diamento nel quadro della ristrutturazione dei quartieri degradati.

Ciò è richiesto anche da quella direttiva generale di decompressione che reclama soluzioni siffatte soprattutto nei quartieri di maggiore addensamento.

A questo fine, anzichè ridurre l'edificabilità (rispetto ai valori attuali) in modo indifferenziato in tutti gli ambiti, si è ritenuto opportuno concentrare la riduzione delle capacità d'insegiamento nella zona dei Quartieri Spagnoli e nella zona in asse al corso Garibaldi, utilizzando le aree di risulta a servizio degli ambiti rispettivamente contigui.

Le "esigenze di decompressione" (che costituiscono, come si è accennato, il motivo fondamentale per la riduzione della capacità di insediamento) individuano una delle fondamentali caratteristiche del piano.

La decongestione del corpo urbano è affidata anzitutto al più ampio disegno territoriale che, prevedendo la localizzazione nell'entroterra dei nuovi insediamenti di attività secondarie (questa scelta sarebbe già operante, secondo il Comune, con il piano del consorzio industriale) ed il conseguente riequilibrio nella area

metropolitana degli stessi insediamenti residenziali (alla concretizzazione di questa scelta è rivolta la proposta del Comune per i piani consortili ai sensi della legge 167,)), pone in essere il meccanismo di incentivi che dovrebbe favorire il ridimensionamento delle residenze urbane.

La previsione di ristrutturazione che il piano formula per i quartieri "degradati e privi di interesse storico" (e che nel piano comunale ai sensi della legge 167 dovrebbe trovare il volano necessario per rendere possibili i conseguenti spostamenti insediativi) costituisce un ulteriore momento del "disegno di decompressione" della Città a scala urbana.

Ma la congestione della Città -prosegue la relazione- non è affidata soltanto alla perdita di una parte degli abitanti o ad una diversa distribuzione delle residenze nello stesso territorio urbano, è affidato anche al superamento dello schema radiocentrico, che oggi induce tutti i flussi di traffico a gravitare sull'itinerario costiero e sul centro tradizionale.

In questa prospettiva appaiono particolarmente sottolineate sulla relazione del piano due scelte, antici-

pate con le varianti ed ora accolte dal progetto del nuovo piano regolatore: la nuova grande viabilità urbana e la localizzazione del nuovo centro direzionale.

La nuova viabilità ~~si~~ afferma nella relazione- progettata in senso tangenziale al corpo urbano i traffici di attraversamento sulle due fondamentali direttrici da occidente ad oriente e da nord verso il mare.

La scelta ubicazionale del nuovo centro direzionale -che coincide con il punto di incrocio tra le due relazioni viarie fondamentali (il sistema di scorrimento a monte del senso est-ovest e quello tra la circovallazione provinciale, la Doganella^e la litoranea, che individua la nuova dorsale urbana, nel senso nord-sud) -è rivolta a determinare, a sua volta, lo slittamento dei flussi di traffico, oggi attestati sul centro tradizionale, verso l'esterno del corpo urbano.

Ulteriori contributi al decongestionamento della fascia costiera dovrebbe^{vv} essere assicurate dalle soluzioni viarie al servizio del Porto (fondate su itinerari a scorrimento veloce verso i nodi autostradali ed il sistema a monte e su una strada chiusa "a dogana" per il traffico dei containers), nonché dal sistema

metropolitano di trasporti collettivi su ferro e in sede propria, volto a portar fuori strada il movimento pendolare sulle fondamentali direttrici est-ovest e nord-sud, in collegamento con le penetrazioni infraurbane.

In questo quadro si collocano -prosegue la relazione- talune scelte di localizzazione che il piano propone per attrezzature di particolare interesse e rilievo.

La concentrazione ai margini orientali del territorio comunale delle attrezzature annorarie, in collegamento con il nuovo sistema viario, risponderebbe al duplice fine di marginalizzare il traffico diretto ai mercati generali dal territorio e dai terminals delle linee di trasporto, facendo assegnamento sulla grande viabilità urbana per la distribuzione a livello cittadino.

~~Per~~ I problemi dell'Università sono stati affrontati -secondo la relazione- sulla base dei seguenti criteri: -un limite dimensionale di 20.000 studenti, per assicurare un ordinato e soddisfacente svolgimento delle attività didattiche di sperimentazione, di ricerca;

- una localizzazione unitaria ed organica di tutti gli istituti facenti parte della stessa Università, per assicurare le relazioni interdisciplinari, soprattutto in vista della istituzione dei Dipartimenti;
- la ubicazione delle sedi universitarie "in modo integrato rispetto alla Città".

Applicando questi criteri alla situazione dell'Università napoletana se ne deduce che, per i limiti dimensionali attuali e per quelli prevedibili a medio termine, vi sarebbero le condizioni per la creazione di tre distinte Università. Di queste, una dovrebbe essere localizzata nel territorio regionale, al servizio delle zone interne e della relativa scelta dovrà farsi carico il Piano territoriale di coordinamento. La consistenza residua degli studenti dovrà essere articolata fra due sedi universitarie distinte ed organiche. Per una di queste si prevede di confermare la localizzazione nel centro antico, anche "come occasione concreta di rivitalizzazione di questa parte della Città, in termini adeguati alla dignità delle tradizioni e del significato che la storia di Napoli ad essa attribuisce".

Ma la ristrutturazione delle sedi esistenti nel Centro

antico ed il restauro architettonico degli altri complessi monumentali che potranno essere destinati agli istituti universitari esige -si afferma nella relazione- la prioritaria realizzazione della nuova Università a tempi brevi. Di qui la richiesta avanzata dal Consiglio di amministrazione della Università perchè è la localizzazione della nuova sede fosse decisa in una zona già urbanizzata, servita dalla viabilità e dai trasporti ed immediatamente utilizzabile *(Fuorigrotta)*.

(Fuorigrotta)

Invero -informa la relazione- il Comitato di piano regolatore aveva indicato ^{un'area} fra l'autostrada e la Ferrovia Napoli-Aversa, ritenendo che questa scelta fosse coerente con lo schema generale del piano e con la direttrice di apertura della Città verso l'entroterra (tanto più che le sedi universitarie napoletane sono frequentate largamente da studenti provenienti dall'area metropolitana). Ma questa indicazione avrebbe registrato una larga insoddisfazione fra studenti e docenti, preoccupati che l'esigenza di sistemazioni generali e di pregiudiziali opere di urbanizzazione avesse dilazionato ulteriormente la concreta realizzazione dei nuo

vi impianti/ Di qui una vivace richiesta di adibire a nuova sede universitaria la Mostra d'Oltremare.

A questa richiesta l'Amministrazione non ha ritenuto di poter accedere, per non distruggere l'unico comprensorio di verde organizzato che esista a Napoli e che consenta fra l'altro lo svolgimento di congressi, convegni e manifestazioni fieristiche nella nostra Città.

Si è ritenuto alla fine di localizzare la nuova Sede Universitaria fra la via Terracina e la via Cintia (salvando anche l'emergenza di Monte Sant'Angelo), tenendo conto della esistenza già nella zona del nuovo Politecnico e del verde attrezzato che consente l'utilizzo degli impianti esistenti anche al servizio degli insediamenti universitari. La immediata vicinanza dello svincolo della tangenziale dovrebbe facilitare l'accesso e il deflusso dalla zona senza intollerabili implicazioni per la viabilità locale e per quella urbana esistente, laddove la vicinanza delle reti di trasporto consentirà l'afflusso e il deflusso con i mezzi collettivi in sede propria.

Al di fuori dello schema adottato resta il nuovo Policlinico che il piano considera nella sua realtà di impianto ospedaliero. Le definitive decisioni sullo utilizzo di questo impianto non riguardano -sostiene

il Comune- il momento urbanistico, ma saranno un problema delle Autorità accademiche e di quelle statali per vari aspetti competenti.

Le conclusioni alle quali è pervenuta l'Amministrazione vanno considerate afferma il Comune nella relazione di P.R.G. non tanto in una prospettiva di rigore formale, ma in relazione alla necessità di ridare al mondo degli studenti e dei docenti fiducia nella capacità del potere pubblico di corrispondere con apertura e con realismo alla esigenza di un rapido adeguamento di attrezzature di tanto rilievo e per lo sviluppo civile ed economico.

Viene auspicato, secondo quanto riferito dal Comune, che in sede di esame tecnico del piano, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici guardi al problema con una ottica non diversa.

Un rapido cenno viene fatto alle scelte concernenti altre fondamentali attrezzature a scala urbana e territoriale.

Le previsioni per gli stabilimenti comunali si completano con l'ubicazione della nuova Centrale del Latte ai limiti settentrionali del territorio urbano e con la

scelta ubicazionale per gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi (e degli autoparchi ed officine connessi) in posizione baricentrica rispetto alle due parti, occidentale ed orientale, del territorio comunale (per non accrescere le percorrenze a vuoto dei mezzi adibiti alla raccolta).

Lo spostamento delle Carceri giudiziarie, conseguente alla scelta operata per la zona a valle della via nuova Poggioreale, offre l'occasione per proporre la riconversione dello stabilimento di pena secondo schemi più moderni, che assicurino ai detenuti la possibilità riabilitante del lavoro.

Viceversa, per gli istituti di rieducazione dei minori si propone una nuova localizzazione, opportunamente distanziata dagli istituti di pena e prossima agli opifici industriali, in conformità delle espresse richieste dell'Amministrazione Statale competente. La relativa scelta ricade su un'area sita nell'estremo lembo meridionale del territorio urbano tra Ponticelli e San Giorgio. La realizzazione del nuovo istituto di rieducazione dovrebbe consentire, fra l'altro, di liberare

Nisida per restituirla integralmente a quella funzione turistica che ad essa è naturale.

Anche il progettato centro per i liberati dal carcere trova nel piano una ^{indicazione} ~~disposizione~~ precisa, con un'area a ciò specificamente destinata a nord di Pianura.

Tutte le nuove attrezzature ospedaliere e sanitarie a scala urbana e territoriale trovano nel piano le relative previsioni e vincoli di destinazione (il nuovo Ospedale Psichiatrico provinciale, il nuovo Ospedale contumaciale, il costruendo Centro di neuropsichiatria infantile, il costruendo Palazzo per le attrezzature sanitarie provinciali). Il vincolo ospedaliero conferma altresì la destinazione dei maggiori complessi esistenti o in corso di realizzazione.

Il significato della localizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia e dei nuovi Uffici comunali nel Centro direzionale è conseguente con le decisioni ~~oifra~~ che hanno costituito oggetto di adeguata trattazione in sede di esame della apposita variante.

Accanto alle scelte generali che sarebbero "volte a valorizzare la Città e ad ampliare la sua sfera di



influenza", il piano accoglie scelte specifiche per la salvaguardia dei valori monumentali e paesistici e per il potenziamento delle attrezzature ricettive, turistiche ed alberghiere. In particolare il centro antico è assoggettato ad un intervento di restauro urbanistico ed architettonico con una significativa modificazione funzionale, che dovrebbe consentire di "restituire all'originario splendore i monumenti di incomparabile bellezza che esso accoglie e dovrà indurre alla rivitalizzazione ed alla riqualificazione della zona, in armonia con la dignità delle tradizioni di cui essa è testimonianza".

La zona che dal Borgo Marinaro va a Monte di Dio è assoggettata ad un intervento di risanamento conservativo che dovrebbe rafforzare "la sua naturale destinazione a funzioni ricettive, turistiche ed alberghiere." Ad interventi analoghi sono assoggettate la fascia litoranea prospiciente Margellina e Nisida.

Zone con destinazione a parco per attività ricettive, turistiche ed alberghiere sono previste con bassi indici di utilizzazione per garantire che gli interventi avvengano in un ampio tessuto di verde - nella zona pros-

sima ad Agnano, ai Camaldoli (con espressa destinazione al turismo sociale), e nella residua zona ineditata della ex Città universitaria; quest'ultima scelta è stata suggerita -si afferma nella relazione- dalla opportunità di non dequalificare drasticamente una zona che oggi è edificatoria, per evitare di incorrere nelle conseguenze della recente e ben nota sentenza della Corte Costituzionale. Il piano accoglie infine le proposte formulate dagli Enti turistici per una ristrutturazione del Porto di Mergellina e dell'approdo di Nisida, con l'obiettivo di adeguarne la ricettività alle crescenti esigenze del traffico turistico.

Circa gli impianti sportivi il Comune pone in evidenza, nella propria relazione, che negli incontri avuti con gli esponenti del CONI e delle organizzazioni interessate sono state puntualizzate le occorrenze per i nuovi impianti a scia urbana, talchè, il piano, oltre alla ovvia conservazione degli impianti esistenti, prevede le scelte ubicazionali di quelli in programma. La zona destinata ad impianti sportivi in contiguità del nuovo quartiere 167 di Secondigliano dovrebbe servire per il velodromo, quella prevista nel nuovo centro direzionale per il centro regionale del CONI, l'area a

monte ^{dei} ~~alle~~ Vergini per la nuova palestra di pugilato. Al quartiere Traian~~e~~ è previsto un centro polifunzionante (dove potrà trovare sede il rugby). Un centro integrato sportivo e scolastico di particolare rilievo è previsto nella zona destinata ad attrezzature nel comprensorio 167^{pl} Ponticello. Il verde di Agnano è specificamente riservato ad impianti sportivi e potrà consentire -secondo il Comune- la progettata creazione di un campo di golf.

Circa i criteri che hanno informato il nuovo sistema viario viene fatto riferimento -nella relazione del PRG.- a quanto illustrato in occasione della procedura di variante relativa alla grande viabilità, e per quanto attiene alla maglia viaria interna dei quartieri 167 e del nuovo centro direzionale, a commento dei relativi progetti, sicchè si rinvia alla relazione già svolte in quelle occasioni.

I criteri di fondo del nuovo disegno viabilistico che il Comune dichiara di aver assunto consistono nel rovesciamento del modulo radiocentrico, per aprire la Città verso l'esterno, con soluzioni differenziate a

scorrimento veloce per la viabilità primaria, al fine di restituire al traffico locale la viabilità urbana esistente e quella secondaria di progetto. Le principali arterie previste sono le seguenti :

- l'asse di scorrimento a monte costituito dalla tangenziale (Agnano, Fuorigrotta, Vomero, San Giacomo dei Capri, via Fontana, Tondo di Capodimonte, Ponti Rossi, Via Don Bosco, raccordo autostrade di Capodichino) e dalla prosecuzione verso gli estremi limiti del territorio orientale con l'asse attrezzato comunale (via Don Bosco, nuovo centro ^u direzionale, incrocio con il raccordo autostradale esterno, nuovo quartiere 167 di Ponticelli, viabilità ^{provinciale} ~~provinciale~~ verso oriente);
- l'asse di scorrimento nord-sud tangente (circumvallazione provinciale, nuovo quartiere 167 di Secondigliano, incrocio con la Miano-Agnano, piazza Capodichino, Doganella, via Don Bosco, nuovo centro direzionale, incrocio con l'asse Porto-Autostrade);
- l'asse di scorrimento nord-sud esterno (raccordo autostradale fra il casello delle autostrade A 2 ed A 17, l'incrocio con l'asse di scorrimento est-ovest ed il nodo al servizio dell'asse Porto-Autostrade e dell'imbocco dell'autostrada A 3);

-l'asse di collegamento Porto-Autostrade.

Questo sistema di viabilità primaria sarebbe destinato a proiettare tangenzialmente al corpo urbano il traffico di attraversamento delle due direttrici fondamentali est-ovest e nord-sud, quello diretto verso la grande viabilità territoriale, e quello indotto dalla sede portuale. Esso dovrebbe consentire di incanalare su itinerari a scorrimento veloce il traffico diretto al nuovo centro direzionale, ai nuovi quartieri di espansione, alle attrezzature annonarie, alle località prescelte per altre importanti attrezzature a scala urbana e territoriale.

Il sistema è integrato dall'asse litoraneo che si ripropone con soluzioni in autodottrici dovunque sia necessario salvaguardare valori paesaggistici, nella convinzione -espressa nella relazione- che la tangenziale non è di per sé sola capace di drenare il traffico nella direttrice est-ovest, come le indagini sul traffico avrebbero dimostrato.

All'interno del centro urbano si propongono alcuni itinerari di particolare significato al livello della viabilità secondaria, quali l'itinerario mediano in direzione est-ovest, che si salda con quello proveniente

da Capodimonte (per rafforzare la direttrice interna nord-sud) e con quelli provenienti dal Vomero verso Carlo III. Da queste scelte ritorna il c.d. problema della parallela a via Roma che il piano considera, si afferma, "in una prospettiva del tutto nuova". Va ricordato al proposito che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell'esame del P.R.G. 1958 espresse le sue preoccupazioni al riguardo anche in ragione degli sventramenti che un'arteria siffatta avrebbe comportato.

Nel progetto di piano in esame, la ristrutturazione dei Quartieri spagnoli emerge non come conseguenza dell'apertura di una nuova arteria, ma come una esigenza autonoma, determinata dalla duplice necessità di decomprimere il centro urbano e di dotarlo delle necessarie attrezzature.

Se la ristrutturazione dei Quartieri spagnoli è una esigenza comunque da accogliere e senza alternativa, non si vede perchè si debba rinunciare, afferma il Comune, "a realizzare, con l'occasione, quel rafforzamento degli itinerari mediani che le esigenze del traffico interno reclamano". Tanto più che, se si vuole liberare il centro antico dal traffico automobilistico, bisogna

offrire una alternativa nel cuore della Città, al di fuori della cosiddetta "zona storica", al traffico che oggi fa assegnamento sulla strettoia di San Sebastiano.

Il disegno viario si completa con tutti gli interventi a livello secondario volti a collegare con la viabilità primaria quella urbana esistente, a rafforzare alcune relazioni, a servire i nuovi quartieri di espansione (piano 167) e quelli interessati da interventi in corso (quartiere Traiano) o in programma (nuovo centro direzionale).

Nella relazione comunale viene sottolineato che nelle soluzioni definitive sono state rispettate tutte le prescrizioni del Consiglio Superiore, espresse nel voto sulla variante della grande viabilità. In particolare è stato completamente ristudiato lo svincolo della tangenziale Montedonzelli-Capodimonte, con soluzioni che salvaguardano radicalmente le pendici a verde dello Scudillo (sottoposte al regime del parco privato vincolato), e sdoppiando lo svincolo in due distinte uscite, su via Fontana e sul Tondo di Capodimonte; è stato soppresso lo svincolo su via Argine del raccordo autostra-

dale esterno, che sarebbe stato un inutile doppione del nodo di Barra; l'asse verso Ponticelli ha caratteristiche di grande viabilità solo verso oriente, mentre le derivazioni dal nodo sito al vertice nord-orientale dal quartiere 167 verso il sud sono declassate a collegamenti di quartiere.

Sono inoltre state assoggettate al regime della fascia di rispetto tutte le aree comprese all'interno dei nodi e degli svincoli della grande viabilità e quelle comprese nei triangoli di visibilità agli incroci esterni.

Secondo il Comune, la precisazione del regime urbanistico delle aree libere investite dalla tangenziale avrebbe sdrammatizzato il problema delle dimensioni delle fasce di rispetto, nella misura in cui risulta che la progettazione del grande itinerario di scorrimento a monte non induce ad alcun appesantimento degli insediamenti residenziali che resterebbero attestati sulla consistenza ormai raggiunta.

Con l'occasione sono stati definiti i problemi connessi con i nodi della Doganella, evitando qualunque interferenza con la continuità di esercizio dell'Alifana ed ogni pregiudizio alla continuità di produzione della cristalleria esistente su via Don Bosco, nonchè

attenuando gli inconvenienti derivanti dalla realizzazione dello svincolo dalla tangenziale per il grande complesso della Fondazione Banco Napoli.

Circa lo studio della ~~viabilità~~ viabilità secondaria per i collegamenti interni fra le colline e il centro si afferma di aver tenuto conto delle indicazioni espresse dal Consiglio Superiore nel voto sopra citato, precisando che lo studio non esaurisce la sua attenzione nell'esame della grande viabilità ma la estende a tutti gli aspetti all'epoca sottoposti dall'Amministrazione Comunale.

Le soluzioni accolte per i trasporti si ispirano pro- segue la relazione - al criterio di legare funzionalmente, con una rete urbana di tipo metropolitano, i terminals delle penetrazioni infra-urbane e delle linee ferroviarie sicchè "ne derivi un sistema di trasporti a proiezione ed ambito territoriale, che nello spazio urbano trovi il suo nodo di saldatura, di scambio, di collegamenti."

I terminals dai quali si è fatto derivare il sistema urbano sono costituiti:

- a) dalla stazione ferroviaria di Campi Flegrei ad occidente ;

- b) dal terminale delle linee Circumflegrea e Cumana;
- c) dal nodo ferroviario di piazza Garibaldi;
- d) dalla testata delle linee gestite dalla S.F.S.M.;
- e) dal progettato raccordo esterno di Ponticelli fra le linee della Circumvesuviana ed il ramo per Nola e Baiano;
- f) dal terminale della Piedimonte d'Alife, che si prevede - in sede di ristrutturazione di quella ferrovia- di arretrare a Secondigliano.

Il collegamento fra questi punti di attestamento delle penetrazioni extra-urbane è assicurato, nelle previsioni di piano:

-da una linea metropolitana di progetto che muove dai Campi Flegrei (in prosecuzione della Cumana da Bagnoli) sottopassa la collina di Posillipo, si attesta sulla Riviera di Chiara e sulla Marittima (per servire direttamente il Beverello e il Porto) fino al Mercato, prosegue per corso Garibaldi (incrocio con il terminale della Vesuviana) e per piazza Garibaldi (incrocio con la direttissima e le F.S.), passa in fregio al nuovo centro direzionale e prosegue fino all'incrocio, in

territorio di Ponticelli con il progettato raccordo esterno fra le linee della Vesuviana ed il ramo per Nola e Baiano;

-da un duplice ramo di progetto che collega la parte alta della Città (terminale di Secondigliano della Piemonte ^{d'Alife} d'Alife) con la linea prima descritta, per un verso, attraverso il Cardarelli, l'Arenalla, il Vomero Montesanto (incrocio con la Cumana e la direttissima) e Piazza ^{Borio} Borsa e, per l'altro, attraverso Capodichino e Piazza Nazionale.

Nella relazione comunale viene posto in evidenza che, nell'intento di integrare il sistema con le soluzioni necessarie a coprire l'intera area urbana, e perciò di progettare una maglia di linee metropolitane atte ad incentivare l'uso dei trasporti collettivi in modo organico e generale, l'Ufficio ai Trasporti del Comune, come contributo alla elaborazione delle scelte di piano regolatore, ha proposto alcune soluzioni integrative, rappresentate dai seguenti collegamenti che si sovrappongono a quelli precedentemente indicati :

-una linea mediana nel senso est-ovest, da realizzare allacciando la stazione di testa della Cumana e Circumflegrea con piazza Nazionale, da innestare sulla prose-

cuzione per Ponticelli della linea proveniente dalla litoranea;

- una linea est-ovest a monte, che da Carlo III perviene, toccando il Museo e Salvator Rosa, alla zona alta del Vomero e a corso Europa, per terminare ai Campi Flegrei;
- una ulteriore linea volta ad allacciare il Vomero, la Arenella e Materdei, con via Roma e San Ferdinando.

Le soluzioni accolte dal piano per i trasporti sono integrate con "scambiatori" ed altri impianti di collegamento, nei punti di incrocio delle diverse reti (e, per la zona collinare, nei punti di contatto con le funicolari esistenti, delle quali è previsto il rammodernamento) e con parcheggi per consentire lo scambio automobile/mezzo pubblico, al fine di alleggerire la circolazione veicolare interna.

Le previsioni relative ai parcheggi sono espresse in due diversi modi.

Per quelli a scala urbana il vincolo delle relative aree è specificamente stabilito dalla tavola generale di piano, sicchè potranno essere realizzati con i piani particolareggiati previsti per la viabilità, i trasporti e le attrezzature connesse.

Per quelli a scala di quartiere la previsione è espressa nei vincoli di destinazione definiti dalle tabelle di ambito. Le soluzioni specifiche dovranno essere precisate nei piani particolareggiati relativi agli ambiti o alle zone di riferimento.

Secondo la relazione comunale al P.R.G. in esame il problema dei trasporti dovrà trovare in sede territoriale più ampio approfondimento per garantire che si realizzi un completo sistema a dimensioni comprensoriali, capace di corrispondere alle esigenze di mobilità della intera area. Questo obiettivo è largamente condizionato alla costruzione delle opere ferroviarie necessarie a trasferire al di là del Vesuvio il traffico pesante di attraversamento ed a restituire alla rete dell'area una funzione metropolitana. Solo il piano territoriale di coordinamento, si afferma, potrà quindi adottare le previsioni necessarie.

Secondo il Comune il discorso sui trasporti esige ancora qualche considerazione sullo scalo marittimo e su quello aereo.

Il Porto di Napoli è "destinato ad un sicuro e promettente sviluppo" non solo in funzione dei nuovi insediamenti produttivi dell'area regionale e delle nuove

attrezzature programmata al servizio del traffico marittimo (quale il superbacino), ma per le più ampie prospettive aperte dalle grandi infrastrutture viarie e dalle scelte di pianificazione delle Regioni contermini.

Sembra ormai assodato -afferma la relazione- che il piano del Lazio abbia abbandonato la direttrice di sviluppo Roma-Latina, prendendo invece in considerazione quella segnata dall'autostrada del Sole verso Frosinone. Questo significherebbe il superamento dell'idea di appoggiare i traffici via mare sul porto di Civitavecchia e la naturale proiezione verso il porto di Napoli.

Analoghe prospettive si aprirebbero nei confronti delle altre Regioni contermini, per le interrelazioni segnate dalle direttrici delle autostrade per le Puglie e la Calabria, dalla "basentana", dal collegamento in progetto con il Molise e l'Abruzzo.

Ma il discorso -prosegue la relazione- potrebbe investire più larghi orizzonti "se è vero che la congestione del porto di Genova comincia a dar corpo all'idea che, perfino per i traffici diretti al Nord, possa essere preferibile utilizzare Napoli, con il prosieguo via autostrada delle merci, alle soste di settimane fuori banca a Genova".

Per dare concretezza a queste prospettive occorrerebbe -secondo il Comune- garantire a livello urbanistico due condizioni essenziali:

- a) il più rapido accesso dalle autostrade al Porto;
- b) una adeguata consistenza di aree al servizio dei traffici e delle attività portuali (specialmente in vista della containerizzazione del traffico merci).

Le soluzioni viabilistiche che il piano accoglie sono finalizzate alla prima esigenza, non solo con l'asse che dal progettato nodo di Barra conduce alla cinta portuale attuale, ma con l'altro asse di collegamento con la litoranea di San Giovanni "sia per l'ipotesi che il Porto in futuro sia ampliato in quella direzione", sia per offrire una alternativa ai traffici diretti al Porto ove la relazione fondamentale si dimostri insufficiente. Le fasce verdi previste sul raccordo autostradale esterno dovrebbero consentire più che il raddoppio della penetrazione autostradale dal territorio, in modo da fronteggiare qualsiasi occorrenza futura.

Circa le aree da vincolare al servizio del Porto, il Comune osserva che il problema non potrà mai trovare compiuta soluzione nello spazio urbano. Di qui la previsione di una strada chiusa "a dogana", che consenta il

diretto collegamento dell'@ cinta portuale con le aree di deposito che il Porto dovesse in futuro acquisire nel territorio, soprattutto per il traffico dei containers.

Per la scelta dell'aeroporto, secondo il Comune, il piano di sviluppo del territorio esige l'impianto di un adeguato scalo aereo, "quanto meno di dimensioni continentali", al servizio di Napoli e della Regione. Essendo noto che Fiumicino è ormai saturo e non è possibile prevedere nuove piste in aggiunta a quelle esistenti e all'altra in via di realizzazione, occorre uno scalo-bis di tipo intercontinentale a distanza conveniente, cui l'area napoletana potrebbe offrire condizioni idonee.

Viene affermato altresì, che la creazione di un grande scalo aereo nella pianura napoletana è reclamata dalle iniziative in corso nel settore dell'industria aeronautica che già vanta nella zona una tradizione non recente e di grande prestigio.

Viene osservato dal Comune, a tale proposito, che l'area aeroportuale di Capodichino, non può sopperire alle nuove esigenze dei traffici aerei dell'area, mentre per converso costituisce un pesante pregiudizio proprio per la direttrice di apertura della Città verso l'entroterra. Inoltre le implicazioni del vincolo

aeronautico, che se formalizzate, comporterebbero l'ab-
battimento di monumenti insigni (la Reggia di Capodi-
monte e lo stesso Sant'Elmo) e di una parte apprezzabi-
le degli edifici investiti dal cono di involo.

L'Amministrazione ha chiesto immediatamente decisio-
ni per la scelta ubicazionale del nuovo impianto. A ta-
le proposito viene mosso dal Comune stesso un rilievo
alle ipotesi di assetto territoriale, che questa indi-
cazione non avrebbe fornito per cui si riserva di sol-
levare il problema, quando in sede regionale ci si e-
sprimerà sull'assetto territoriale.

Il piano propone lo spostamento dell'aeroporto di Ca-
podichino, destinando l'area di risulta nella gran par-
te a verde pubblico anche "per tagliare corto ad ogni
speculazione sulla presunta esistenza di secondi fini"
e per il resto ad aliporto, si da collegare i nodi auto-
stradali e la Città con il nuovo scalo aereo nel modo
più rapido.

Per quanto riguarda lo spazio riservato alle attivi-
tà terziarie nella normativa sulla destinazione d'uso
del nuovo centro direzionale e nella riconversione del-
le parti centrali del corpo urbano (zona in asse al cor-
so Garibaldi e Quartieri spagnoli) destinate in preva-

lenza a servizi ed attività collettive, nella relazione comunale viene sottolineato che la zona in asse al corso Garibaldi, per la sua funzione di cerniera fra Porto, Stazione ferroviaria e viabilità diretta alle penetrazioni territoriali, è suscettibile di offrire significative possibilità di razionalizzazione, ad un livello di maggiore qualità, delle attività commerciali ed alberghiere che già allo stato caratterizzano questa parte della Città. Lo sviluppo dei trasporti collettivi e la possibilità di realizzare nelle cubature entro terra adeguati parcheggi ed autosili sono destinati ad accrescere il richiamo e la ricettività delle citate zone (centro direzionale e sottozona C 3) ai fini dello sviluppo delle attività commerciali e del turismo di affari.

Viene previsto il mantenimento della Mostra d'Oltremare ad una funzione che pur non avendo ancora raggiunto il massimo della sua espressione, rappresenterebbe tuttavia un periodico richiamo di operatori commerciali in settori specializzati.

Anche a scala minore, le previsioni relative ai centri di quartiere individuano le zone baricentriche dei diversi ambiti per una preferenziale collocazione delle

attività terziarie di maggiore livello, al fine di consentire l'attuazione integrata di un sistema di servizi ed attività collettive abbastanza diffuso e decentrato.

Secondo la relazione comunale, la considerazione del rapporto fra il nuovo P.R.G. di Napoli ed i precedenti piani "particolari" o "parziali" (relativi a zone e quartieri determinati di Napoli) o "settoriali" (quello della zona industriale), fatti salvi al piano '39, torna utile per comprendere e legittimare l'abrogazione, con l'adozione del nuovo P.R.G. di tutti questi strumenti urbanistici particolari o speciali.

L'abrogazione opererà secondo il Comune ex nunc. Ciò significa che a partire dalla data in cui avrà vigore il nuovo P.R.G. cesseranno di avere efficacia -salvi gli effetti già prodotti- tutti i piani parziali o settoriali a suo tempo adottati in forza di leggi speciali e recepiti dal piano '39. La disciplina del territorio urbano è integralmente ed esclusivamente ricondotta al nuovo P.R.G., nel superamento di ogni anacronista coesistenza di strumenti urbanistici diversi ed eterogenei. A questo fine è rivolto l'ultimo comma dell'art. 25 della normativa che recita: "Salvo quanto stabilito nelle precedenti norme di attuazio-

ne, è abrogato qualsiasi provvedimento generale o particolare, disposizione, statuzione, atto o regolamento incompatibile con il presente Piano Regolatore Generale".

La normativa fa salvi invece nella misura e nei modi in cui li recepisce come parte integrante del P/G.R.:

- il piano di ricostruzione della via Marittima;
- il piano comunale ai sensi della legge 167;
- le soluzioni anticipate per il:nuovo centro direzionale con l'apposita variante in corso di perfezionamento;
- le soluzioni adottate con le procedure di variante intraprese per risolvere alcune questioni pendenti relative alle cooperative edilizie.

Queste decisioni sono assistite, secondo quanto riferisce il Comune, da motivazioni diverse? Per quanto attiene al piano 167 ed alla variante per il nuovo centro direzionale si tratta di decisioni che sarebbero perfettamente coerenti con le soluzioni generali di piano, anticipate rispetto al complessivo disegno solo per avviare in concreto la politica di ristrutturazione urbanistica della Città ed evitare che ogni intervento fosse rinviato ai tempi necessariamente occorrenti per la compiuta definizione del complesso procedimento di pianificazione generale.

Per la via Marittima, si tratterebbe di una decisione di opportunità che prescinde volutamente da ogni verifica in termini attuali delle soluzioni urbanistiche accolte a suo tempo dal piano di ricostruzione, per evitare che questo contrastato episodio resti a mezzo con una obiettiva disparità di condizioni fra i comparti che hanno potuto ultimamente realizzare i propri edifici e quelli che sono stati paralizzati, per difficoltà in larga parte derivanti dalla Pubblica Amministrazione (la lentezza della realizzazione dei tracciati viari per l'inadeguatezza dei fondi a disposizione e le difformità a suo tempo rilevate fra i grafici del piano di ricostruzione e l'effettivo stato dei luoghi che ha richiesto varianti di adeguamento).

Per la variante c.d. delle cooperative, si tratterebbe di coerenza con una decisione equitativa accolta all'unanimità dal Consiglio Comunale. Sulle ragioni che hanno indotto ad una soluzione sofferta nulla si aggiunge rispetto alla relazione con la quale a suo tempo l'Amministrazione ha prospettato al Consiglio i relativi provvedimenti.

Non è stato necessario invece fare salva la variante per la nuova grande viabilità, dal momento che le relative previsioni sarebbero integralmente riprodotte

nel nuovo P.R.G., con gli stralci e le prescrizioni di cui al voto n. 1450 in data 19 novembre 1968 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (VI sezione).

Gli annennati strumenti urbanistici già perfezionati (piano di ricostruzione e piano 167) e in corso di perfezionamento (variante del nuovo centro-direzionale) non sono soltanto fatti salvi, ma sono recepiti come parte integrante del nuovo P.R.G. ed espressi negli elaborati cartografici e nella normativa con il linguaggio e la simbologia del nuovo piano. Ciò risponde al fine di ricondurre al P.R.G. tutta la normativa urbanistica concernente il territorio comunale e di rendere prevalente il P.R.G. in caso di difformità rispetto agli strumenti recepiti.

Nella relazione di evidenza che siffatta difformità esistono, sia pure in termini del tutto marginali, e si concretano:

- a) nelle prescrizioni con le quali il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato la variante generale del piano 167 (che il P.R.G. traduce nelle corrispondenti modifiche dei grafici);

- b) nella estensione del regime previsto dal piano 167 alle aree delle case operaie FIAT intercluse fra i lotti A e B del comprensorio di Ponticelli in conformità della riserva espressa nella deliberazione con cui è stata a suo tempo approvata la variante generale del piano 167;
- c) nella estensione del regime previsto dal piano 167 ad un'area non ancora utilizzata del quartiere CEP-Traiano, destinata alla edilizia popolare (in aggiunta a quelle assoggettate allo stesso trattamento nella procedura di approvazione del piano 167 ed ormai pressochè interamente utilizzate);
- d) nella precisazione delle prescrizioni grafiche sulla destinazione d'uso delle aree assoggettate al piano 167, che la nuova cartografia di base allestita dall'Amministrazione ha consentito di esprimere in termini aderenti allo stato dei luoghi;
- e) nella soppressione della previsione del nuovo mercato ittico contenuta nel piano di ricostruzione della via Marittima; in coerenza con le scelte più generali ed organiche accolte dal P.R.G. per le attrezzature annonarie comunali.

Per il piano 167 si impone una variante per le aree assoggettate estensivamente al piano, al fine di integrare la procedura con gli adempimenti richiesti dalla natura di p.p.e. che ha questo strumento urbanistico. Quanto al resto si tratterebbe per un verso di modificazioni dichiarative (quelle conseguenti al ricordato voto del Consiglio Superiore, già introdotte con il decreto Ministeriale di approvazione della variante generale al piano 167 e che il P.R.G. si limita a rendere graficamente chiare ed obiettive) e per l'altro di marginali rettifiche alla destinazione d'uso delle aree già assoggettate al piano 167, talchè è sufficiente la sopravvenuta norma di P.R.G.

In ogni caso, dopo l'approvazione del Piano regolatore, sarà opportuno procedere ad una variante di adeguamento dal piano 167.

Ad esaurire il tema dei rapporti fra il nuovo P.R.G. ed i progressi strumenti urbanistici, la relazione comunale fa un accenno anche al problema delle lottizzazioni, richiamando la legge di approvazione del piano '39 che recita all'art. 5: "Per l'ampliamento dell'abitato, in mancanza di piani particolareggiati approvati le nuove costruzioni saranno consentite soltanto in

base a piani di lottizzazione, che dovranno essere approvati dal Comune sempre in conformità dei criteri di zonizzazione fissati dal piano regolatore generale".

Secondo le affermazioni del Comune il rapporto fra lottizzazioni e zonizzazioni non ne risulta ben definito in quanto secondo la lettura più rigorosa del testo conformità significa rispetto -a monte della lottizzazione- della destinazione d'uso stabilita per le varie parti del territorio urbano in sede di zonizzazione. Ma vi è stato chi ha sostenuto, afferma il Comune, che conformità significa soltanto rispetto della normativa prevista dalla zonizzazione per una delle ipotesi di identificazione e non anche dei vincoli di destinazione d'uso del territorio posti dal piano regolatore.

Sta di fatto che, in assenza di piani particolareggiati, il Comune afferma che si è fatto ampio ricorso allo strumento della lottizzazione per l'ampliamento dell'abitato e che non sempre si è dato dell'art. 5 l'interpretazione più rigorosa.

L'attenzione riservata alla realtà del sottosuolo ed ai connessi problemi di statica e di sicurezza del suolo non si esaurisce - afferma il Comune- nella decisione concernente il comprensorio SPEME.

Viene al proposito ricordato che i suggerimenti espressi dalla Commissione per il sottosuolo al livello urbanistico possono così sintetizzarsi:

A-Contenere lo sviluppo edilizio delle zone del Vomero alto, Arenella, Pigna, San Giacomo dei Capri, Camaldoli e sul versante della collina vomerese che parte dalla direttrice via Cilea - Corso Europa - Via Tasso e scende al Corso Vittorio Emanuele, fino a quanto non saranno state eseguite le opere necessarie ed idonee per sanare le deficienze statiche e funzionali che oggi si constatano.

B-Non procedere al rilascio di nuove licenze edilizie nelle zone di cui alla convenzione SPEMR.

C-Sottoporre a piani particolareggiati di restauro urbanistico le seguenti zone della Città:

- a) zona Materdei - Vergini - Sanità;
- b) zona del centro antico;
- c) zona Montesanto - Ventaglieri;
- d) zona dei quartieri spagnoli;
- e) collina di Pizzofalcone,
- f) parte di Chiaia compresa fra via Nicotera, via Chiaia, via dei Mille, via Crispi, corso Vittorio

Manuale, Stazione della Cumana e Stazione della
Funicolare centrale.

D-Subordinare gli insediamenti previsti dal piano 167
alla preventiva progettazione delle necessarie opere
di fognatura ed in modo particolare del nuovo collet-
tore pluviale al servizio della zona nord-orientale
ed alle opere integrative per la ^{canalizzazione} caratterizzazione
delle acque nere.

Confrontando questi suggerimenti con le scelte del nuovo P.R.G. il Comune pone in evidenza che:

- 1) l'edificazione residenziale in tutte le zone collinari è bloccata dalla norma di conservazione, e gli interventi per la integrazione delle attrezzature pubbliche e di interesse collettivo sono subordinate ai p.p.e.;
- 2) l'ulteriore edificazione del comprensorio SPES è preclusa dal mancato recepimento nel P.R.G. della lottizzazione, per le ragioni prima ricordate;
- 3) le zone per le quali la Commissione suggerisce i piani di ristrutturazione sono assoggettate a previsioni del genere, sia pure atteggiate in modo diverso, per la diversità delle condizioni e destinazione (risanamento conservativo per il centro antico e Pizzofalcone. Ristrutturazione urbanistica per le altre);
- 4) la realizzazione dei nuovi quartieri 167 è accompagnata da adeguate previsioni di urbanizzazione (fra le quali in primo luogo le opere fognarie, ormai in corso di progettazione esecutiva ed interamente finanziate).

La realtà del sottosuolo sarà adeguatamente valutata

- prosegue la relazione - su una scala di maggior dettaglio nello studio dei p.p.e. ed in questa previsione, nel quadro degli studi del piano; l'Amministrazione sta pertanto a termine il rilievo al mille di tutte le opere esistenti nel sottosuolo urbano, perché se ne tenga conto nei piani di ristrutturazione.

Il testo delle norme di attuazione del P.R.G. adottate con la deliberazione n. 1 del 12.3.1970 dal Consiglio Comunale risulta composto di n. 25 articoli, di n. 29 tabelle, contenenti i rapporti gli indici ed i valori limiti relativi a n. 29 ambiti, e di n. 5 tabelle, relative alle aree destinate a concentrazioni di servizi ed attrezzature di settore urbano.

La divisione in zone (e relative sottozone) del territorio comunale è contenuta nella tavola 3 del Piano Regolatore generale, ed è espressa mediante differenti colorazioni e simbologie esplicative.

Le zone (e sottozone) in cui è ripartito il territorio comunale sono così definite:

ZONA A - CONSERVAZIONE: SOTTOZONA A 1: Conservazione dell'edilizia esistente; SOTTOZONA A 2: Conservazione dell'edi

lizia residenziale esistente con integrazione di attrezzature e servizi; SOTTOZONA A 3; Conservazione dell'edilizia esistente con possibilità di ristrutturazione a parità di volumi esistenti.

ZONA B - RISANAMENTO CONSERVATIVO; SOTTOZONA B 1: Risanamento conservativo e restauro architettonico ed urbanistico; SOTTOZONA B 2: Risanamento conservativo con prevalente utilizzazione ricettiva, turistica ed alberghiera.

ZONA C - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA; SOTTOZONA C 1: Ristrutturazione con integrazione di residenze e servizi; SOTTOZONA C 2: Risanamento e ristrutturazione edilizia; SOTTOZONA C 3; Ristrutturazione con prevalente utilizzazione per attrezzature e servizi, nonché per attività terziarie; SOTTOZONA C 4: Ristrutturazione con prevalente destinazione turistico-alberghiera.

ZONA D - ESPANSIONE E COMPLETAMENTO; SOTTOZONA D 1: Nuova edilizia residenziale; SOTTOZONA D 2: Aree assoggettate al piano di ricostruzione per la nuova via Marittima.

ZONA E - CENTRI DIREZIONALI: SOTTOZONA E 1: Edilizia di tipo direzionale e misto; SOTTOZONA E 2: Attrezzature direzionali dei nuovi quartieri di espansione; SOTTOZONA E 3 ; Centri di quartiere.

ZONA F - ZONA PORTUALE: SOTTOZONA F 1 : Area portuale; SOTTOZONA F 2 ; Area per attrezzature e servizi connessi con le attività portuali.

ZONA G - IMPIANTI PUBBLICI A SCALA URBANA E TERRITORIALE: SOTTOZONA G 1: Edifici pubblici di rilievo urbano e territoriale; SOTTOZONA G 2: Attrezzature universitarie e per istituti di cultura e ricerca; SOTTOZONA G 3: Attrezzature ospedaliere; SOTTOZONA G 4: Attrezzature comunali per i mercati, l'annona e la nettezza urbana; SOTTOZONA G 5: Area destinata a sede del nuovo carcere e dei nuovi istituti di rieducazione; SOTTOZONA G 6: Parco ferroviario e grandi parcheggi a scala urbana; SOTTOZONA G 7: Parte dell'area dell'aeroporto esistente da destinare ad eliporto.

ZONA H - VERDE ATTREZZATO: SOTTOZONA H 1: Parco di attrezzature integrate; SOTTOZONA H 2: Attrezzature sportive per competizioni di massa; SOTTOZONA H 3: Verde attrezzato

con impianti turistici; SOTTOZONA H 4: Aree cimiteriali.

ZONA I - VERDE PUBBLICO: SOTTOZONA I 1: Parco di particolare interesse paesistico e ambientale; SOTTOZONA I 2 Verde a parco pubblico; SOTTOZONA I 3: Parte dell'area dell'aeroporto esistente da destinare a verde pubblico.

ZONA L - AREE E PARCO PRIVATO: SOTTOZONA L 1: Parco Privato vincolato; SOTTOZONA L 2: Parco privato per attrezzature alberghiere, turistiche e di tempo libero; SOTTOZONA L 3: Parco privato per attrezzature ricettive ed assistenziali con indice di fabbricabilità fondiaria di 1,5 mc/mq; SOTTOZONA L 4: Parco privato per attrezzature ricettive ed assistenziali con indice di fabbricabilità fondiaria di 1 ^{mc}/_{mq}.

ZONA M - ZONA AGRICOLA

ZONA N - ZONA INDUSTRIALE

FASCIE DI RISPETTO E ZONE VINCOLATE.

Per il rispetto dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e misti e quelli destinati a servizi pubblici e ad attività collettive, a norma del citato decreto interministeriale 2.4.68, le parti del territorio comunale destinate ai ripetuti insediamenti sono suddivise nei seguenti "comprensori organici", de-

nominati "ambiti":

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1-Pianura | 16-Zona Direzionale attuale |
| 2-Agnano | 17-Centro antico |
| 3-Bagnoli | 18-Piazza Carlo III - Ponti Rossi |
| 4-Fuorigrotta | 19-Mercato - P.za Garibaldi |
| 5-Posillipo | 20-Vasto - Poggioreale |
| 6-Montebello | 21-Capodichino |
| 7-Soccavo | 22-Nuovo centro Direzionale |
| 8-Chiaia | 23-Gianturco |
| 9-Vomero-Arenella | 24-S. Giovanni |
| 10-Chiaiano | 25-S. Arpino |
| 11-Montecalvario | 26-Barra |
| 12-Vergini | 27-Ponticelli |
| 13-Colli Aminei | 28-Quartiere 167 di Ponticelli |
| 14-Secondigliano | 29-Camaldoli |
| Marinella | |
| 15-Quartiere 167 di
Secondigliano | |

La delimitazione, la consistenza territoriale e la numerazione distintiva degli ambiti sono definite dalla tavola 6 del Piano Regolatore generale.

Gli ambiti sono, a loro volta, raggruppati nei seguenti settori urbani:

- I - occidentale (Pianura, Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo);
- II - sud-occidentale (Posillipo, Chiaia);
- III - Centrale (Montedidio, Montecalvario, Vergini, Zona direzionale attuale, Centro antico);
- IV - collinare (Vomero, Arenella, Colli Aminei, Camaldoli);
- V - nord-orientale (Chiaiano, Secondigliano, Capodichine, San Pietro a Patierno);
- VI - centro orientale (Piazza Carlo III - Pontf Rossi, Mercato - Piazza Garibaldi, Nuovo Centro Direzionale, Gianturco, S. Arpino, Vasto, Poggioreale);
- VII - Sud-orientale (S. Giovanni, Barra, Ponticelli, Quartiere 167 di Ponticelli).

Il proporzionamento degli spazi pubblici e quelli comuni, che riservati ad attrezzature e servizi, alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi, si esprime al livello di ambito, di settore urbano o a scala urbana, in rapporto al livello delle diverse attrezzature e servizi, ai raggi di influenza ammissibili, alla reperibilità di aree

idonee all'interno degli ambiti o all'infuori dei relativi perimetri, in conformità delle prescrizioni della tavola 3 del piano regolatore generale, nonché delle tabelle allegate alla presente normativa e che di essa fanno parte integrante.

Alle attrezzature ed ai servizi da localizzare nella concentrazione a scala di settore urbano sono riservate le aree specificate nella tavola 6 del Piano Regolatore Generale, numerate progressivamente in modo da consentire il preciso riferimento, nelle tabelle di ambito, alla ubicazione prescelta per le attrezzature e servizi da localizzare nelle concentrazioni stesse.

Nella fase istruttoria del presente esame, sono pervenuti da parte delle varie Amministrazioni dello Stato i pareri che qui di seguito si riportano:

- La Soprintendenza ai Monumenti della Campania con nota 21671 del 17/12/71, ha comunicato il proprio parere in merito al P.R.G. raggruppando per chiarezza di esposizione gli argomenti per "Zone", pur tenendo ferma, l'unitarietà di giudizio su tutta la problematica del Piano, nei seguenti termini:

"Zona B - risanamento conservativo -

La sottozona B 1 (lettera a) dell'art. 8, di restauro urbanistico e architettonico è racchiusa tra Via Forgia, mura Aragonesi restrostanti la Via Cesare Rossaroli, Piazza Capuana, Via Maddalena, Via Dell'Annunziata, Via Colletta, Via dell'Arte della Lana, Università, Piazza Gesù Nuovo, Piazza Dante, Piazza Museo Nazionale, Piazza Cavour.

La sottozona B 1, che nell'intestazione del progetto P.R. vuole delimitare, insieme alla sottozona B 2 ed a piccole aree di Posillipo e Camaldoli, il centro antico di Napoli, è indubbiamente troppo ristretta.

La sottozona B 1 non comprende neppure tutta l'area dell'antica città greco-romana ed esclude persino le zone comprese all'interno del perimetro delle antiche mura aragonesi.

Sono escluse la zona del Mercato e di S. Egidio e la zona del Lavinaio lungo le vecchie mura ancora in parte conservate zone cioè densissime di ricordi storici, che rappresentano il cuore della città di Napoli.

E' escluso dalla sottozona B1 il Corso Umberto, il Rettifilo e le sue cortine di palazzi, documento inalienabile

di un'epoca e di un particolare periodo della storia urbanistica di Napoli; sono escluse persino le zone di Montecaliveto con la chiesa e il chiostro di S. Anna dei Lombardi, Palazzo Gravina, palazzo Monteleone di Ferdinando S. Felice, palazzo Maddaloni, palazzo Anagni di Luigi Vanvitelli.

Sono inoltre escluse dalla sottozona B1 estese e importantissime zone del centro antico, tra queste la zona dei Miracoli con il bellissimo fronte ^{palazzi che formano} dei cortina lungo Via Foria, la zona della Stella e di Fonseca e soprattutto, tutta la zona dei Vergini e della Sanità. Questi antichi quartieri sono indicati come zone di C2 e zone di E3: centri direzionali con "restrutturazione" degli edifici esistenti a parità di volumi.

Si rende possibile così la distruzione di uno dei più importanti quartieri del Settecento ignorando uno dei più felici periodi dell'architettura napoletana, testimonianza viva di un periodo storico di risveglio delle classi civili. Un quartiere con una diffusa edilizia di altissimo livello di gusto, perfettamente allineata con le maggiori produzioni architettoniche del mezzogiorno europeo.

Non è possibile prevedere la distruzione di un ambiente come Piazza Vergini con il palazzo detto "Bello Spagnolo" di Ferdinando Sanfelice, la chiesa dei Padri della Missione di Luigi Vávitelli, la chiesa di S. Antonio ai Vergini o S. Maria Succure Miseris di Ferdinando Sanfelice, (la chiesa della Misericordiella), la chiesa parrocchiale dei Vergini, legati in un continuum interrotto ad episodi "minori" di elevato buon gusto. Un'ambiente dove anche l'Amministratore più distratto potrebbe facilmente rendersi conto che è sufficiente una semplice tinteggiatura alla facciate per rendere questa piazza una delle più belle d'Europa.

Analoghi problemi vengono posti per l'antico quartiere dei Miradoli, per le zone di Tarsia e Pontecorvo anch'esse ricche di notissimi episodi settecenteschi, per la zona di Chiaia con gli ambienti di indubbia suggestione gravitanti intorno a S. Carlo alle Morelle ed alla piazzetta Mandragone.

Altre zone di eccezionale interesse storico, architettonico non considerate dal P.R.G. sono la zona di Via Chiaia, la zona della Riviera di Chiaia con le retrostanti zone di più antica edilizia, la Torretta, l'arco Mirelli, Piedigrotta.

Per queste zone, è prevista nel Piano la normativa delle sottozone C2 ed E3.

Per tutte queste zone del centro antico escluse dalla normativa B1 e B2 non vale certo la considerazione espressa in normativa che comunque, su indicazione della Soprintendenza gli edifici "Monumentali" saranno conservati perchè si tratta di zone di alto livello ambientale generale, dove la Conservazione del singolo edificio non ha alcun interesse e alcuna validità.

Non vale neppure l'obiezione che, comunque, ogni intervento è subordinato ai piani particolareggiati, perchè, se il P. R. G. consente indiscriminati interventi di demolizione, diradamenti, sventramenti con nuove costruzioni a parità di volumi, non potrà certo il piano particolareggiato modificare e migliorare queste condizioni che saranno ormai ritenute acquisite dai privati interessati.

Zona A - Conservazione - sottozona A1 -

In questa sottozona è compresa fra l'altro tutta la Via Roma, l'antica Via Toledo, e le aree di S. Giacomo e S. Brigida non investite dagli sventramenti e dai "risanamenti" di prima e dopo l'ultima guerra.

La normativa prevede: "nella sottozona A1 il vincolo di

conservazione per gli edifici esistenti è assoluto, talché sono consentite soltanto opere di consolidamento statico di manutenzione ordinaria e straordinaria di trasformazione interna".

Non è prevista per la sottozona A1 il piano particolareggiato; è possibile cioè, trasformare subito all'interno gli edifici di Via Roma conservando le sole facciate, distruggendo quindi ogni consistenza, anche per quel che riguarda cortili e scale monumentali, edifici di grande valore architettonico.

"Zona C - ricostruzione urbanistica - sottozona C3 - ristrutturazione con prevalente utilizzazione per attrezzature e servizi, nonché per attività terziarie. -

In questa sottozona sono compresi gli antichi "quartieri spagnoli" a monte di Via Roma.

I "quartieri spagnoli" vengono indicati come un'area di primo intervento in questa operazione di "ristrutturazione".

Per i quartieri spagnoli a monte di Via Roma è prevista la zona C3 - di ristrutturazione urbanistica con dimensionamento viario e indici di fabbricabilità di 4 mc/mq. - Viene cioè prevista la demolizione a tappeto del vecchio tessuto edilizio e la ricostruzione di nuova edilizia con immissione di nuovi motivi di interesse, e quindi di congestione,

I quartieri spagnoli sono l'unico esempio, dopo la città greco-romana, di intervento urbanistico realizzato in base ad un preciso disegno. Un organico progetto di ampliamento della città, precedente al 1566 (data della pianta del Lafrery) realizzato per volere del viceré Don Pedro da Toledo (1532-1553) progettato secondo i canoni della più suggestiva trattatistica rinascimentale, perfettamente coerente con la cultura del suo tempo. Una maglia ortogonale ad "insulae" quadrate secondo la più ortodossa e razionaleggiante nozione del tardo classicismo già manierista; una struttura solo apparentemente riportata a freddo sul terreno e in realtà in grado di creare straordinarie invenzioni prospettiche, disponendo con sicuro gusto scenografico gli episodi architettonici più significativi in fondo a lunghi corridoi visivi terminanti con il verde della collina e con la monumentale Certosa di S. Martino. E' uno dei pochi esempi realizzati in Italia con simili disegni. Nessun senso avrebbe ovviamen-

././

te il "rispetto degli edifici di carattere monumentale e dei valori ambientali meritevoli di conservazione", se si perde l'intera maglia del tessuto urbano. Ci si chiede che senso avrebbe conservare isolate dall'intero contesto ambientale chiese come la Trinità degli Spagnoli, S. Matteo, Montecalvario, S. Maria dei Sette Dolori, opere che, anche se rifatte o trasformate in epoche successive, sono ubicate nella posizione originaria in fondo alle prospettive stradali di Via Trinità degli Spagnoli, Via S. Matteo, Via Montecalvario, Via Pasquale Scura.

"Zona H: Verde attrezzato - sottozona H1 - parco di attrezzature integrate.

Per questa sottozona H1 la normativa prevede le seguenti attrezzature:

- a) Scolastiche (scuole pubbliche dell'obbligo e superiori, istituti scolastici privati) -
- b) Culturali (biblioteche, centri culturali e attrezzature e similari, sia pubbliche che private)-
- c) Religiose (edifici per il culto con annessi locali per il Ministero Pastorale)-

1. Impianti (edifici, impianti, impianti e
strutture edilizie) -

2. Impianti (edifici, impianti, impianti)

3. Impianti (edifici e impianti) -

4. Impianti (edifici)

La sottozona E1 è la sottozona di cui la sottozona
di livello 1 deve dare la copertura all'interno delle
aree verdi che in ogni caso, possibilmente
saranno in percentuale coperta non deve superare un
limite della copertura superficiale massima.

La sottozona E1 prevede per questa zona la
formazione dei piani particolareggiati in una successi-
va variante ha consentito la immediata utilizzazione del-
le aree, senza piani particolareggiati per le iniziative
pubbliche. E' possibile cioè coprire letteralmente, con
il massimo rapporto di copertura di 1/5, le residue aree
verdi che ancora esistono sulle colline immediatamente a
ricordo dell'abitato.

Nella sottozona E1 sono comprese aree verdi di eccezio-
nale interesse paesistico e ambientale; le zone interne

al Bosco di Capodimonte, la zona dei Ponti Rossi, il Vallone di Miano, la zona di S. Rocco, la zona dei Colli Aminei, la zona tra i Camaldolilli e Via Nuova Camaldoli, la zona di Torre S. Domenico e le zone verdi residue tra Soccavo e la Collina dei Camaldoli; la parte nord della Conca di Agnano a monte della nuova tangenziale, la zona a sud della vecchia Domiziana fino al confine di Pozzuoli.

Sono comprese nella sottozona H1 anche tutte le residue aree verdi di Posillipo alto, Via Manzoni e Vomero, zone limitate di verde intenso preziosissimi e rari giardini all'interno di uno dei più spaventosi agglomerati di speculazione edilizia di Napoli; tra questi: il Parco di Villa Patrizi, la zona verde a monte della stazione di Mergellina, il verde di Villa Arena a Via Belvedere e di Villa Salve al Corso Europa, le piccole zone verdi residue tra il Corso Vittorio Emanuele, Via Tasso, Via A. Falcone e persino una zona a monte di Viale Raffaello che era fin'ora rimasta verde perchè conteneva un gazometro.

Zona N : zona industriale

In questa zona è compresa anche il pontile tra Caroglio e Nisida con la lieve striscia di terra dell'antico iso- lotto di Lemon. E' evidente l'impossibilità di destina- re questa piccola appendice di terra di enorme interes- se paesistico ad attività industriale, anche se di carat- tere cantieristico o di rimessaggio.

Zona delle "Varianti"

Il nuovo Piano Regolatore si propone di adottare anche alcune vecchie proposte di varianti sulle quali la So- printendenza si è già espressa negativamente. Tra queste in particolare vi è quella della zona Due Porte all'Arenel- la, zona in gran parte vincolata ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 21 della legge 1/6/1939 n. 1089, come zona di rispetto della monumentale Villa Visocchi.

Su queste varianti la Soprintendenza non può che ri- badire il proprio parere negativo.

Zona E3: centri direzionali dei quartieri esistenti -

Oltre alla zona E3 ricadenti nel centro antico, vi sono zone ubicate in località di grande interesse paesistico. Tra queste in particolare è la zona a valle di Via De

Bonis nella parte più alta del versante nord della collina di Posillipo. Con questo intervento si danneggerebbe ulteriormente l'aspetto paesistico della collina visibile da tutta la conca di Fuorigrotta e Bagnoli.

Porto di Mergellina

La Soprintendenza ai Monumenti si è già espressa negativamente sul previsto notevole ampliamento del porto di Mergellina perchè questo ampliamento risulterebbe pregiudizievole all'ambiente paesistico e alle visuali panoramiche da Posillipo, Via Orazio, Via Caracciolo e da tanti altri punti della città.

Strada a mezza costa lungo il versante nord-occidentale della Collina di Posillipo -

E' una strada che per le pendenze molto accentuate del terreno comporterebbe opere di trasformazione e di sistemazione del suolo estremamente vistose e molto dannose per l'ambiente paesistico e le relative visuali panoramiche.

Strada a valle della collina di S. Martino

Anche questa strada sarebbe molto dannosa per il paesag-

gio di Napoli, in uno dei suoi punti più importanti e delicati.

Svincoli della tangenziale a Montedonzelli e Capodimonte

Per questi svincoli sono state studiate nuove soluzioni, già discusse e approvate anche in sede di riunioni presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Per tutti i motivi sopra detti si ritiene necessario che il P.R.G. della Città di Napoli, se approvato venga modificato come segue :

1) - Zona B: risanamento conservativo

Devono essere incluse nella sottozona **B1** le seguenti aree del territorio Comunale:

- a - zona del Carmine, Mercato, S. Eligio e zona del Corso Umberto e Piazza Bovio; il limite meridionale della sottozona B1 del centro antico va esteso fino al limite della sottozona D2 (aree assoggettate al Piano di ricostruzione per la nuova Via Marittima);
- b - zona di Monteoliveto, Via Tarsia, del "Cavone" di Piazza Dante; il limite occidentale della sottozona B1 va esteso fino a comprendere la zona di Monteolive-

to e Tarsia fino al Corso Vittorio Emanuele e Via S. Rosa -

c) zona di Fonseca, della Stella, della Sanità, dei Vergini, dei Miracoli e di Via Foria; il limite settentrionale della zona B1 deve essere spostato fino al nuovo rione Materde, alle Fontanelle, al Tondo di Capodimonte, al Mobbello, all'Orto Botanico e ai due lati di Via Foria -

d - zona di Via Chiaia, rione Amedeo, Riviera di Chiaia, Arco Mirelli, Torretta, Piedigrotta -

e - zona di Via Toma; tutta la parte antica della sottozona A1 -

f - i quartieri; tutta la sottozona O3 a monte di Via Roma.

2) - Zone H1 : verde attrezzato

E' necessario per questa zona modificare la normativa ed assimilarla a quella della zona 12 - verde a Parco pubblico.

3) zona N: zona industriale

La parte di zona N compresa tra la striscia di terra e del pontile tra Nisida e Coroglio va inclusa nella zona B1 (questa zona comprende tra l'altro le strutture dell'anti-

co Lazzaretto).

4) - zona Due Porte all'Arenella

La parte di territorio inclusa nei Decreti del Ministro della Pubblica Istruzione del 9/9/1970 per l'applicazione dell'art. 4 e dell'art. 21 della legge 1/6/1939 n.1089 deve essere inclusa nella zona I1.

5) - Zona E3: Centro direzionale dei quartieri

La zona E3 a valle di Via Manzoni e Via De Bonis deve essere trasformata in zona I1 -

6) - Porto di Mergellina

Deve essere tolta dal P.R.G. la previsione di ampliamento del porto di Mergellina -

7) - Nuovi collegamenti stradali

La strada a valle di Via Manzoni, a mezza costa lungo il versante nord occidentale della collina di Posillipo e la strada a valle della collina di S. Martino devono essere tolte dalle previsioni del P.R.G. -

Gli svincoli della tangenziale di Montedonzelli e di Capodimonte devono essere modificati secondo le nuove

soluzioni già discusse e approvate in sede del Ministero dei Lavori Pubblici, nella riunione del 9/6/1971.

La stessa Soprintendenza ai Monumenti della Campania con nota 20/12.71 n. 21755, facendo seguito alla nota n. 21671 del 17/12/1971 le cui osservazioni ha pienamente confermate, ha trasmesso in allegato n. 3 fogli di planimetria con la perimetrazione delle zone del centro antico e delle zone di interesse ambientale, ciascuna contrassegnata con una lettera ed un numero; viene fatto rilevare in particolare che :² in questa planimetria è indicata un'estensione del centro antico più vasta di quella prevista dal progetto di P.R.G. e sono indicati i perimetri delle zone di maggiore interesse ambientale. A queste perimetrazioni deve corrispondere una più attenta definizione delle norme per garantire una maggiore e più efficiente tutela di valori ambientali paesistici. In particolare si fa presente quanto segue: per tutte le zone del centro antico (così come ampliate nella suddetta planimetria di riferimento) e per tutti gli antichi nuclei di rilevante interesse ambien-

le, con riferimento anche alla legge 6/8/1967 n. 765, fino all'approvazione del P.P., devono essere consentite solo opere di manutenzione ordinaria e opere di consolidamento delle strutture esistenti e sostituzione di solai fatiscenti senza variazioni di estensione e di quota e senza variazioni della distribuzione interna.

Nelle zone indicate con lettera B. i P.P. dovranno prevedere la conservazione dei tracciati viari esistenti e le aree libere dovranno rimanere libere.

Per le zone B1 e B2 il P.P. dovrà essere esteso a tutta l'area perimetrata, non dovranno essere ammessi cioè piani particolareggiati per zone più limitate. Per le zone B3 i P.P. dovranno essere preceduti da uno studio generale per delimitarne le aree.

I P.P. per le zone B3 potranno prevedere opere di restauro architettonico e ristrutturazione dei singoli edifici nel rispetto dei valori ambientali e di insieme con riduzione dei volumi, ove necessario, e comunque senza mai superare il volume e la superficie utile e l'altezza massima preesistenti.

Per le zone B4 i P.P. potranno prevedere opere di restauro architettonico degli edifici esistenti e, limitatamente ai nuclei dei Camaldoli, anche piccole costruzioni di servizi primari, calcolati esclusivamente in funzione del fabbisogno del nucleo stesso, così come perimetrato nel grafico di riferimento.

All'interno delle zone B restano ovviamente stralciate le previsioni di viabilità del P.R.G.

Anche nelle zone B3 e B4 dovrà essere richiesto il parere della Soprintendenza alle Antichità e della Soprintendenza ai Monumenti sia in fase di elaborazione e di approvazione dei P.P. che in fase di rilascio della licenza edilizia.

In ogni zona del P.R.G. dovranno essere comunque conservati i singoli edifici monumentali ed il relativo ambiente circostante.

Nelle zone I1 va precisato che, trattandosi di zone paesistiche di eccezionale valore, deve essere posto il divieto di qualsiasi costruzione e il divieto di qualsiasi modifica e trasformazione del suolo, compreso quindi, ad esempio l'esecuzione di strade, ad eccezione dei percorsi pedonali, l'esecuzione di sbancamenti e di riporti. In

queste zone gli edifici esistenti possono essere demoliti o utilizzati per servizi inerenti il parco stesso.

Dalle zone I1 deve^{esclusi} intendersi inclusi il tracciato della "tangenziale" ed il tracciato degli svincoli di Capodimonte e Montedonzelli così come approvati nella riunione presso il Ministero dei Lavori Pubblici del 9/6/971.

Le zone di interesse archeologico, per il loro interesse pubblico vengono equiparate agli effetti della normativa alle zone I1; è ammesso solo lo scavo archeologico eseguito sotto la diretta sorveglianza della Soprintendenza alle Antichità.

Nelle zone L1, ^{per} l'evidente interesse pubblico rappresentato dai valori ecologici del verde e dai valori paesistici dell'ambiente, deve essere vietata qualsiasi nuova costruzione sia pubblica che privata e qualsiasi trasformazione del suolo.

Il P.R.G. deve esplicitamente prevedere la conservazione integrale e assoluta delle coste nella loro configurazione attuale ad eccezione dei soli tratti di costa corrispondenti all'ITALSIDER di Bagnoli e al porto di Napoli. Dovranno essere quindi evitati ampliamenti sia

nel porto di Mergellina che nel porto di S. Lucia.

Nelle zone indicate con H5 nelle tavole allegate, si ritiene possibile un limitato inserimento di attrezzature con indici e altezze massime estremamente ridotti.

Nelle zone H1⁴¹ ritiene che debba essere reso esplicitamente obbligatoria la formazione del P.P.

Gli emendamenti per le cosiddette "zone delle cooperative di Via Petrarca e di Due Porte all'Arenella" devono essere stralciati dall'approvazione del P.R.G..

La Soprintendenza alle Antichità della Provincia di Napoli e Caserta con nota 14 settembre 1970 n. 10463 ha comunicato in merito al P.R.G. in esame quanto segue :

"In sintesi il parere di questa Soprintendenza che, in base alle norme della Legge 715 del 1/8/1967 Art. 3 è da intendersi vincolante, non può essere certo favorevole al progetto nella forma in cui è stato presentato: ciò per la carenza assoluta di ogni forma che garantisca una efficace tutela dell'importante patrimonio archeologico anche nello stesso centro storico (B1e B2)), i cui limiti vanno ampliati. Oltre alla necessità di prescri-

zioni, che dovrebbero comprendere l'esplorazione preventiva nel caso di lavori di sterro e di demolizioni nell'ambito delle aree elencate nella acclusa relazione, e norme relative alla conservazione dei resti che venissero alla luce, si fa presente che l'ubicazione e l'estensione delle aree da destinare a parco pubblico vanno ristrutturate anche tenendo conto delle zone archeologiche da valorizzare nel territorio.

Comunque, ad ogni buon fine si chiede inoltre :

- 1) che questa Soprintendenza possa essere rappresentata nella discussione del presente progetto in seno al Consiglio Superiore ai Lavori Pubblici;
- 2) che anche i piani particolareggiati siano sottoposti - in base all'art. 5 della citata Legge - al preventivo parere di competenza di quest'Ufficio, che, ovviamente, sarà a disposizione per la documentazione sui dati archeologici qualora sarà richiesta dagli elaborati.
- 3) che per quel che riguarda il centro storico (zona B1) vengano fin da ora indicate come tali le principali aree da adibire a zone archeologiche (Teatri, Carminiello ai Mannesi, ecc.);

- 4) che sia eliminata la inammissibile soluzione viaria che interferirebbe direttamente sull'edificio del Museo Archeologico Nazionale, la quale, oltre ad attraversare aree di proprietà del Demanio dello Stato, verrebbe a privare detto Istituto di servizi essenziali, nonché a creare gravi pericoli di carattere statico per l'immobile;
- 5) che sia vincolata a verde l'area del giardino dell'Istituto Colosimo contiguo al Museo Archeologico Nazionale.

In particolare la stessa Soprintendenza ha svolto le seguenti osservazioni: "Buona parte dell'area di interesse archeologico è destinata a "risanamento conservativo e restauro architettonico e urbanistico" (B - 1); la parte a sud, compresa tra Via Duomo, via Marittima e piazza Bonghi, destinata a "centri di quartiere" (E-3) a "risanamento e ristrutturazione edilizia" (C-2) e in parte compresa nella "aree assoggettate dal piano di ricostruzione per la nuova via marittima" (D-2) sono anch'esse di rilevante interesse archeologico.

Pertanto si rendono indispensabili norme di tutela.

Nell'ambito della zona monumentale sono indicate le attrezzature ospedaliere già esistenti e destinate a restare tali (G-3). In proposito sono necessarie delle

clausole che, nel caso di trasformazioni di detti immobili, sia garantita la conservazione di eventuali strutture che venissero alla luce.

Per quel che riguarda le strade, l'unica che interferisce nell'area entro le mura antiche è quella che dovrebbe unire via Cisterna dell'Olio a piazza Bellini e pertanto la sua attuazione non può prescindere dalle esigenze di tutela del patrimonio archologico.

Per quel che riguarda il tratto di ferrovia metropolitana previsto nel sottosuolo di via Tribunali e adiacenze, la sua profondità dovrà essere al di sotto dello strato archologico, il quale nella zona di Castelcapuano arriva fino alla profondità di 10 metri dal livello attuale, e nelle altre zone vi si trova a circa 3 metri.

b) Suburbio dell'antica Neapolis

Piano Tav. 3-F2; Tav. 4-F13; F.14

Zona nord

Una parte è destinata a "centri di quartiere" (E-3) e precisamente la zona di Piazza Vergini che è fra le più importanti di quanto vi si estende una parte della necropoli monumentale. Pertanto, si richiedono precise norme di tutela.

Un'altra parte rientra nella zona in cui sono previsti "risanamento e ristrutturazione edilizia (C-2).

Poichè anche questa è zona di necropoli il piano deve prevedere una normativa che permetta una efficace tutela. Lo stesso vale per la zona destinata a "ristrutturazione con prevalente utilizzazione per attrezzature e servizi nonché per attività terziarie". (C-3).

Per quel che riguarda le strade è necessario tener conto delle esigenze di tutela archologica in Piazza Cavour, Via Cirillo e Via Foria, il cui sottosuolo è anch'esso interessato dalle necropoli, come risulta dalle scoperte finora avvenute.

Inammissibile è la soluzione viaria prevista nell'area facente parte del complesso del Museo, di proprietà dello Stato, sia perchè essa verrebbe ad eliminare la zona, già esigua, attualmente interessata dai servizi di museo, sia per le inevitabili, disastrose conseguenze di carattere statico, per l'edificio. Si fa, inoltre, presente la necessità di vincolare, come "verde pubblico" o "verde agricolo", l'attuale giardino a valle dell'Istituto Colosimo, contiguo al complesso del Museo.

Zona est

La zona è interessata da "risanamento e ristrutturazione edilizia". (C-2) e cade in parte nelle aree as soggettate al piano di ricostruzione per la via marit-tima (D-2) per cui, essendo zona di necropoli coi resti anche monumentali, è necessaria una normativa per la relativa tutela.

Zona sud

Valgono le stesse osservazioni fatte per la zona est, per quel che riguarda i settori C-2 e D-2, essendoci nel sottosuolo notevoli avanzi del quartiere portuale di Neapolis.

Zona Ovest

La zona ad est di Via Roma e sui due lati di Via Pessina (A-1 ~~C-2~~, E-3) è interessata da necropoli e avanzi di costruzioni antiche.

Pertanto sono necessarie precise norme di tutela.

Anche le aree in cui sono previste nuove strade e quelle le cui sono da ristrutturare dovranno essere soggette alle stesse norme.

ALL. 10 AL PUGLIESE n. 12844 del 20/11/971

ELENCO DELLE ZONE ARCHEOLOGICHE DA SISTEMARE COME TALI
O COME PARCO PUBBLICO IN AGGIUNTA A QUELLE PER CUI E'
GIÀ PREVISTA TALE DESTINAZIONE

- 1) Zona dei teatri e dell'agorà di Neapolis, compresa fra Via Tribunali, Vico Purgatorio, Via Pisanelli, il complesso di S. Patrizia, Via Anticaglia e Vico Giganti.
- 2) Edificio pubblico di età romana compreso fra Via Duomo, Vico Carminiello ai Mannesi, Vico Zuroli e Via Tribunali.
- 3) Zona di Porta Ercolanese nell'area comprendente Piazza V. Calenda e i suoli circostanti.
- 4) Fortificazioni greche nell'area dell'Università centrale.
- 5) Edificio romano nell'area ad O. del Monastero di S. Chiara.
- 6) Necropoli monumentale ellenistica a Via Cristallini.
- 7) Necropoli monumentale ellenistica a Vico Traetta.
- 8) Villa romana in località Frullone.
- 9) Ponte romano a Via Conte della Cerra.
- 10) Zona di ville marittime compresa fra Marechiaro e Villa Rosebery.
- 11) Villa romana a N. di Villa Rosebery.
- 12) Necropoli monumentale romana compresa fra la discesa Coroglio e la parte iniziale di Via Manzoni.

./././

- 13) Villa Pausilypon, compresa fra Marechiaro e la Cala dei Trentaremi
- 14) Strada romana e edifici attigui nella parte della Mostra d'Oltremare attigua a Via Terracina.
- 15) Villa romana a N. della località Terracina.
- 16) Complesso di santuario di età greca nella zona delle terme di Agnano.
- 17) Complesso di cisterne romane in località Vecchia Agnano.
- 18) Villa rustica ellenistico-romana in località Pianura.

Per quel che riguarda le aree 1-7 qualsiasi sistemazione va conciliata con le esigenze di conservazione della edilizia medioevale e moderna che abbia notevole valore architettonico e ambientale.

Per quel che riguarda poi le aree 10-13 va sottolineato che la destinazione prevista dal P.R.G. di parco privato vincolato è un grave passo indietro rispetto alle stesse norme del P.R.G. del 1939 che sancivano il preminente interesse pubblico di tutta la collina di Posillipo ai fini della conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio.

././.

2) NUCLEO DI PARTENOPE E ZONE VICINE

(cfr. pianta in Boll. d'Arte 1960 p. 210

Piano Tav. 3-F 2; 4-F. 21.

Il nucleo di Partenope, delimitato adl est da via S. Lucia e comprendente a sud Castel dell'Ovo, è stato destinato a "risanamento conservativo con prevalente utilizzazione ricettiva, turistica ed alberghiera"

(B-2) la cui attuazione non può prescindere dalle esigenze di tutela degli avanzi della città antica e dalla integrale esplorazione preventiva del sottosuolo, lì dove sono previsti interventi nel medesimo.

La parte destinata a "centri di quartiere" (E-3) comprende avanzi antichi soprattutto nella zona di Cappella Vecchia interferendo sul nucleo della città antica, ed è quindi necessario che essi siano sottoposti a precise norme di tutela archeologica.

Le stesse norme devono improntare i lavori anche nella zona di S. Anna di Palazzo e nelle adiacenze di Via Nicotera, interessate dalle necropoli di Partenope, a maggior ragione in quanto tali zone sono già destinate in parte ad essere ristrutturare integralmente

(C-3) o parzialmente (A-2).

3 ZONE ARCHEOLOGICHE VARIE

a-sezione Chiaia

Piano Tav. 3-F.2; 4-F.20; F.21.

La zona di maggiore interesse archeologico è quella compresa tra il mare e via Cavallerizza; vico Lungo S. Maria in Portico, fino alla Stazione di Mergellina.

Poichè tale area è destinata in massima parte a "risanare e ristrutturazione edilizia" (C-2) nonchè in parte a "centri di quartiere" (E-3) ed "attrezzature ospedaliere" (G-3) sono necessarie delle norme che garantiscano la tutela di tutti gli avanzi antichi, sia di quelli affiorati (visibili nelle vicinanze di Arco ^{di} ~~li~~irelli e nella zona tra piazza Amedeo e S. Maria in Portico) sia di quelli di cui si hanno indizi in più punti dell'area in questione.

b) sezione Vomero

Piano Tav. 3-F.2; 4-F.12, 20, 21.

Zone di interesse archeologico sono: la zona di Antignano; la zona tra viale delle Acacie e via Luigia Sanfelice, nonchè la zona lungo via Annella di Massimo, via Belvedere, via S. Stefano. Tali zone sono destinate

in massima parte a "conservazione e ristrutturazione dell'edilizia esistente" (A-2) e in parte a "centri di quartiere" (C-2). Pertanto bisogna anche in questo caso prevedere precise norme di tutela.

c) sezione Capodimonte

cfr. Campania Romana I, 1938, P. 81.

Piano Tav. 3-F.2; 4-F.4

Nella zona di Capodimonte, sulla strada tra Miano e Agnano, ad est del nuovo Ospedale psichiatrico, ci sono importanti avanzi di una villa romana che rientrano nella zona H-1 destinata a "parco di attrezzature integrate", per cui dovrà essere prevista la conservazione integrale in situ di tali resti.

Per quel che riguarda i "Ponti rossi", all'imbocco della strada ominima, essi dovranno essere integralmente conservati, magari prevedendo una nuova soluzione viaria nelle adiacenze che permetta di disimpegnarli.

Del resto per tale zona si prevedono "risanamento e ristrutturazione edilizia" (C-2) che faciliterebbero una soluzione del genere, dovrebbe essere, inoltre, prevista un'area di rispetto.

4) ZONA ARCHEOLOGICA DI NISIDA-POSILLIPO

(cfr. Gunther, Pausilypon, 1913 e biografia varia)

Piano Tav. 3-F.4-5; 4-F.25; F. 26.

La zona archeologica, parzialmente sommersa in seguito da fenomeni di bradisismo, comprende, fra l'altro, la villa Pausilypon e avanzi soprattutto di ville ben conservate, tale zona, di particolare importanza anche per la presenza di necropoli antiche, comprende tutta la parte a valle dell'attuale via Nuova Posillipo, che è in massima parte prevista come "parco privato vincolato" (C-1); tale condizione com'è del resto ben noto, è assolutamente insufficiente a salvaguardare efficacemente i ruderi in questione; l'unica soluzione che si ritiene idonea è quella di destinare l'area comprendente detti avanzi a parco pubblico.

Lo stesso problema vale anche per circa un ettaro dell'area a nord del tratto iniziale di via Manzoni, adiacente a via Coroglio.

Quanto all'isola di Nisida, che rientra, nell'ipotesi H-3 ("verde attrezzato con impianti turistici") si ritiene necessario che venga destinata a parco pubblico la zona sulle pendici orientali dell'isola, nelle adiacenze dell'attuale strada di accesso al riformatorio, in quanto interessata da un notevole complesso di villa ro-

mana; si richiede inoltre che venga applicata una simile soluzione per lo scoglio del Lazzaretto, che rientra nell'ipotesi F-1 ("l'area portuale").

5 ZONA ARCHEOLOGICA DI AGNANO E VICINANZE

(cfr. pianta di Rond. Acc. Napoli XXVI 1952. Tav. IV)

Piano Tav. 3-F.1; 4-F.18

La zona archeologica delle Terme, comprendente un edificio termale romano e strutture di età greca, si trova in parte nell'area delle terme attuali, per cui è prevista l'ipotesi C-2 ("parco privato per attrezzature alberghiere turistiche e di tempo libero") e per il resto nella ipotesi H-1 ("parco di attrezzature integrate"), pertanto è assolutamente necessario arrivare a norme che garantiscano una più efficiente tutela, inserendo magari le strutture antiche in un parco pubblico, che dovrebbe comprendere da un lato le pendici settentrionali della collina tra via Vecchia e via Nuova Agnano, e dall'altro lato l'estremità orientale dello attuale comprensorio delle terme. Altri avanzi antichi esistono nell'area ad est dell'attuale via Domiziana, destinata ad "attrezzature universitarie e per istituti di cultura e ricerca" (G-2) anche per esse vanno previste precise norme di tutela.

6) NUCLEI VARI NEL TERRITORIO

Piano Tav. 3-F 1. F.2; 4-F.10, F.11, F.12, F.19.

Nella zona di Soccavo-Pianura-^{Casale}Caldoli esistono numerosi avanzi di ville e sepolcri monumentali di età romana che sono inclusi in parte nell'area destinata a verde pubblico (1-2) e in parte invece in zona agricola (M.). Nell'uno e nell'altro caso è pertanto possibile prevedere una efficace tutela".

Con successivo parere del 20/12/71 n.12844 la stessa Soprintendenza, con riferimento alla precedente corrispondenza relativa all'oggetto, "ribadisce la necessità che le più importanti zone archeologiche esistenti fuori del centro storico di Napoli vengano, ove non è già previsto dal progetto del P.R.G. in corso di approvazione, destinate a parco pubblico. Ciò vale in particolare, per la zona di Posillipo compresa fra il "Parco della Rimembranza" e Villa Rosebery, comprendente importanti ed in parte ben conservati resti di ville marittime romane, fra le quali quella appartenente a Vedio Pollione con il nome di Paussilypon e poi divenuta villa imperiale già sotto Augusto. Infatti la formula di verde privato vincolato non appare sufficiente a garantire una efficace tutela di tali com-

plessi che sono di estrema importanza storico-archeologica e in parte già soggette a vincolo archeologico.

+ Con altro parere in pari data della precedente nota prot. n. 12843, la Soprintendenza alle Antichità, presa visione del p.p. relativo al centro storico ha formulato le seguenti osservazioni:

"1) Per quel che riguarda il patrimonio archeologico l'indagine conoscitiva risulta estremamente superficiale e, pertanto, decisamente carente, evidentemente perchè i progettisti hanno creduto di poter fare a meno della collaborazione della Soprintendenza competente e comunque di archeologi qualificati, e fra l'altro non si è tenuto neanche conto di molte risultanze della bibliografia avente valore scientifico;"

"2) Anche se viene mantenuto sostanzialmente integro quanto c'è di elementi sicuri dello schema urbanistico della città antica e si prevede la conservazione di emergenze archeologiche in aree libere esistenti o da creare mediante demolizioni, si prevede dell'edilizia sostitutiva a casaccio su suoli in cui è già accertata l'esistenza di notevoli

strutture di età greca e romana - ad es. nella zona dell'"Odeon" ai lati di Vico Fontana dei Serpi e a Vico S. Maria ad Agnone, e i vari tratti delle antiche mura - e laddove non conosciamo neanche ancora la consistenza archeologica sia nel sottosuolo che in elevato, in alcune di tali aree sono previsti anche degli "autosilos" la cui costruzione porterebbe alla distruzione totale di resti conosciuti e sconosciuti;

"3) La creazione di aree di parcheggio e di capaci "autosilos" sia pure in aree periferiche della città antica finirebbe per incrementare il traffico veicolare nel centro storico in misura tale da compromettere per il futuro anche la conservazione dello stesso schema urbanistico, che è quasi l'unico risalente al V secolo a.C. conservatosi in una città tuttora esistente, per non parlare di ulteriori danni al patrimonio archeologico di varia natura;

4) Non sono previste adeguate norme di salvaguardia per il patrimonio archeologico incorporato in edifici esistenti o che venisse fortuitamente alla luce in lavori di ristrutturazione, demolizione, costruzione o scavo.

Pertanto si chiede: 1) che sia prescritto che nessuna trasformazione edilizia sia pure interna o demolizione o opera di sterro sia compiuta senza la preventiva autorizzazio-

ne di questa Soprintendenza, la quale potrà richiedere ogni qualvolta sarà il caso la necessaria indagine preventiva; 2) che non sia prevista alcuna edilizia in aree libere o risultanti da eventuali semolizioni; 3) che siano previste adeguate misure per la tutela e per la sistemazione dei manufatti archeologici che venissero fortuitamente alla luce; 4) che non vengano create nuove aree di parcheggio."

Il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile (Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ~~X~~ Direzione Compartimentale per la Campania con nota del 14/9/1970 prot. 14726/PG indirizzata al Comune e p.c. alla Direzione Generale Urbanistica, del Ministero LL.PP. unitamente al testo delle osservazioni formulate al nuovo P.R.G. ha trasmesso i seguenti allegati:

- All'1 - Tav. I - Planimetria Urbana 1/25000 con la soluzione "trasporti" di P.R.;
- All'2 - Tav. 1/a - Dati numerici analizzati per le linee e stazioni della rete di P.R.;
- All'3 - Tav. III - variazione in ab/ha delle diverse zone urbane tra il 1967 e la soluzione di P.R.;

- All'4 - Tav. III - Planimetria urbana 1: 25000 A con la soluzione "trasporti" proposta in variante da questa Direzione Compartimentale;
- All'5 - Tab Ib) - Dati numerici analizzati per linee e stazioni della rete in "variante".

Le osservazioni di quell'Ufficio della M.C.T.C. segnalano incompletezze e discordanze tra testo e cartografia del P.R.G. e rettificano alcuni errori od omissioni nella cartografia che effettivamente risultano vere e di cui occorrerà tener conto.

Quanto ai rilievi sulla rete dei trasporti proposta in sede di P.R.G., le osservazioni si concretano in una proposta di variante che conferma le linee A.B e C proponendo:

- per la linea A), lo spostamento del terminale del tracciato da P.zza Municipio a P.zza Garibaldi, alle vie Depretis e Corso Umberto I; l'analogo trasferimento del tracciato da P.zza Nazionale a Ponticelli dal confine settentrionale del Centro Direzionale (dove correrebbe in parallelo la linea SFSM "Napoli-Nola-Baiano", all'asse del Centro Direzionale e della nuova zona industriale, lasciando immutato il terminale di Ponticelli.

- per la linea B), il trasferimento del tratto terminale del tracciato tra Colli Aminei e Miano, spostandolo a Piscinola ed entrando, in prolungamento, nel pieno della 167 di Secondigliano, riportando le stazioni nella localizzazione prevista dal progetto dell'E.A.V.
- per la linea C) la sola variazione di esercizio, nel senso cioè di considerare detta linea come un prolungamento urbano più razionale del I° tronco della ferrovia Alifana, di cui propone la intera ricostruzione, con variazioni e regolarizzazioni di tracciato ed attestamento alla città di Aversa.
- modifica la linea D) per tutto il tratto a monte "Venere-Materdei", in modo da stabilire una comunicazione diretta tra il Quadrivio di Secondigliano - Via Miano - Corso Amedeo di Savoia - Via Roma - S.Ferdinando.
- non ritiene rispondere ai criteri informativi del P.R. la linea E) di cui propone la soppressione del programma.
- modifica la linea F in un tracciato ortogonale a quello della stessa linea E, in modo da servire il tratto di Via Foria, tra P.zza Cavour e P.zza Carlo III, e l'intera via Duomo fino alla via Marittima.

In aggiunta le osservazioni propongono:

- il trasferimento in sotterranea del tratto Bagnoli-Mostra della Ferrovia Cumana e l'analogo trasferimento della tratta "biforcazione Poggioreale della linea S.F.S.M. Napoli - Nola - Baiano.
- la istituzione di cunicoli di corrispondenza tra funicolare di Chiaia e Montesanto - SPSA - linea B con le stazioni FF.SS. di P.zza Amedeo e dell'Olivella.
- la istituzione di analoghi cunicoli di corrispondenza SEPSA-FF.SS. a Campi Flegrei, con l'attestamento delle provenienze esterne in una Antestazione occidentale, a P.zza Dante-Spirito Santo tra le linee E e D modificata, nonché tra la E modificata e la stazione FF.SS. di P.zza Cavour, e infine, il trasferimento su nastro, in cunicolo, tra P.zza della Borsa e la Marittima, sottostrada a Via Marchese Campodisola.
- la sistemazione di altre 3 autostazioni, al Garittone, al Quadrivio di Secondigliano (per le provenienze settentrionali e Nord Orientali (T.P.N.) e nelle adiacenze di Via Nazionale, al confine del centro Direzionale, per le provenienze Orientali e Nord-Orientali.

- la moltiplicazione delle aree di parcheggio in corrispondenza delle stazioni esterne della rete metropolitana urbana e di alcuni svincoli dell'autostrada tangenziale.

Le Ferrovie dello Stato - Compartimento di Napoli - Divisione Lavori - con nota 11.5.1971 n.I 342/8528 diretta al Comune di Napoli ha fatto presente quanto segue:

"L'Azienda delle F.S. è proprietaria di un'area su cui insiste la stazione ferroviaria di Mergellina ed inoltre di altra area adiacente, come indicato in colorazione rosa sul disegno allegato.

Dall'esame della cartografia del nuovo P.R. della Città di Napoli l'area occupata dal F.V. e dagli impianti di stazione è segnata in colore blu con destinazione G6 "Parco ferroviario, autostazioni, etc.". Invece la parte adiacente è indicata in colore bianco, cioè con destinazione a "piazza e strade esistenti".

Si fa osservare perciò che in effetti l'area circostante al F.V. ed in particolare quella lato Napoli C.le, contenuta nei limiti della proprietà ferroviaria, non assolve ad alcuna funzione urbanistica di piazza ed è di fatto destinata a parcheggio di autovetture.

In considerazione che tutta la zona adiacente a quella in argomento, per largo raggio, è sprovvista di parcheggi

e poichè rientra nella politica urbanistica nazionale la simbiosi tra Ferrovia ed autovettura, assicurata da parcheggi coperti e custoditi in prossimità delle stazioni questa Azienda ha programmata la costruzione di un parcheggio coperto sopraelevato che dovrebbe essere realizzato nella zona indicata in giallo sul disegno allegato.

Per la costruzione in parola questa Azienda dispone del necessario finanziamento.

Pertanto, l'area colorata in rosa dovrà essere nella sua destinazione variata da quella di "Piazza" a quella denominata "G6" onde poter realizzare la costruzione del parcheggio avanti detto e risolvere in tal modo il problema diversamente insolubile".

Il Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori del Demanio e dei materiali del Genio - I° Reparto - Segreteria, con nota 20 dicembre 1971 prot. n. 132061 indirizzata a questo Ministero, ha comunicato in merito al P.R.G. in esame quanto segue:

"Questo Ministero, venuto a conoscenza che nella seduta dell'Assemblea Generale del giorno 23 c.m. sarà esaminato

il P.R.G. della città di Napoli, fa presente che la disponibilità delle attuali infrastrutture militari è indispensabile per la funzionalità delle attività di istituto dell'Amministrazione della Difesa e che pertanto non si può rinunciare ad alcuno degli immobili;

conferma le osservazioni a suo tempo formulate dal Comando Regione Militare Meridionale ed in particolare chiede che:

- la Caserma "Cesare BATTISTI";
- la Caserma "BIGHELLI";
- l'Ospedale Militare "A.MURICCHIO";
- i magazzini e laboratori militari della CANZANELLA;
- le attrezzature militari della DOGANELLA, previsti come "verde attrezzato";
- le attrezzature militari dei CAMALDONI;
- Castel S.Elmo;

previsti come "verde pubblico";

- la Caserma "BOSCARIELLO";
- la Caserma "CARETTO";
- la Caserma "MAMELI";
- la Caserma "CARACCIOLO";
- la Caserma "REGINA ELENA";
- la Caserma MARSELLI".

previste come "Ristrutturazione urbanistica"

non siano assoggettati alle destinazioni indicate nel nuovo P.R.G.

Eventuali modifiche dovranno essere concordate con l'Amministrazione della Difesa e potranno formare oggetto di variante al P.R.G. stesso".

In sede istruttoria la richiesta è stata estesa anche alle installazioni di Nisida.

Infine, nelle more dell'istruttoria del P.R.G. in esame, sono state apportate al P.R.G. 1239 le varianti che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 28.7.1967 N°641 modificato dalla legge 22.12.1969 N°952.

- 1) Scuola elementare Lucrezia D'Alagno in Via Duomo -
D.P. 11995 del 18 ottobre 1971 -
- 2) Scuola media Ricciardi a Posillipo - D.P. 21227 del
1.12.1971 -
- 3) Scuola media Starza a Bagnoli D.P. 21229 del 23
giugno 1971
- 4) Scuola media in via Margellina D.P. 1102 del 16 gen
naio 1971
- 5) Scuola elementare in via Serdolino Località Ponte
Soccavo - D.P. 8359 del 10 settembre 1971 -
- 6) Scuola elementare Rione INA - CASA Ponticelli - D.P.
14630 del 10 settembre 1971-

././

- 7) Scuola elementare per minorati in via Campo ex-Ospedale Cotugno D.P. 25712 dell'8 settembre 1971.
- 8) Scuola elementare via del Campo ex Ospedale Cotugno D.P. 24143 del 10 settembre 1971.
- 9) Asilo infantile Rione Traiano Via Catone - D.P. 48552 del 5 marzo 1971.
- 10) Scuola materna rione Traiano Via Caio Gracco - D.P. 48553 del 5 marzo 1971.
- 11) Scuola materna Rione Traiano adiacente via Tullio e Adriano - D.P. 48551 del 5 marzo 1971.
- 12) Scuola Damiano e Capodichino zona Mianella - D. 3502 del 28 gennaio 1971.
- 13) Asilo quartiere Traiano a Soccavo in via Romolo e Remo D.P. 48549 del 5 marzo 1971.
- 14) Istituto Magistrale "Elena di Savoia" a via Pontecorvo ~~Decreto~~ 34847 dell'8 settembre 1971.
- 15) Istituto Tecnico Nautico a Bagnoli - D.P. 43120 del 28 novembre 1970.
- 16) Scuola elementare S.Maria del Porto a Barra ^{UP/} 58453 del 26 dicembre 1969.
- 17) Scuola elementare V.le Cristina di Savoia Cumana D.P. 58454 del 23 dicembre 1969.
- 18) Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci" D.P. 14839 dell'8 maggio 1970.

./././

- 19) Scuola media di via Fontana - D.P. 16702 del 30 aprile 1970.
- 20) Scuola materna S.Giovanni a Teduccio Via Martinaro - D.P. 58441 del 23 dicembre 1969.
- 21) Scuola materna Miano in via Vecchia - D.P. 58437 del 23 dicembre 1969.
- 22) Scuola media Chiaiano - D.P. 58438 del 23 dicembre 1969.
- 23) Scuola materna Barra traversa Farina - D.P. 58439 del 23 dicembre 1969.
- 24) Scuola Miano - D.P. 58440 del 23 dicembre 1969.
- 25) Istituto Tecnico DE CILLIS a Ponticelli - D.P. 58443 del 23 dicembre 1969.
- 26) Scuola elementare zona Colli Aminei D.P. 58452 del 23 dicembre 1969.
- 27) Istituto Tecnico Industriale Vomero - D.P. 19372 del 3 giugno 1970
- 28) Istituto Tecnico Forzio di Miano Agnano - D.P. 22896 del 10 agosto 1970.
- 29) Istituto Professionale Alberghiero "Ippolito Cavalcante" Via Repubbliche Marinare - D.P. 215 del 3 giugno 1970.

././

- 30) Liceo scientifico a Fuorigrotta - D.P. 16996 del 10 agosto 1970.
- 31) Scuola media via Nicolotti ai Colli Aminei in località Serra - D.P. 25701 del 6 dicembre 1971.
- 32) Scuola elementare in località S. Rocco a Capodimonte - D.P. 58327 del 4 dicembre 1970.
- 33) Scuola elementare Secondigliano Traversa 530 di Corso Secondigliano D.P. 32578 del 12 marzo 1971.

C O N S I D E R A T O

1) - Inquadramento territoriale secondo gli indirizzi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Come risulta dalle precedenti premesse, il problema dello inquadramento territoriale dello sviluppo della città di Napoli è stato sempre riconosciuto determinante da questo Consesso. Le relative implicazioni hanno costituito parte sostanziale dei voti che sono stati emessi da questo Consesso fin dall'immediato secondo dopoguerra, ed in particolare a partire dal 1962, quando venne preso in esame il piano regolatore generale adottato dal Comune nel 1958. (Voti del 12 aprile '62 e del 17 maggio '62). In sintesi, le considerazioni contenute in tali voti si possono enunciare come appresso. Anzitutto veniva rilevata: l'inattendibilità delle premesse allo studio del P.R.G., costituito da uno schema di piano intercomunale non fondato su adeguate analisi e su intese preliminari con altri Comuni; l'inopportunità delle direttrici di espansione previste verso i Campi Flegrei; il dannoso incremento delle attività e degli insediamenti al di là dell'arco collinare; la necessità di un inquadramento territoriale più ampio. Inoltre si raccomandava una stretta intesa tra Comune e Provveditorato alle OO.PP. al fine di evitare insediamenti produttivi nelle zone occidentali della città e -più in generale- sul restante territorio comunale, proponendo anche l'allontanamento di alcune zone industriali. Si concludeva chiedendo la rielaborazione del P.R.G. In seguito ai voti emessi nel 1962, la Giunta Municipale, con deliberazione

./.

del 14.5.1965, riconosceva la necessità di risolvere i problemi urbanistici della città nel più ampio contesto territoriale, e lo stesso Comune, in data 22.10.1965, inoltrava la richiesta al Ministero dei LL.PP. di voler disporre la formazione di un piano intercomunale, formulando varie proposte interessanti considerevoli estensioni e rilevante numero di Comuni.

Questo Consesso, con voto n.1865 del 16.12.1965, riconosciuta l'ampiezza e l'approfondimento degli studi condotti dal Comune di Napoli, rilevava la complessità della situazione ai fini della individuazione di un comprensorio, di adeguata estensione, la cui delimitazione non doveva aderire solo alle necessità della sistemazione urbanistica del Comune, ma doveva rispondere anche ad esigenze di carattere più vasto e di ragguardevole portata: donde l'ineguatezza della proposta di estendere il comprensorio ai soli Comuni della Provincia, l'inammissibilità di una coincidenza del perimetro con quello dell'area di sviluppo industriale, e la necessità di superare anche la proposta di un comprensorio costituito da ben 96 Comuni, che era stata formulata nel 1964.

Si segnalava invece la opportunità di promuovere la formazione di un piano territoriale di coordinamento esteso ad un ambito comprendente vaste zone della Regione, cui subordinare le indicazioni relative al P.R.G. di Napoli, per il cui tramite fosse più agevole accelerare la formazione del piano stesso.

In seguito al voto suddetto, il Provveditorato alle OO.PP. della Campania

ne comunicava le decisioni al Comune di Napoli in data 31.3.1966 proponendo il coordinamento tra gli studi dell'Amministrazione Comunale e quelli del Provveditorato medesimo. Successivamente, anche in attuazione della circolare congiunta dei Ministeri per i LL.PP. e per il Bilancio e la Programmazione Economica, nel luglio 1966, si procedeva - secondo le indicazioni di tale circolare - alla formazione delle ipotesi di assetto territoriale della Campania, tenendo conto delle indicazioni dei voti surricordati e delle conformi deliberazioni nel frattempo assunte dall'Amministrazione Comunale di Napoli.

L'ipotesi di assetto territoriale, predisposta dal Provveditorato Regionale alle OO.PP., conteneva un apposito capitolo relativo all'inquadramento del P.R.G. di Napoli nel processo di sviluppo della Regione. Su tale argomento si tornerà più diffusamente in seguito. Merita per ora di rilevare che il processo di congestione della fascia costiera, e in particolare del Comune di Napoli, era già palese da tempo ed evidenziato fin dal 1958.

Le Amministrazioni Comunali che si sono susseguite da allora non hanno affrontato il problema con la dovuta decisione. Non solo è mancato il tempestivo studio del P.R.G. , ma l'abusivismo si è esteso con l'edificazione diffusa nelle zone agricole, anche in relazione alle note vicende relative alla manomissione delle planimetrie del P.R.G. del 1939. Ad aggravare tale situazione si è venuta ad aggiungere l'edificazione di zone di riconosciu-

valore ambientale e paesistico per le quali, inoltre, specie sulle pendici collinari, la situazione geologica sconsigliava l'edificazione.

Per di più, come è stato già illustrato nelle premesse, per oltre 10 anni le Amministrazioni Comunali hanno richiesto successive varianti specifiche che, nonostante i tentativi di inquadramento e di coordinamento svolti da questo Consesso, sono sempre rimaste episodiche e settoriali.

Oggi, la popolazione di Napoli supera 1.300.000 abitanti e la definizione di una nuova adeguata disciplina edilizia dovrebbe risolvere i gravi problemi di abusivismo che si sono trascinati fino ad ora. Peraltro, rimane fondamentale una scelta chiara per ciò che riguarda il dimensionamento del piano, in rapporto all'inquadramento territoriale del Comune. In merito a ciò, il P.R.G. all'esame considera esplicitamente, nella tavola n. 2, le scelte determinate da strumenti che già hanno una validità normativa, peraltro parziale, quali il piano ASI dell'area di sviluppo industriale e le scelte settoriali in materia di viabilità.

Il P.R.G. si pone come obiettivo la riduzione della popolazione del Comune ad 1.100.000 abitanti: tale dimensione risulta accettabile, anche in riferimento alle ipotesi di assetto territoriale suddetto di cui sembra opportuno sintetizzare brevemente i contenuti.

2) - Ipotesi di assetto territoriale del CRPE

Il quadro di indirizzi strategici per la riorganizzazione dell'assetto territoriale della Campania è fornito dal complesso di documenti di piano elaborati al livello regionale ai fini della definizione della ipotesi di assetto di cui alla circolare interministeriale del 1966 dei Ministeri dei Lavori Pubblici e del Bilancio e Programmazione Economica.

I principali di tali documenti sono rappresentati, in ordine cronologico, dalle "Indicazioni generali per la formulazione di ipotesi di assetto territoriale" predisposte dal CRPE, dalla "Proposta di assetto territoriale della regione Campania" elaborata dal Provveditorato alle OO.PP., dalle "Risoluzioni per l'elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento" con le quali il CRPE ha approvato la succitata "Proposta di assetto". Attualmente le elaborazioni suddette sono all'esame del Consiglio Regionale.

Le finalità fondamentali, fra loro interrelate, alle quali si ispirano tali documenti possono sinteticamente individuarsi nei tre punti seguenti:

- a) attivazione di un processo di riequilibrio che assicuri un reale sviluppo economico ed un organico assetto territoriale delle aree interne e marginali della regione;
- b) riorganizzazione della struttura economico-territoriale delle aree di pianura costiera più intensamente urbanizzate, al fine di qualificarne i ruoli in senso autenticamente metropolitano, al servizio di un hinterland regionale, o eventualmente anche più vasto;

c) rafforzamento e completamento -secondo una articolata struttura policentrica- dell'armatura urbana regionale considerata tanto sotto il profilo produttivo che in ordine ai ruoli di servizio degli insediamenti urbani nel territorio.

In relazione a tali finalità, sono state definite le indicazioni strategiche di fondo per la politica del territorio in Campania, che si basano sui seguenti indirizzi:

A - Attivazione nelle aree interne di una direttrice di sviluppo longitudinale, su cui dovranno innestarsi delle direttrici di sviluppo trasversali: tale sistema di direttrici, attraverso l'organica interconnessione tra fasci complessi, e completi, di infrastrutture e nuclei di concentrazione insediativa, integrati nelle componenti produttive, residenziali e di servizio, dovrà assicurare il coerente perseguimento dell'obiettivo della diffusione dello sviluppo senza ignorare la esigenza della concentrazione degli interventi; in termini territoriali, la direttrice longitudinale deve svilupparsi, riconnettendosi a Nord con la valle del Sacco, lungo la media valle del Volturno, le valli del Calore e del Sabato, la valle dell'Irno, la piana del Sele, la valle del Tanagro, e il Vallo di Diano, investendo i poli urbani principali di Benevento e Avellino e interessando tangenzialmente l'area urbana salernitana; le trasversali devono svilupparsi: a Nord, verso il Molise, lungo la valle del Tammaro; a Est, verso la Puglia,

lungo le valli del Calaggio e dell'Ofanto; a Sud-Est, verso la Basilicata, in direzione della valle del Basento; a Sud, verso la piana di Sibari. Il ruolo fondamentale è stato riconosciuto alla seconda delle trasversali suddette, che può indicarsi come la Nola - Avellino - Grottaminarda - Candela.

- B - Razionalizzazione delle aree conurbate costiere, attraverso una più organica qualificazione delle strutture produttive sia industriali che terziarie, e mediante la realizzazione di una struttura urbano-territoriale che assicuri la sostituzione dell'attuale modello insediativo monocentrico con un modello reticolare più aderente ai ruoli programmatici; in tal senso, occorrerà sia decomprimere le zone sovraffollate, sia soprattutto potenziare le attrezzature e la rete infrastrutturale: infatti, le carenze di attrezzature e servizi e l'inadeguatezza delle infrastrutture appesantiscono la situazione di congestione delle aree conurbate.
- C - Salvaguardia rigorosa delle fondamentali risorse irriproducibili del territorio, per ciò che concerne le aree agricole di elevata suscettività produttiva ed i valori paesistici ed ambientali; in particolare, andrà garantita la tutela più assoluta delle aree costiere, che costituiscono tuttora, nonostante le numerose e gravi compromissioni intervenute, un patrimonio di enorme valore per la collettività; tale indirizzo riveste particolare importanza in considerazione

delle massime pressioni insediative di origine speculativa che risultano in atto nel quadro di una disorganica espansione delle iniziative economiche genericamente connesse con il turismo.

Nel quadro di tali indirizzi strategici è stata predisposta un'ipotesi-obiettivo di redistribuzione a lungo termine della popolazione sul territorio regionale. Tale ipotesi-obiettivo si articola secondo sette comprensori per ognuno dei quali è stato indicato il fabbisogno di aree per nuove urbanizzazioni, tanto a destinazione residenziale che a fini produttivi e di servizio.

Sulla base dell'articolazione a livello sub-regionale degli obiettivi insediativi, e quindi demografici e produttivi, è stata esplicitamente sottolineata la necessità di procedere ad un'accurata revisione dei piani di settore precedentemente predisposti ed operanti, ed in particolare dei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale.

Tali piani, infatti, furono elaborati nel quadro di una logica settoriale e secondo criteri di mera razionalizzazione delle tendenze spontanee di concentrazione insediativa nelle aree di pianura costiera a più elevati livelli di infrastrutturazione e di attrezzatura. Per tali motivi essi forniscono indicazioni operative fortemente eterogenee rispetto ai richiamati indirizzi strategici, sia per quel che concerne le indicazioni quantitative (si pensi che gli agglomerati industriali localizzati nelle aree di pianura costiera non interessate dalle direttrici di sviluppo hanno una superficie

superiore all'80% di quella di tutti gli agglomerati nella regione), sia in riferimento alle indicazioni qualitative a causa dell'assenza di specificazioni tipologiche e tecnologiche per gli insediamenti da realizzare nelle diverse aree sub-regionali (in tal senso, è incerta la aderenza di tali piani all'obiettivo di riqualificazione funzionale e produttiva dell'apparato industriale dell'area metropolitana).

Come è stato già accennato, l'ipotesi di assetto territoriale contiene alcune indicazioni specifiche, necessarie quali premesse del P.R.G. di Napoli.

Anzitutto, l'impossibilità di risolvere i problemi di Napoli entro i suoi confini amministrativi evidenzia la necessità della razionalizzazione della intera sua area metropolitana, nella quale il "comprensorio di Napoli" si identifica: per esso è fissato un limite insediativo massimo di 3.100.000 vani (cioè 2.500.000 ÷ 3.100.000 abitanti, a seconda dell'indice di affollamento).

Nel sistema regionale, tale nuova entità dovrà costituire il principale centro animatore, in funzione chiaramente indicata da ragioni geografiche, ataviche, di strutture esistenti (porto, tradizioni culturali, commerciali, industriali, direzionali, ecc.).

In questo contesto metropolitano, parte integrativa e complementare dell'intero sistema regionale, il nuovo piano regolatore di Napoli va pertanto prevalentemente orientato verso una razionalizzazione e riqualificazione dell'attuale contesto urbano, con particolare riguardo alle necessarie strut

ture di servizio.

L'altissima densità umana ed edilizia e la improrogabile necessità di provvedere alle indispensabili attrezzature impongono che l'incremento dei vani residenziali del Comune abbia caratteristiche di "Minimo." I vani ammissibili non dovranno perciò superare globalmente il limite definitivo di 1.100.000 vani. In tale cifra sono naturalmente compresi i vani previsti dai vari strumenti legislativi : legge n.167, piani di ricostruzione, ecc., ed i vani realizzati dopo il 1966.-

Di conseguenza, dato l'indice di affollamento pari ad 1 ab/ /vano, la capacità massima demografica, cui rapportare le attrezzature di servizio, va assunta in 1.100.000 abitanti.-

Coerentemente, i criteri di zonizzazione dovranno essere prevalentemente orientati verso la razionalizzazione dell'attuale tessuto urbano, provvedendo, solo dove necessario e possibile, e comunque in limiti ristretti, a ristrutturazioni di carattere più radicale, mentre il problema delle localizzazioni a livello superiore va rapportato alla nuova dimensione territoriale in cui Napoli si identifica. Per cui le strutture direzionali a carattere provinciale, comprensoriale e regionale dovranno collocarsi all'esterno degli attuali confini amministrativi del Comune di Napoli. Anche le previsioni relative alle necessità di tipo universitario e simili vanno orientate in modo analogo.-

Lo sviluppo del P.R.G. conviene sia articolato secondo una direttrice di forza verso nord-est che determini la necessaria conversione tra le localizzazioni costiere e quelle più interne. Tale schema esclude l'incremento abitativo produttivo e di attrezzature territoriali ai margini occidentale e settentrionale dell'attuale contesto urbano di Napoli. Anche la ristrutturazione ed il potenziamento del sistema dei trasporti (su strade e su ferro) vanno orientati verso criteri esposti, con particolare riguardo ai problemi connessi al porto ed al suo prevedibile ruolo nel più ampio contesto interregionale.-

3 - Valutazione sintetica dei criteri generali di impostazione del P.R.G..

Da quanto esposto in premessa e dalle precedenti considerazioni, i criteri generali di impostazione posti a base del P. R.G. sono da considerarsi accettabili. Infatti il dimensionamento del piano, nella misura di una popolazione complessiva pari a 1.100.000 abitanti, corrisponde agli indirizzi assunti dalla ipotesi di assetto territoriale del CRPE ed è coerente con le prescrizioni e raccomandazioni contenute nei successivi pareri espressi da questo Consesso.-

Risultano, parimenti, coerenti con gli indirizzi suddetti e con le esigenze della città gli obiettivi programmatici assunti dall'Amministrazione Comunale in relazione :

I - alla localizzazione di attività industriali nelle aree interne della Regione. Tale direttiva tende a promuovere l'inversione dell'attuale tendenza delle popolazioni interne a trasferirsi nell'area napoletana nonchè ad assicurare il mantenimento, o addirittura il miglioramento del livello occupazionale della popolazione di Napoli. Mentre il primo obiettivo potrà essere raggiunto con la formazione delle strutture produttive interne previste dall'Ipotesi di Assetto Territoriale, il raggiungimento del secondo comporta la realizzazione degli agglomerati industriali previsti nelle provincie di Napoli, e di Caserta dagli studi e definizioni della pianificazione territoriale regionale, fra cui eventualmente gli agglomerati del piano A.S.I. che non siano in contrasto con le suddette previsioni territoriali.-

Pertanto la tavola n.2 del piano in esame-la quale riproduce le previsioni del piano A.S.I. della provincia di Napoli, fra cui anche talune che non sono state convalidate dal voto di approvazione in data 16-5-1968, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, compresa in esse la seconda autostrada parallela alla esistente Napoli-Pompei - non può essere approvata con il presente voto.

La realizzazione degli agglomerati industriali esterni dovrà assumere carattere prioritario sia al fine di facilitare, con l'offerta di posti di lavoro, il trasferimento spontaneo nelle entità urbane periferiche (di cui si auspica il potenziamento e l'elevazione a livelli urbani) di quella parte della popolazione della città che avrà interesse ad avvicinarsi ai luoghi di lavoro, sia per favorire il ridimensionamento di cui al seguente punto;

2 - alla ristrutturazione delle zone industriali di Napoli, con restituzione di una parte di esse ad altre funzioni.

Tale direttiva deve prefiggersi il triplice obiettivo di :

- risanare l'atmosfera urbana allontanando le industrie inquinanti;

- di innalzare il livello dell'occupazione nelle attività secondarie sostituendo alle industrie a bassa densità di addetti, aziende manifatturiere prevalentemente di media dimensione ad elevata densità di addetti;

- di rendere disponibili per servizi e per attività terziarie vaste aree, in sommo grado qualificate per tali destinazioni;

3 - al ruolo prevalentemente direzionale e terziario di Napoli;

Nel riconoscere in linea di massima l'esigenza dell'intervento, si fa presente fin da questo momento la necessità di considerare le reali dimensioni del " centro storico " e i criteri di intervento consolidati dai più recenti approfondimenti culturali;

4 - al risanamento conservativo del centro antico;

5 - alla integrazione delle dotazioni di verde pubblico (nel quadro di un indirizzo generale di conservazione e di difesa del verde);

6 - alla integrazione delle attrezzature, sia a livello di quartiere, sia a livello urbano, sia a livello metropolitano;

7 - al superamento dell'attuale contrapposizione fra centro

periferia.

8 - all'assunzione, come obiettivo generale del piano, di un adeguato rapporto fra gli abitanti insediati e le aree pubbliche o di uso pubblico, con riferimento al D.I. 2 aprile 1968 n.1444.

E' anche necessario rilevare fin da questo momento come la sistemazione del territorio di Napoli prevista dal P.R. G. in esame sia strettamente condizionata - tenute presenti le direttive anzidette dall'attuazione di una vigorosa politica a livello regionale per la realizzazione degli obiettivi territoriali sopra accennati e che verranno ancor più specificamente esposti nelle successive parti del presente voto.-

Peraltro, sulla base di un esame più approfondito che verrà svolto più specificamente nel seguito delle considerazioni del presente voto, occorre siano adeguatamente precisate e modificate varie previsioni del piano e delle norme di attuazione, al fine di renderle idonee al conseguimento delle finalità generali e particolari che si configurano nei ricordati criteri generali di impostazione.- E' opportuno ricordare che l'approfondimento anzidetto viene condotto tenendo conto delle esigenze prospettate dall'Amministrazione statale interessate e delle osservazioni formulate nel pubblico interesse, in sede di pubblicazione, da organizzazioni ed enti culturali.-

./.

4 - Attività della popolazione

Di fondamentale importanza, ai fini dell'organizzazione urbanistica della Città, risultano le caratteristiche occupazionali della popolazione residente e quindi la sua struttura economico-produttiva.

Dalla Relazione del P.R.G. adottato dal Comune di Napoli si traggono alcuni dati sintetici che consentono, sia pure sinteticamente, di dedurre alcune indicazioni sull'attività produttiva della popolazione. Da essi si ricava che, al 1961, su una popolazione residente complessiva di 1.182.815 abitanti, la popolazione attiva era di 318.296 unità pari cioè al 27% circa del totale. Gli attivi erano suddivisi, per il 2,95% (9.390 occupati) nel settore primario, per il 37,15% (118.240 addetti) nel settore secondario e per il 59,90% (190.666 occupati) nel settore terziario. Tali dati non possono peraltro considerarsi complessivamente rappresentativi della realtà, non solo e non tanto per lo scarto temporale rispetto alla data di adozione del P.R.G., quanto per il fatto che, notoriamente, l'area del Comune di Napoli è interessata da intensi movimenti pendolari.

Pur nei limiti di queste considerazioni, tuttavia, appaiono chiaramente le più forti distorsioni della struttura occupazionale napoletana: esse si possono essenzialmente individuare nella bassa percentuale di popolazione attiva sulla popolazione totale e nella assoluta preponderanza delle attività genericamente qualificabili come terziarie, ma che peral

./.

tro sono in notevole misura notoriamente precarie e marginali.

In un quadro di riorganizzazione delle strutture urbano-insediative che non trascuri gli aspetti economico-produttivi della realtà comunale occorre tener conto del necessario obiettivo di correggere tali distorsioni, pur nella consapevolezza che tale obiettivo non potrà conseguirsi esclusivamente nell'ambito del Comune ma potrà essere organicamente perseguito solo nel quadro di una più vasta attività di pianificazione che interessi tutte le aree conurbate del Napoletano. A tal proposito si richiamano le considerazioni sintetiche riportate nel precedente punto 2, relativamente al quadro di riferimento territoriale costituito dall'ipotesi di assetto regionale.

Per quello che concerne le possibilità proprie del livello di piano comunale - di incidere su tale problema, il P.R.G. adottato dal Comune di Napoli, all'interno di una scelta di fondo a favore di una netta qualificazione terziaria della Città, determina le delimitazioni e le destinazioni delle aree produttive.

A tal proposito, il P.R.G. conferma la destinazione della maggiore parte delle aree industriali attuali e suggerisce una generica riqualificazione delle industrie insediate, che vengono giudicate tutte compatibili con la sola eccezione degli impianti per la produzione del cemento.

Occorre peraltro tener presente il fatto che l'esigenza imprescindibile di trasferire dal territorio comunale le industrie di base, che hanno una

minima densità di addetti e che sono fortemente inquinanti, è stata già più volte riconosciuta non solo da questo Consesso (si veda il voto n.335 del 10/5/1971, relativo alla necessità di trasferimento dell'impianto della Soc. "Mobil Oil), ma dalle stesse Autorità di governo nazionali e regionali.

Ferma restando tale indicazione basilare, che viene ulteriormente ribadita e confermata, è tuttavia necessario precisare meglio la tipologia delle industrie di cui sarà consentita la localizzazione ad avvenuto spostamento di quelle attuali, e soprattutto la densità di addetti per ettaro che devono essere ammesse, entro limiti definiti da un minimo di 30 addetti per ettaro ad un massimo di 60 addetti per ettaro. Occorre, inoltre, tener conto che, come sarà meglio precisato in seguito, una parte delle aree attualmente occupate dalle industrie di base, tanto nella parte orientale che in quella occidentale del territorio comunale, risulta indispensabile per un adeguamento delle scarsissime aree pubbliche e di uso pubblico altrimenti non reperibili.

Le aree che mantengono destinazione industriale nel P.R.G. adottato, prevalentemente occupate da industrie di base, hanno una superficie complessiva di circa 590 ettari; gli addetti occupati nelle industrie che sorgono su tali aree sono valutabili nella misura di circa 12.000 unità: la densità media risulta quindi dell'ordine di 20 addetti per ettaro.

La esiguità di tale cifra discende dalle caratteristiche delle industrie esistenti, che sostanzialmente si riducono al complesso siderurgia-ce
./.

mentificio di Bagnoli, ed essenzialmente consistono negli impianti di raffinazione e petrolchimici nell'area orientale. La stessa quota di occupazione determinata dalle industrie strettamente legate alla raffinaria è invero assai limitata, potendosi valutare intorno a 750 addetti. Si tratta, tra l'altro, di industrie che, oltre ad avere una bassa densità di addetti per ettaro, tendono sempre più ad automatizzarsi: se si consentisse il loro rinnovamento in loco, si sortirebbe in definitiva il risultato di una riduzione dei già scarsi addetti attuali: +

Ammessoyiceversa, di mantenere a destinazione industriale il 70% delle aree attualmente occupate dalle industrie anzidette e di recuperare il residuo 30%, pari a circa 177 ettari, per attrezzature ed aree pubbliche e di uso pubblico, ammettendo l'insediamento esclusivamente di industrie di tipo manifatturiero, che hanno in media una densità non minore di 40 addetti per ettaro, si determinerebbe la possibilità di realizzare circa 18.500 posti di lavoro industriali pari a 1,5 volte quelli attualmente disponibili.

In tal modo si conseguirebbero, al contempo, gli obiettivi di un potenziamento delle aree pubbliche, allo stato largamente carenti, e di un incremento qualificato dell'occupazione industriale a contenimento della prospettiva di eccessiva terziarizzazione della struttura produttiva napoletana, già distorta -come si accennava- da un eccessivo peso del settore terziario.

Pertanto le destinazioni di zona e le norme relative alle zone industriali

vanno modificate come segue:

- Zona industriale di Bagnoli (ITALSIDER - CEMENTIFICIO)

Una fascia lungo la costa, della profondità media di ml. 500, con una superficie pari a circa il 30% di quella totale (che ammonta complessivamente a circa 225 ha), dovrà essere destinata a zona H₃ :

in particolare sarà consentita la ristrutturazione a scopo turistico degli impianti portuali che attualmente sono a servizio dell'industria.

- Zona industriale nel settore orientale : una fascia lungo il margine sud-occidentale dell'area, di superficie pari al 30% di quella totale (che ammonta complessivamente a circa 400 ha), dovrà essere destinata a zona H₁.

Coerentemente a quanto sopra considerato, l'art. 18 delle norme di attuazione (zona N : industriale) va modificato anch'esso come segue:

- " Le aree comprese nella zona N sono riservate ad attività industriale di tipo manifatturiero, con esclusione di industrie nocive o inquinanti. Sono inoltre ammessi insediamenti che garantiscano la occupazione stabile di non meno di 30 addetti per Ha e di non più di 60 addetti per Ha.
- " Nella zona N il P.R.G. si attua esclusivamente attraverso piani particolareggiati di esecuzione, che dovranno determinare, tra l'altro, le modalità per l'osservanza dell'art. 5 n.1 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
- " Nella zona N sono vietate le case di abitazione, ad eccezione di quelle destinate al personale di custodia e direzione degli impianti. Sono ammessi impianti sanitari ed attrezzature

zature di servizio (scolastiche, sanitarie, sociali).

" Le industrie esistenti che non corrispondano alle caratteristiche indicate al 1° comma non possono essere ampliate; in esse sono consentiti soltanto interventi di ordinaria manutenzione".

Pur tenendo conto di tali considerazioni, il settore terziario rimane comunque quello prevalente nell'economia napoletana, sia per la presenza del porto, sia per la presenza di attività direzionali, amministrative e culturali.

In ordine agli insediamenti ed agli impianti connessi con tale settore, il P.R.G. in esame prevede la riorganizzazione funzionale del porto ed il suo potenziamento, tanto attraverso il recupero agli spazi portuali di una parte delle aree attualmente occupate da alcuni insediamenti industriali, quanto mediante la previsione di una connessione con una zona franca, da realizzarsi all'esterno del territorio comunale (e quindi in sede di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento), opportunamente attrezzata ed infrastrutturata.

Il P.R.G. adottato prevede inoltre, sempre in relazione alle esigenze di qualificazione e potenziamento del settore terziario, la realizzazione del nuovo centro direzionale di cui al già citato voto n.1148 del 22/7/69; la destinazione, a fini turistici, dei porticcioli di Molosiglio, di S. Lucia e di Margellina (per quest'ultimo prevedendo un notevole ampliamento);

./.

il potenziamento delle attrezzature commerciali e direzionali attraverso la ristrutturazione di ampie zone del centro tradizionale; la destinazione ad attività turistico-alberghiera del complesso Monte Echia - S. Lucia - Castel dell'Ovo; la previsione di una nuova localizzazione universitaria.

In merito a tali indicazioni si osserva quanto segue:

a) Porto

In linea di massima le previsioni del P.R.G. sono da considerarsi accettabili. Il porto attuale è notevolmente congestionato per effetto delle interferenze tra diverse funzioni, non sempre compatibili fra loro, e per effetto della scarsa disponibilità di aree, che sussiste nonostante gli ampliamenti previsti lungo la Via Marittima. I necessari spazi integrativi vanno reperiti come suggerisce il P.R.G. in aree interne, anche fuori del territorio comunale; ma occorre procedere contemporaneamente alla necessaria razionalizzazione degli impianti portuali, sulla base di una precisa determinazione delle funzioni del porto stesso, in relazione alle scelte programmate che circa la struttura economico-territoriale della Regione, escludendo soluzioni che si limitino alla ricerca di ulteriori aree di ampliamento lungo la fascia costiera verso levante.

A tal proposito, occorre che l'Amministrazione comunale, nel quadro degli indirizzi generali di politica territoriale definiti dalla Regione, coordini le iniziative e le procedure gestionali dell'Ente Porto, al

quale è demandata la gestione delle infrastrutture da Bagnoli a Portici.

b) Porti turistici

Non sembrano accettabili le previsioni di ampliamento e ristrutturazione a scopo turistico del porto di Margellina; esse pertanto devono essere stralciate.

Nel quadro delle esigenze di tutela del profilo costiero e del patrimonio paesistico-ambientale del golfo e della città i porticcioli di Napoli dovrebbero mantenere il loro carattere originario.

Si potrebbe invece considerare, come già accennato, l'opportunità e la possibilità di ristrutturare per uso turistico gli impianti portuali attualmente al servizio dell'industria siderurgica di Bagnoli, ad avvenuto spostamento dell'industria stessa, nonché di potenziare gli altri impianti portuali nel Golfo di Napoli.

c) Centro direzionale

In merito a detta previsione, si rinvia a quanto già precisato con il citato voto n.1148 del 22/7/1969, ai fini di garantirne la migliore funzionalità e renderlo più confacente agli obiettivi che ne avevano consentito l'ammissibilità.

Va comunque considerato che eventuali necessità di integrazione del centro in oggetto vanno soddisfatte nelle aree verso Est, allo scopo

./.

di non compromettere gli obiettivi programmatici di riequilibrio e di decongestione dell'area urbana che nella sostanza motivano la previsione del nuovo centro direzionale.

Zona di ristrutturazione centrale

Attraverso gli interventi di ristrutturazione previsti, il P.R.G. adottato intenderebbe anche fornire soluzioni più razionali per l'insediamento di attività commerciali e di servizio all'interno della struttura urbana. Il problema, evidentemente, non riguarda solo le localizzazioni produttive del settore terziario, ma riguarda soprattutto i criteri di intervento sul tessuto edilizio esistente e sulla perimetrazione del centro storico: su questo punto, in particolare, si tornerà in seguito.

Giova comunque considerare che -a prescindere dalle ovvie esigenze di salvaguardia del patrimonio edilizio ed ambientale- una spinta applicazione dei criteri di indiscriminata sostituzione edilizia e di ristrutturazione finirebbe col determinare la sostituzione dei ceti meno abbienti (attualmente insediati nelle zone per le quali il P.R.G. prevede i più estesi interventi del tipo suddetto) con utenti ad elevato livello di reddito.

./.

e) Centro alberghiero di S. Lucia e Pizzofalcone

Il complesso di S. Lucia e Pizzofalcone costituisce un episodio determinante nell'ambiente storico e architettonico della città. Esso quindi va mantenuto e tutelato, senza vincoli di uso che condizionino eccessivamente l'opera di risanamento e restauro. Infatti, destinare il complesso ad attività turistico alberghiere significa porre come premessa al necessario restauro conservativo una destinazione che potrebbe, per essere garantita, provocare una radicale compromissione degli edifici e dell'ambiente. Su tale problema si tornerà più diffusamente in seguito, trattando delle previsioni per le zone di interesse storico.

f) Nuove sedi universitarie

Il P.R.G. prevede una nuova sede universitaria su un'area di circa 55 ettari, ricavata ai margini dei Campi Flegrei. L'area è di forma allungata e irregolare, ed il suo perimetro è faticosamente ritagliato fra le compromissioni attuali e le zone che, per la loro morfologia, non consentono alcuna utilizzazione. Lo stesso terreno è notevolmente acclive e non sembra prestarsi quindi ad un corretto ed economico insediamento universitario; una adeguata sistemazione del suolo comporterebbe inoltre enormi investimenti distruggendo peraltro un ambiente di particolare pregio. A parte ciò, l'area prevista ha una superficie assolutamente inadeguata in rapporto ai minimi ritenuti oggi necessari

per un impianto del genere, che si aggirano intorno ai 250/300 ettari. Qualora si volesse accettare l'eventuale insediamento di alcuni edifici, e non di una intera Università, l'area potrebbe ospitare non più di 2.300 studenti, considerando i parametri medi, ovunque accettati, di 200-250 mq. per ogni studente; applicando tali parametri, per una sede universitaria capace di ospitare 20.000 studenti (come previsto dal Comune di Napoli) occorrerebbe una estensione di 400-500 ettari.

Oltre tutto, sembra logico prevedere un nuovo ed organico insediamento universitario al di fuori dei confini comunali, nel territorio, in quanto l'università costituisce un elemento traente dello sviluppo.

Il problema delle nuove sedi universitarie va quindi impostato e risolto innanzitutto al livello regionale: del resto, già il Provveditore alle OO.PP. della Campania, in sede di dibattito in seno al CRPE sull'ipotesi di assetto (22/11/1969), sottolineava la necessità di guardare al problema in tale prospettiva: " Ne scaturirà senz'altro una seconda università, completa di tutte le facoltà, nelle aree più interne del comprensorio napoletano, una terza nel Salernitano derivante da un'apposita integrazione dell'attuale Facoltà di Magistero ed una quarta, da non considerare all'ultimo posto nella scala della priorità, lungo la direttrice di sviluppo interna della regione, alla quale la proposta di assetto affida compiti di eccezionale rilievo nella meccanica di riequilibrio della regione campana".

Per ciò che concerne la riorganizzazione dell'Università di Napoli sembra necessario altresì tener conto della possibilità offerte dalla riorganizzazione funzionale dell'attuale abitato; la destinazione culturale appare infatti una delle più compatibili con l'utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche del centro storico.

In tal caso occorre evitare le localizzazioni che insistano nelle aree occidentali; da un lato, infatti, ciò risulterebbe in contrasto con tutta l'impostazione del piano che programmaticamente assume l'obiettivo di sviluppo delle funzioni urbane verso Nord-Est, soprattutto allo scopo di determinare più valide e consistenti interrelazioni con il territorio; dall'altro, occorre tener presente che le localizzazioni occidentali, oltre a presentare gravi problemi di accessibilità a causa dei condizionamenti geo-morfologici, inevitabilmente determinerebbero il richiamo di interessi insediativi e di attività in un settore urbano che, alla luce del richiamato obiettivo programmatico, non dovrebbe essere ulteriormente sovraccaricato.

Per tutte queste considerazioni si propone la modifica di destinazione dell'area destinata ad insediamento universitario e la sua destinazione a parco pubblico di particolare interesse paesistico-ambientale (zona I₁), che appare più consona agli interessi urbani ed alle caratteristiche della località.

Resta comunque prioritario e pressante il problema della realizzazione di adeguate strutture universitarie per una popolazione studentesca che solo in parte è napoletana. Il problema è di dimensioni regionali e le soluzioni definitive vanno sollecitamente ricercate nel quadro della pianificazione territoriale, per il che appaiono indispensabili urgenti intese fra il Comune di Napoli, l'Università di Napoli e la Regione. Nel quadro di tali intese possono essere ricercate per le attività universitarie di Napoli delle soluzioni di " minima " da attuare nei tempi brevi, attesa l'assurda congestione che al presente impedisce lo svolgimento delle attività didattiche, così da creare condizioni che rappresentino un minimo di accettabilità.

5) CENTRO STORICO

Il P.R.G. non prevede una specifica delimitazione del centro storico che, peraltro, è attualmente resa necessaria dalla legge n.765 del 6.8.1967, e indispensabile ai fini dell'espropriazione dalla legge n.865 del 22.10.1971. E' definita soltanto la perimetrazione del centro antico di origine greco-romana (zone B1 e B2), mentre tutto il tessuto urbano edificato in epoche successive è classificato con diverse destinazioni di zona. Appare quindi indispensabile procedere ad una più pertinente individuazione del centro storico di Napoli ed occorre altresì definire accuratamente il ruolo del centro stesso, in relazione al territorio ed alla città.

Per ciò che concerne la perimetrazione, la Soprintendenza ai Monumenti della Campania, come è stato già accennato in premessa, ha fornito una proposta, corredata da elementi cartografici; prima di entrare nel merito di tale proposta, appare peraltro necessario svolgere alcune considerazioni sugli aspetti generali della conservazione dei centri storici e del ruolo insostituibile che essi debbono svolgere in relazione alle esigenze della società attuale.

Com'è risultato chiaro dal dibattito culturale degli ultimi anni, i centri storici non costituiscono soltanto l'insieme di edifici che hanno particolare pregio artistico-monumentale od ambientale, né una antologia di testimonianze di particolare qualificazione, bensì la testimonianza globale di epoche nelle quali la società aveva mantenuto un sostanziale equilibrio tra le attività produttive e le esigenze della cultura e della civiltà, realizzando tessuti urbani che rappresentavano la sintesi integrata di una civiltà, che, nel suo evolversi, manteneva irriproducibili caratteri di continuità e di omogeneità. In molti centri storici

./.

/pt

tale carattere è assicurato ancora oggi dalla permanenza di un tessuto sociale costituito non solo dai residenti ma anche dagli addetti ad attività artigianali e terziarie diffuse, che trovano nel centro storico la loro ragione d'essere ed il loro ambiente naturale.

Pertanto, oggi, il problema del centro storico deve essere necessariamente affrontato contestualmente a quello del suo mantenimento, anche ai fini di una appropriata riqualificazione socio-economica del complesso tessuto sociale che in esso vi si è stratificato nel corso dei secoli. A queste considerazioni di carattere generale è opportuno aggiungere altre che consentano di meglio precisare come si definisce il perimetro del centro storico.

Su tale argomento, come è noto, si è sviluppato un lungo dibattito, che muovendo da una visione limitata, circoscritta ai singoli edifici e monumenti, si è sviluppato poi, attraverso successivi arricchimenti culturali, fino ad un generale riconoscimento delle necessità di comprendere nei centri storici ^{i complessi edilizi} ~~gli ambienti~~ realizzati prima della rivoluzione industriale. In prima approssimazione, si conviene nel nostro Paese di fissare un riferimento temporale ai primi anni del Novecento.

I criteri di intervento devono pertanto essere coerenti con l'esigenza di salvaguardare tale patrimonio, non solo nell'aspetto formale, ma anche nella complessità delle sue tradizionali destinazioni d'uso. Da ciò deriva anzitutto la necessità di operare nell'ambito del centro storico esclusivamente attraverso piani particolareggiati di iniziativa pubblica, applicati su aree determinate a seguito di studi unitari, che non si limitino agli aspetti storico-ambientali ma investano anche le

tipologie abitative, le attività produttive che permangono nel centro storico e che sono compatibili con il suo carattere, la struttura sociale delle popolazioni insediate. Oggi, la già citata legge 22-10-1971; n.865 fornisce ai Comuni uno strumento espropriativo efficace per avviare il processo di risanamento conservativo su basi operative.

Gli studi relativi dovranno ovviamente analizzare con particolare cura gli edifici o gli insiemi di tipo specialistico, che, costituendo un insieme integrato con il tessuto abitativo, lo qualificano per forma e per funzioni. Questi complessi costituiscono infatti i poli della riqualificazione del centro storico, in quanto essi si prestano particolarmente ad accogliere funzioni pubbliche di tipo culturale, con scuole superiori, Università, biblioteche, musei, etc.; nonché attività artigianali e commerciali anche di particolare pregio.

La ricerca di criteri di tutela particolare, limitati esclusivamente a determinati periodi storici, - pur se può costituire l'occasione di interessanti approfondimenti metodologici e culturali, rischia di compromettere il carattere fondamentale, cioè l'unità dei centri storici, favorendo la loro compromissione con inserimenti edilizi inaccettabili.

Tornando al caso di Napoli, la perimetrazione proposta dalla Soprintendenza ai Monumenti - a modifica delle indicazioni di piano - risulta come appresso definita: Piazza Carlo III, Via S. Antonio Abate, Piazza S. Anna a Capuana, Piazza S. Francesco di Paola, Via Cesare Rosaroll, Piazza Principe Umberto, Corso Garibaldi, Piazza Garibaldi, Corso Garibaldi, Piazza Molana, ~~Corso Garibaldi~~^{Via}, Piazza Guglielmo Pepe, Corso Garibaldi, Via Nuova Marina, Piazza Masaniello, Vico Mercato, Via Conceria, Vico Zabbatteria, Via Duomo, Via Toscana, Via Scialoia, Via S. Baldacchini, Vico Chianche, Vico Casciari alle Logge, Via G. Marotta, Traversa Nuova Marina, Vico Scopet-

tieri, Via Porta di Massa, Via Lanzieri, Via del Maio di Porto, Via V. Russo, Via Depretis, Via Flavio Gioia, Via U/Giordano, Piazza Francese, Via Colombo, Via Acton, Linea di Costa da Via N. Sauro a Piazza Vittoria compreso il Perticciolo di S. Lucia e il Castel dell'Ovo, Piazza Vittoria, Riviera di Chiaia, Piazza della Repubblica, Via Caracciolo, Largo Barbaia, Via Mergellina, Linea di costa di Posillipo fino all'altezza dell'Ospedale Pausillipon, Via Posillipo compresa la prima fila degli edifici a monte della stessa via e l'Istituto S. Dorotea, tratto di Via Petrarca fino all'innesto con Via Orazio, tratto di Via Orazio coincidente con il confine tra gli ambiti 5 e 8, Limite zona Parco Virgiliano, Salita della Grotta, Piazza Piedigrotta, Corso Vittorio Emanuele, Cupa Caiafa, Via S. Maria della Neve, Vice S. Maria della Neve, Via Andrea D'Isernia, Casa Provinciale delle Figlie della Carità incluso, tratto di Via della Croce Rossa, Largo Terracina, Via Pontano, tratto di Corso Vittorio Emanuele fino all'altezza di Via Tasso, tratto di Via Tasso fino all'altezza del numero civico 7 e Parco Grifeo incluso, limite fra gli ambiti 8 e 9 (Floridiana, Villa Lucia), Via Palizzi fino all'altezza dell'edificio contrassegnato dal numero civico 131 incluso, linea da Via Palizzi tra i numeri civici 131-143 di Via Palizzi 2 di Largo del Petraio, salita del Petraio, Via A. Caccavello, limite zona classificata nelle proposte di piano regolatore come zona I 1 (collina di S. Martino), tratto di Via Girolamo Santacroce coincidente con il confine tra gli ambiti 11 e 9, confine tra gli ambiti 11 e 12 con l'inclusione dell'edificio contrassegnato dal numero civico 105 di Via Salvator Rosa ed edifici a monte di Via S. Rosa nel tratto compreso tra Via B. Caracciolo e Santa Arenella, Rampe delle Nocelle, Via Marsicano, Via Tutini, Via Monte Cassino, Piazza Scipione Ammirato, Via G. Appulo, Via A. Telesino, Via Fontanelle compresa la prima fila degli edifici, Via Mazzello, Via Fontanelle compresa la prima fila degli edifici, confine dell'ambi-

to n.12 fino al confine con la zona I 1, confine della zona I 1 confine tra gli ambiti I2 e I8, tratto di Via Veterinaria, Via Michele Tenore, tratto Via Foria, Piazza Carlo II, Albergo dei poveri incluso.

Da queste zone restano escluse alcune aree che pur essendo di rilevante interesse ambientale, sono tuttavia tutelate da norme sufficientemente cautelative, tra cui ad es. le zone classificate I 1 come la Villa Comunale, il Parco Virgiliano, la zona dell'Osservatorio Astronomico, l'Orto Botanico.

Oltre alle zone sopraindicate, debbono intendersi assoggettate alla normativa del centro storico le seguenti zone; Casale Posillipo, Santo Strato, Villanova, di Via del Marzano. Due porte alla Arenella (decreto P.I. 9-9-1970) così come indicati nella planimetria, allegata alla citata nota della Soprintendenza ai Monumenti della Campania n.21755 del 20-12-1971.

Tra l'Assemblea del 23-12-1971 e quella odierna è sorta viva polemica sulla sorte del Teatro "mercadante, che sorge in Piazza Municipio in prospicienza del Castel Nuovo. Questo Consesso ritiene in proposito richiamare l'attenzione sul fatto che tutti gli edifici che delimitano la Piazza Municipio sono stati compresi nel perimetro del centro storico fino dalla precedente Assemblea. In ordine a tale inclusione dovranno applicarsi al Teatro Mercadante le prescrizioni dell'art.8 nel testo rielaborato che segue.

Facendo anche riferimento ai relativi elaborati grafici, si nota che, nell'ambito del perimetro proposto, sono compresi gli ambienti rurali realizzati sostanzialmente sino a tutto il secolo 19° nonchè i complessi di particolare interesse al di fuori dell'abitato, come i Casali di Posillipo ed i vecchi nuclei della Collina di Camaldoli.

Tutte le predette indicazioni debbono essere recepite dal piano in esame, in quanto indispensabili alla introduzione dei criteri che sono stati esposti in merito alla considerazione che va attribuita al centro storico. Al medesimo fine, e particolarmente per garantire la più efficace tutela e, al tempo stesso, la migliore valorizzazione del centro medesimo, si ritiene indispensabile che la disciplina

relativa all'attuazione del piano entro i predetti perimetri va da completamente rielaborata, onde l'art.8 delle norme di attuazione va modificato come segue:

Articolo 8 - Zona B di Risanamento conservativo

La zona B (centro storico) è assoggettata a vincolo assoluto di conservazione.

Il risanamento conservativo si attua soltanto mediante interventi di restauro al fine di preservare il patrimonio edilizio ed urbanistico del centro storico.

La struttura viaria è da considerarsi immodificabile.-

L'intero tessuto edilizio da essa circoscritto è da assoggettarsi a sole operazioni di restauro, le quali si effettuano subordinatamente all'approvazione di Piani particolareggiati estesi ad unità urbanistiche omogenee :

I Piani particolareggiati dovranno comprendere e definire almeno i seguenti elementi :

Ricerche

- I - relazione geotecnica;
- 2 - dati sullo stato di consistenza degli edifici e sulla stabilità del suolo;

./.

3 - relazione sulle pressistenze archeologiche e sui caratteri storici dell'ambiente urbano;

4 - classificazione tipologica dei singoli organismi edilizi e loro destinazione d'uso ad ogni piano;

Progetto

5 - sistemazione planimetrica - altimetrica e profili dei fabbricati;

6 - destinazione d'uso dei vari piani;

7 - destinazione e sistemazione delle aree libere;

8 - conservazione integrale di tutte le aree libere con particolare riferimento alle zone verdi;

9 - sistemazione del sottosuolo con riferimento alle opere necessarie per la stabilità, ed ai servizi di fognatura
ra e Tecnologie -

" La classificazione tipologica degli edifici dovrà comprendere:

1) Organismi edilizi aventi sostanziale unità formale, tipologica o strutturale nonché organismi edilizi aventi caratteri formali o tipologici o strutturali risultanti dalla crescita organica dell'edificio nel tempo.

2) Organismi edilizi che nel tempo hanno subito trasformazioni ma che conservano elementi preesistenti formali o tipolo-

gici o strutturali;

- 3) Edifici che per i loro caratteri non rientrano nelle due categorie precedenti e che sono coerenti o si possono rendere coerenti con il tessuto edilizio circostante;
- 4) Edifici recenti in contrasto con il tessuto edilizio circostante od atipici.

" Per gli organismi di cui al punto 1), sono escluse le destinazioni d'uso che possano comportare interventi pregiudizievoli od incompatibili con i caratteri della destinazione originaria.

E' possibile unicamente una destinazione uguale od analoga, nelle sue componenti spaziali e distributive, a quella originaria.

Non è consentita l'aggregazione di più unità tipologiche finitime.

"Per gli organismi di cui al punto 2), l'intervento sarà condizionato dall'entità delle preesistenze al fine anche di recuperare l'unità tipologica. Sono consentiti adattamenti di più cellule contigue qualora ciascuna d'esse non abbia superficie utile maggiore di mq.60 e lo richieda una più adeguata utilizzazione funzionale.

"Per gli edifici di cui al punto 3), potranno essere consentite le destinazioni d'uso compatibili con

l'ambiente circostante. -

"Per gli edifici di cui al punto 4 il piano particolareggiato definirà la più idonea destinazione dei medesimi e delle aree di risulta. Questi ultimi edifici dovranno, al momento di una loro eventuale demolizione, essere adeguati alle caratteristiche volumetriche ed ambientali della struttura storico-urbana ed edilizia preesistente, al fine di ricostruire il tessuto urbano alterato, quando non si ravvisi la necessità di destinare a verde le aree di risulta. Ciò dovrà essere realizzato attraverso uno studio unitario esteso a tutta la zona.

" Potrà in sede di piano particolareggiato essere considerata l'opportunità di sostituire gli edifici di epoca recente che non rivestano alcun valore ambientale o siano in contrasto con il medesimo e purchè le aree di risulta o i nuovi edifici vengano utilizzati per il reperimento delle attrezzature pubbliche della zona. In tali casi non si dovrà superare la cubatura preesistente.

" Oltre alla residenza sono ammesse, in quanto compatibili con la struttura e la tipologia dei singoli edifici, le destinazioni d'uso e funzioni culturali, universitarie, professionali, commerciali, artigianali, ricreative, turistiche e di quartiere che necessitino per la riqualificazione del centro storico purchè non

./././

contrastanti con i caratteri tipologici e formali dei singoli organismi. Per quanto concerne le destinazioni a funzioni rappresentative, culturali, universitarie e scolastiche, a queste potranno essere adibiti preferibilmente gli edifici rappresentativi di cui al precedente punto 1).

"Qualora singole parti di edifici costituiscono elementi chiaramente superfetativi dell'ambiente e non rivestano intrinseco carattere di documento di cultura o di civiltà o di testimonianza storica della propria epoca, potranno essere consentite dai piani particolareggiati parziali demolizioni interne ai singoli isolati.

" I piani particolareggiati esecutivi dovranno riportare l'approvazione delle due Soprintendenze ai Monumenti e alle Antichità.

"Indipendentemente dall'approvazione dei Piani Particolareggiati sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, si intendono solo opere di consolidamento statico - necessarie per assicurare la stabilità dell'edificio - riguardanti fondazioni, strutture portanti,

././

orizzontali e verticali e coperture, che non comportino modifiche o alterazioni alle strutture murarie dell'edificio e alla distribuzione interna. E' inoltre consentito sistemare nelle abitazioni i servizi igienici necessari, ricavandoli nell'interno dei vani esistenti.

"Per interventi di restauro si debbono intendere quelli che tendono: alla conservazione di ogni parte storica dell'edificio; alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale; alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici; al ripristino di parti alterate ed alla eliminazione di superfetazioni. Debbono essere rispettati tanto l'aspetto esterno quanto l'impianto strutturale e tipologico dell'interno e le sue parti decorative. Tali interventi debbono rispettare i caratteri di ogni singolo edificio, così come questo si è venuto costituendo nel tempo, conferendogli la sua inscindibile unità formale e costruttiva.

"Negli edifici da restaurare come sopra specificato potranno essere ricavati i servizi necessari alla funzionalità delle singole unità residenziali o aventi altra destinazione, rispettando l'integrità dell'aspetto esterno e i caratteri fondamentali dell'impianto strutturale interno.

./././

"L'intervento edilizio diretto (progetto edilizio) in attuazione del piano particolareggiato dovrà effettuarsi attraverso singole o più unità architettoniche (fabbricati).

"L'intervento su edifici singolarmente rappresentativi potrà essere effettuato, qualora rivesta carattere unitario, anche in assenza di piano particolareggiato, previa approvazione dei singoli progetti da parte della Soprintendenza ai Monumenti, indipendentemente dalla esistenza di vincoli monumentali o paesistici."

L'esigenza su cui già si è soffermati, di perseguire per le zone comprese nel perimetro al centro storico un obiettivo di salvaguardia del patrimonio storico-ambientale e di conservazione dell'ambiente attraverso una rivivificazione delle tradizionali destinazioni d'uso che lo garantiscano da ulteriori fenomeni di degrado, richiede che vengano messi a fuoco alcuni aspetti operativi.

Vanno ricordate a tal fine, anzitutto, le precarie condizioni di conservazione e di stabilità di molte delle strutture ricadenti nel perimetro considerato, non disgiunte dai gravi fenomeni di dissesto del sottosuolo che, come è noto, sono stati oggetto di analisi e studi da parte delle autorità comunali, ma le cui dimensioni travalicano indubbiamente le possibilità del concreto intervento comunale, e richiamano l'esigenza della operante presenza dello Stato.

L'Amministrazione dei LL.PP. ha già avuto modo di intervenire promovendo uno schema di legge, a testimonianza del fatto che spetta anche allo Stato la tutela di così cospicui interessi pubblici.

Con le modifiche suggerite nei precedenti "considerato" questo Consesso ha chiaramente dimostrato l'indispensabilità della totale salvaguardia ambientale della parte della città definita come centro storico ed ha indicato come strumento essenziale a tale fine il restauro conservativo escludendo in maniera pressochè assoluta l'edilizia di sostituzione.

E' evidente -ed il problema si è posto, anche in altri casi, all'at

./.

tenzione di questo Consesso- che norme del genere, per raggiungere gli scopi cui sono preordinate, non si possono soltanto riguardare nei loro aspetti di vincolo e di proibizione. Si rischierebbe, con la attuazione dell'interesse privato nel processo di tutela ambientale, di cristallizzare una situazione già preoccupante circa la stabilità delle strutture e l'igiene assistendo senza possibilità di intervenire, fosse anche solo con poteri sostitutivi, ad una ulteriore irrimediabile degradazione che finirebbe col vanificare ogni contenuto e prospettiva di tutela introdotta dal piano.

Appare evidente allora l'esigenza di un intervento statale che vada oltre il consolidamento del sottosuolo ed i singoli interventi sull'edilizia monumentale della Città.

Napoli è tutto un insieme di strutture del soprasuolo che, monumentali e non, costituiscono un contesto che questo Consesso dichiara doversi salvaguardare nella sua globalità con interventi di conservazione e di restauro i quali non possono, specie per le singolari e generali condizioni di instabilità del sottosuolo, essere attuati con le sole risorse della città.

Il suddetto intervento potrebbe riguardarsi in definitiva come un più organico e più appropriato modello di interventi statuali, dopo quello avviato alla fine del secolo scorso per la stessa città di Napoli, anche se questo detto luogo a discutibili soluzioni urbanistiche.

Il Consiglio ritiene che questa di Napoli sia una importante occasione per avviare a concreta soluzione il problema del restauro conservativo dei centri storici (analogamente a quanto è stato già disposto in molti paesi d'Europa) con interventi legislativi e fiscali che indubbiamente richiedono gradualità di attuazione in tempi non necessariamente brevi, si' da rendere sopportabili gli oneri relativi.

./.

6) ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE

Il P.R.G. in esame si propone di affrontare i problemi di tutela e salvaguardia del residuo ambiente naturale in maniera chiara e decisa, in considerazione del fatto che finora, nell'attuazione dei piani generali o settoriali da parte dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche le norme specifiche ed i vincoli paesistici sono stati quasi sempre disattesi. Il problema della tutela dell'ambiente naturale e paesistico deve essere perseguito con la massima incisività, perchè le distruzioni e gli abusi degli ultimi anni hanno compromesso larga parte del territorio comunale e hanno condotto alla dilapidazione di un patrimonio ambientale di eccezionale pregio. A tale proposito, è opportuno ricordare che il P.R.G. del 1939 prevedeva precisi vincoli di tutela paesistica, come quelli di "parco pubblico" e "zona panoramica di 2° grado", per i quali sussisteva il divieto assoluto di costruzione e di modificazione dello stato dei luoghi; come pure prevedeva zone di rispetto e zone agricole, nelle quali erano escluse ^{le case di abitazione} ~~costruzioni~~ quali invece sono state realizzate in dispregio delle relative norme.

E' indispensabile quindi garantire ~~inn~~ assolutamente il mantenimento di ciò che è rimasto, con particolare riferi-

mento ai seguenti punti:

- vincolare ad inedificabilità assoluta le residue aree libere circondate da complessi edilizi in zone generalmente panoramiche o di rilevante valore ambientale;
- garantire la salvaguardia di zone ad alto valore ambientale, attraverso un vincolo di verde pubblico che non consenta nuove costruzioni neanche pubbliche o di uso pubblico;
- garantire il mantenimento di complessi ambientali ancora ma numerosi e non compromessi (come i casali di Posillipo e i vecchi nuclei abitati della Collina dei Camaldoli);
- evitare ulteriori compromissioni del profilo costiero provocate sia da interventi privati che da interventi pubblici (viabilità, porti, nuove strade, dighe a mare).

Sulla base di tali considerazioni è necessario che il piano venga emendato - anche per tener conto della giuste richieste della Soprintendenza ai Monumenti della Campania e della Soprintendenza alle Antichità delle Province di Napoli e Caserta - sia per quanto concerne le previsioni di zona, sia per quanto concerne la connessa normativa.

Modifica alle zone :

Alle zone I₁ previste dal progetto di P.R.G. vanno aggiunte le seguenti zone indicate dalla Soprintendenza ai Monumenti della Campania nella nota n°21755 del 20/12/1971 e delimitate nelle planimetrie allegate alla nota medesima :
" aree verdi di eccezionale interesse paesistico e ambientale: le zone intorno al Bosco di Capodimonte, la zona dei Ponti Rossi, il Vallone di Miano, la zona di S. Rocco, la zona dei Colli Amnei, la zona tra i Camaldolilli e Via Nuova Camaldoli, la zona di Torre S. Domenico; la parte nord della Conca di Agnano a monte della nuova tangenziale, la zona a monte della vecchia via Domiziana fino al confine di Pozzuoli, la zona di Monte Spina, tutte le residue aree verdi di Posillipo alto, Via Manzoni e Vomero; zone limitate di verde intenso, preziosissimo e rari giardini all'interno di uno dei più spaventosi agglomerati di speculazione edilizia di Napoli. Tra questi: il Parco di Villa Patrizi, la zona verde a monte della stazione di Margellina, il verde di Villa Avena, di Via Belvedere e di Villa Salve al Corso Europa, le piccole zone verdi residue tra il Corso Vittorio Emanuele, Via Tasso, Via A. Falcone, la zona a monte di Viale Raffaello".

Dalle zone I₁ devono intendersi esclusi il tracciato della "tangenziale" ed il tracciato degli svincoli di Capodimonte e Montedonzelli così come risulterà dalla progettazione definitiva

degli schemi approvati nella riunione presso il Ministero dei Lavori Pubblici il 9/6/1971 e richiamata dalla Soprintendenza ai Monumenti nella nota riportata nelle premesse.

Le zone di interesse archeologico per il loro interesse pubblico devono essere equiparate agli effetti della normativa alle zone I₁; è ammesso solo lo scavo archeologico eseguito sotto la diretta sorveglianza della Soprintendenza alle Antichità.

Al fine della salvaguardia delle preesistenze archeologiche all'interno ed all'esterno del perimetro del centro storico occorrono le seguenti integrazioni alle tavole 3 e 4 del P.R.G. in esame ed alla normativa.

- delimitazione mediante apposito simbolo delle zone soggette a vincolo archeologico, nelle quali non è consentita alcuna nuova opera ad eccezione dello scavo archeologico e della sistemazione degli elementi posti in luce dallo scavo;
- delimitazione mediante apposita linea del perimetro entro il quale prima dell'inizio di qualsiasi opera di scavo o movimento del terreno deve essere dato alla Soprintendenza alle Antichità di Napoli congruo preavviso dalla ditta o Ente che effettua i lavori.

All'art. 1 deve essere integrato il testo relativo alle fasce di rispetto e zone vincolate.

./.

All'art. 19 (fasce di rispetto e zone vincolate) deve essere aggiunto il seguente testo:

"Per la salvaguardia delle preesistenze archeologiche è prescritto quanto segue:

- a) - I piani particolareggiati devono dal Comune essere sottoposti per il parere favorevole alla Soprintendenza alle Antichità di Napoli e s'intendono approvati per la parte di competenza qualora il detto ufficio non esprima il suo parere entro due mesi dalla ricezione dei piani stessi;
- b) - Nelle zone assoggettate dal piano regolatore a vincolo archeologico ai sensi della legge 1.6.1939 n.1089 non è consentita alcuna nuova opera ad eccezione degli scavi archeologici e delle conseguenti sistemazioni da effettuare a cura o sotto il controllo della Soprintendenza alle Antichità;
- c) - Nelle zone comprese nel perimetro appositamente delimitato dal Piano Regolatore l'inizio di qualsiasi opera di scavo e movimento del terreno resa necessaria per l'attuazione dei lavori edilizi, stradali, servizi, sistemazioni esterne, ecc. deve essere preceduto da un preavviso di almeno ^{cinque} ~~tre~~ giorni che il committente nonchè la ditta o l'ente che effettua i lavori debbono inviare per raccomandata alla Soprintendenza alle Antichità di Napoli per gli eventuali provvedimenti di competenza di quest'ultima ai sensi della legge 1.6.1939, n.1089.
- d) - In caso di ritrovamento di avanzi o reperti archeologici deve essere dato immediato avviso ai sensi della legge 1.6.1939 N.1089 alla Soprintendenza alle Antichità di Napoli direttamente o per tramite della Forza Pubblica.

Alle zone L₁ previste nel progetto di P.R.G. vanno aggiunte le zone di Posillipo indicate dalla Soprintendenza ai Monumenti nella citata nota e nell'allegata planimetria di riferimento.

./.

Modifiche alle norme :

Nell'art. 15 (zona I : verde pubblico) il testo del secondo comma viene sostituito dal seguente:

" Nelle zone I₁ è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi modifica e trasformazione del suolo, ivi compresa l'esecuzione di strade (ad eccezione di quelle pedonali) di opere di sbancamento o di riporti. In tali zone gli edifici esistenti possono essere ^{demoliti o} utilizzati per servizi ^{suicanti} con le funzioni del parco".

Il primo comma dell'art. 16 (zona L : aree a parco privato a causa dell'incomparabile valore paesistico di dette zone , è modificato come segue:

" Per assicurare la conservazione nella zona L₁ dei valori paesistici ed ecologici esistenti la consistenza edilizia deve restare allo stato attuale con esclusione delle costruzioni realizzate senza licenza o in difformità delle autorizzazioni edilizie, ovvero realizzate in base ad autorizzazioni dichiarate illegittime.

" E' fatto divieto assoluto di nuove costruzioni, e di ogni sopraelevazione o aggiunta delle costruzioni esistenti. E' vietata qualsiasi opera di trasformazione del suolo."

Oltre alle predette modifiche , si ravvisa indispensabile che, per le seguenti zone di particolare interesse ambientale (come d'al

tronde già ampiamente richiesto con il voto n° 1450 del 19 novembre 1958) sia da prescrivere l'adozione di piani particolareggiati unitari, aventi contenuto di piano paesistico, estesi agli interi comprensori:

- a) la collina di S. Martino e immediati dintorni; I₁
- b) la conca verde tra Capodimonte, Scudillo e l'Arenella, I₁
per la quale questo Consesso, in occasione dell'esame da parte della VI Sezione della proposta ubicazione di un istituto tecnico a valle dello Scudillo, ha già chiesto che tutta la conca venga riservata a parco pubblico con divieto di qualsiasi costruzione;
- c) la collina di Posillipo, per tutta la sua estensione;
- d) i crateri degli Astroni (pendici esterne), di Agnano, di monte S. Angelo e di monte Spina, per salvaguardarne le caratteristiche di parco naturale;
- e) la collina dei Camaldoli e zone circostanti fino alle propaggini inferiori.

7. Trasporti urbani, viabilità, rete metropolitana

Prima di esaminare analiticamente le previsioni del piano in esame per ciò che riguarda i trasporti urbani e la viabilità, appare opportuno ricordare lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, specialmente urbano, in relazione alle indicazioni dei precedenti piani generali e settoriali.

Nel Piano Regolatore del 1939 veniva prevista uno schema per la grande viabilità urbana, ispirato al criterio di raccogliere il traffico proveniente dalle esterne su una o più Strade di scorrimento, per poi distribuirlo su più tronchi verso il centro urbano. Esso si basava su due anelli: il primo costituito da una strada ^{interurbana} ~~interurbana~~ di scorrimento all'interno alla città che da Fuorigrotta toccava Arzano, Peticelli e San Giovanni a Teduccio, mentre il secondo, più interno, doveva assorbire il traffico trasversale generato dai nuclei periferici.

Successivamente, i piani regolatori adottati dal comune tendevano ad attenuare gli inconvenienti dello schema radio-centrico costituito dalle vie convergenti sulla città. La viabilità del P.R.G. del 1958 prevedeva quattro assi di scorrimento raccordati fra loro:

1) il più esterno (la grande circonvallazione) di prevalente interesse provinciale per il traffico veloce tangenziale all'interno della città e dei centri vicini; 2) l'asse di scorrimento (circonvallazione media) anch'essa a carattere intercomunale con andamento in parte semianulare e in parte tangenziale per raggiungere la via Marittima; 3) l'anello di scobbimento (circonvallazione in cresta); 4) l'anello di circonvallazione urbana che da Fuorigrotta costeggiava il Vomero per giungere alla zona Montedonzelli e ricongiungersi alla precedente circonvallazione.

Questo Consesso, con il voto 1292 del 1961 relativo al piano del 1958, si pronunciò sulla viabilità interna ritenendo inammissibile le numerose rettifiche e sventramenti del centro urbano, mentre per ^{le previsioni} quelle esterne suggeriva una serie di accorgimenti intesi ad assicurare alle arterie succitate un carattere di scorrimento anzichè di circonvallazione, specialmente per gli anelli più ravvicinati alla città. Al riguardo veniva rilevata anche l'opportunità di un preciso coordinamento tra le suddette grandi arterie e il sistema dei trasporti urbani (ferrovia - metropolitana - funicolari).

Nel complesso le osservazioni espresse nel citato voto vertevano sulla necessità di un approfondimento dei rapporti fra capoluogo campano e territorio metropolitano.

Successivamente, il Comune di Napoli disponeva il ricordato studio per un piano intercomunale esteso a 96 comuni. Su di esso questo consesso si pronunciava con il voto 1825 del 16-12-1965, esprimendo il parere già riportato, e cioè che non convenisse dar corso alla richiesta di formare un vero e proprio piano intercomunale e che convenisse promuovere la formazione di un piano territoriale di coordinamento della fascia costiera, quale anticipato stralzo di un piano territoriale regionale.

Gli studi del piano intercomunale, in forma di piano comprensoriale, ^{cambiavano} ~~innovavano~~ completamente la concezione della grande viabilità il cui schema viario organizzato è a carattere decentrato e non più convergente nel centro urbano.

Venivano proposti: a) un nuovo tronco autostradale a sud di Marcianise e Marigliano con lo scopo di far scorrere il traffico nord-sud (autostrada del Sole) alle spalle del Vesuvio; b) un nuovo asse di scorrimento veloce tra Nola e Villa Literno (est-ovest) de-

stinato a servire prevalentemente il sistema dei nuovi insediamenti residenziali e di lavoro) c) un nuovo sistema di distribuzione del traffico entro la zona urbana formato da tre assi collegati ad ovest con la Domiziana, a sud con il Porto e ad est con il sistema autostradale per decongestionare le zone interne; d) allo interno della zona portuale era infine prevista una arteria parallela alla via Marittima per convogliare il traffico merci e passeggeri verso due soli varchi attraverso i quali collegarsi alla viabilità sopraindicata.

Con le deliberazioni consiliari 1, 2, 3 del 20/2/1967 *p a r t e n d o*, dagli studi prima indicati per la grande viabilità, ^{veniva proposto} ~~uno schema~~ ^{schema} viario, costituito da otto tronchi stradali, che sostanzialmente riprende ^{va} lo schema viario della relazione per il piano comprensoriale del 1964, con alcune modifiche circa la tangenziale di scorrimento a monte ed i collegamenti con la rete autostradale.

Su tale schema questo Consesso, con voto 464 del 16 marzo 1967, si espresse affermando che esso non poteva rappresentare un fatto completamente risolutivo agli effetti della generale riorganizzazione del traffico sia all'interno della città sia nei suoi rapporti con l'esterno. Ciò, sia perchè lo schema preposto si riferiva

solo alla viabilità su mezzi ordinari e non era integrato dalla appropriata previsione di un sistema di trasporto rapido di massa, predisponibile invece a completamento delle linee metropolitane e ferree esistenti; sia, in secondo luogo, perchè non risultavano specificatamente individuate le penetrazioni e le connessioni con la rete viaria di secondo ordine. Veniva in conclusione richiesto da questo Consesso uno studio complessivo riferito all'intero problema della riorganizzazione del traffico e dei trasporti cittadini.

Per ciò che riguardava le singole soluzioni proposte nell'ambito dello schema viario, ed in particolare ^{sui} singoli tronchi, questo Consesso esprimeva un parere contrario all'impostazione data dall'asse litoraneo concepito in termini analoghi a quelli dell'asse tangenziale di scorrimento a monte e riteneva che il problema doveva essere adeguatamente approfondito considerando questo asse essenzialmente quale tronco di avvicinamento a servizio del porto.

In merito all'asse di scorrimento tangenziale a monte, si affermava che la sua caratteristica fondamentale doveva essere quella di un collegamento

rapido in senso est-ovest all'interno della città e ~~sub~~ subordinatamente quella di elemento di penetrazione urbana e, comunque, andava rifiutato al suo carattere peculiare in questo secondo-senso. Pertanto il tracciato indicato veniva considerato in linea generale ammissibile, con l'apporto di alcuni miglioramenti che attemassero i lunghi rettifili e i percorsi in viadotto e in galleria nonché con la predisposizione più attenta di svincoli per la penetrazione nel tessuto urbano. Per ciò che riguardava gli altri tronchi si esprimeva un parere sostanzialmente favorevole all'asse di collegamento fra la tangenziale e la zona del Porto, passante per Piazza Arabia, salve la necessità di una più diretta connessione tra i due percorsi a valle della Doganella. Infine per l'asse di collegamento con il quartiere della 167 di Secondigliano si esprimeva parere contrario al fatto che detto asse seguisse un tracciato completamente autonomo dal Viale Maddalena nel tratto a questo parallelo.

Ottenuta così la prescritta autorizzazione preventiva con D.M. 21/3/1967 n° 836 a variare il proprio P.R.G. del 1939 per ciò che riguardava la grande viabilità, il Comune di Napoli adottava la variante con la delibera C.C. n. 2 dell'1-8-1967 e n. 6 del 4-4-1968 (con la quale ^{Fra l'altro} sopprime-

va l'anello di svincolo che si insinuava tra le Ville Forquet e Fiorita, nella zona dello Scudillo, d'accordo con la Soc. InfraSud concessionaria della tangenziale). Su questa variante generale della viabilità questo Consesso si esprimeva con il voto 1450 del 19-11-1968. In detto voto si analizzavano le proposte nel quadro più vasto degli studi per il piano territoriali in quali, prevedendo la formazione di nuovi agglomerati verso l'interno in rapporto con insediamenti industriali per l'assorbimento locale della popolazione attiva non più occupabile nell'agricoltura, prevedevano anche la ristrutturazione della viabilità principale che ^{si} articolava essenzialmente su un collegamento, in variante all'autostrada del Sole, tra Caserta Nord e Salerno come collegamento verso la Calabria. Da tale nuovo asse derivava un mutamento delle funzioni dei tre tratti di autostrada esistenti che avrebbero dovuto assumere funzioni di collegamento rapido locale: i tre tratti in questione erano la Napoli-Pompei-Salerno, il tracciato Caserta Nord-Napoli integrato in località Rondinella con uno snodo di collegamento cui dovrebbero far capo i raccordi per Pompei-Salerno, per S. Giovanni a Teduccio, per il porto e

per la stazione centrale, ed il tratto iniziale della Autostrada Napoli-Bari fino a Nola.

Il quadro della grande viabilità campana era completato da un asse di supporto previsto a servizio delle aree industriali di Napoli e Caserta (superstrada da Nola ad Aversa fino a Sparanise) e dall'esistente circonvallazione provinciale che corre dalla foce Patria a Casoria e che dovrebbe costituire un importante collegamento est-ovest contrastante all'attuale conformazione radiocentrica della rete stradale convergente su Napoli.

In questo quadro della grande viabilità dell'area metropolitana campana prefigurata dagli studi per il piano territoriale e facendo riferimento a quanto già espresso nel voto n. 464 del 16-3-1967 a proposito delle asse litoraneo e della tangenziale, si osservava ~~che~~ che il tracciato dell'asse litoraneo veniva riproposto come nuova strada costituente un vero e proprio asse di scorrimento veloce con carattere concorrenziale alla tangenziale. La coesistenza delle due previsioni avrebbe ridotto la forza di attrazione della tangenziale al solo traffico di scorrimento est-ovest, incrementando tra l'altro gli insediamenti nelle zone di penente. Pertanto questo Consesso richiama il voto n. 464, con il quale si limitava la funzione della sopraelevata a

penetrazione verso il porto senza prevedere la prosecuzione dell'asse litoraneo verso Fuorigrotta. Anche per ciò che riguarda la tangenziale la variante generale non recepiva tutte le indicazioni contenute nel voto n.464 di questo Consesso e cioè la sua funzione di drenaggio del traffico interno est-ovest che il suo tratto centrale avrebbe dovuto assumere: si affermava che questa funzione si poteva ottenere solo con l'introduzione di uno svincolo in diramazione sud-est del tratto compreso fra la Galleria di Capodimonte e la zona della Doganella, prima di raggiungere tale località. Tale svincolo è stato introdotto nel P.R.G. in esame senza peraltro adeguare alle suddette prescrizioni il raccordo con la zona Carlo III. Pertanto l'alleggerimento del traffico costiero, che conseguirà alla facilitazione del traffico est-ovest offerta dal detto snodo, consente di eliminare la previsione dell'autodotto ipotizzato fra Piazza Municipio e Fuorigrotta, previsione che contrasta con i criteri sopra esposti. Ciò a prescindere dalle enormi difficoltà costruttive nonchè dal garantire il condizionamento dell'aria in una galleria che risulterebbe lunga circa Km 4 e sarebbe percorsa da intenso traffico.

Per quanto riguardava la viabilità interna, la variante prevedeva il potenziamento di itinerari esistenti da attrezzare e la creazione di nuovi itinerari.

Questo Consesso riteneva inutile la maggior parte di essi ed, in particolare, quei tracciati che investivano in modo massiccio il Centro Storico, come la parallela a Via Roma ed il nuovo tracciato ideato sulle pendici sud orientali di Castel S. Elmo.

Dopo aver analizzato la scarsa flessibilità delle soluzioni a vari livelli per i mezzi pubblici date le ristrette sezioni stradali, si prendevano in esame le proposte per due nuove linee fondamentali di metropolitana. La prima partiva da Ponticelli e congiungeva il Centro Direzionale, la stazione centrale, il porto, Piazza Municipio, Margellina e Fuorigrotta giungendo a Soccavo dove veniva previsto un collegamento con la zona ospedaliera dei Colli Aminei.

Quest'ultimo collegamento appariva a questo Consesso antieconomico ed inoltre si ritenne che tale zona era già collegata al centro e pertanto non andava presa in considerazione. La seconda linea collegava direttamente il centro (Piazza Borsa e Montesanto) con il Ve

mero c' Arenella , nonchè con i quartieri Rione Alto Cardarelli e Colli Aminei.

Per la prima linea questo Consesso propose un tracciato parallelo al Rettifilo e meno difficoltoso di quello adiacente al porto : esso era anche più bari-centrico e collegato con la seconda linea.

Infine, nella variante generale della viabilità venivano indicate le connessioni con le linee foranee per Pozzuoli-Villa Literno, Baia e Cuma, Circumflegrea, Secondigliano, Aversa- Alife, Nola-Baiano, Per-tici-Castellamare di Stabia-Sorrento.

Per esse si prescriveva, proprio in virtù della loro utilità per i rapporti entro l'area metropolitana, il riordinamento e collegamento con stazioni di corri-spondenza, nonchè il reperimento di vaste aree di par-cheggio in vicinanza delle stazioni periferiche delle anzidette due linee metropolitane, presso ^{gli} svincoli del-la grande viabilità.

In conclusione, con il voto n. 1450 del 19-11-1968, questo Consesso ritenne che il quadro generale dei trasporti presentato con tutte le prescrizioni e modi-fiche sopra dette fosse suscettibile di fornire una soluzione organica la cui attuazione, tenendo presenti

le previsioni del redigendo nuovo piano regolatore, avrebbe dovuto avere carattere prioritario.

Sui problemi della viabilità questo Consesso ebbe infine ad esprimersi ancora con il voto n. 1642 del 10-12-1968 sulla richiesta di autorizzazione preventiva per una variante al P.R.G. del 1939 limitato alle zone interessate dal progetto di massima dell'itinerario urbano Vomero-Foria- Piazza Carlo III, adottata - deliberazione del con / C.C. n. 4 del 29-7-1968.

Nel succitato voto questo Consesso riteneva che l'attrezzatura di un itinerario nell'interno della città non potesse essere un fatto a se stante, ma che andasse esaminato nel quadro del riordinamento della circolazione. La proposta infatti della variante aveva l'evidente fine di realizzare un itinerario est-ovest che avrebbe avuto carattere concorrezionale con la tangenziale nel tratto fra il Vomero e Piazza Carlo III°, facendo inoltre confluire tutto il traffico della parte nord-occidentale e nord-orientale sulla rete stradale del Vomero. Si ribadiva che la funzione di scorrimento est-ovest dovesse per quanto possibile, restare affidata alla tangenziale, a partire dalla quale si sarebbe dovuta realizzare una distribuzione del

traffico a pioggia, per cui la istituzione di percorsi attrezzati di penetrazione dagli svincoli della tangenziale avrebbe dovuto avere assoluta preminenza rispetto ai percorsi longitudinali.

Ne derivava, anche per l'itinerario urbano proposto dal comune, un ribaltamento del concetto informatore: esso cioè non doveva essere considerato valido per il servizio di estremità fra svincoli della tangenziale ma doveva essere ispirato alle funzioni di arroccamento e di distribuzione che potevano essere assunte da Via Foria e dal Corso Vittorio Emanuele se opportunamente collegati attraverso un raccordo da realizzare tra il Museo Nazionale e Piazza Mazzini. Esso avrebbe potuto essere collegato a valle con le parti basse del centro mediante un sufficiente numero di raccordi (Via Rossaroll, Via Duomo, Via Pessina) da integrare in corrispondenza del Corso V. Emanuele, con potenziamento di alcune fra le discese che uniscono quel Corso a Via Roma e alla Riviera di Chiaia, e a monte con le penetrazioni che scendono dagli svincoli della tangenziale (Via S. Carrera ed altre), assumendo così una importantissima funzione di distribuzione del traffico interno tra la tangenziale, i quartieri centrali e la costa.

In merito agli interventi proposti dal P.R.G. in esame, relativamente alla viabilità, anche in riferimento a quanto già espresso da questo Consesso nei richiamati precedenti voti, occorre anzitutto ribadire ancora una volta che il parere contrario alla creazione di una autostrada parallela all'attuale Napoli-Pompei, riproposta nella tav. 2 del P.R.G. che nelle precedenti considerazioni si è ritenuto di non poter accettare. Pertanto il tronco stradale a due carreggiate separate, indicato al servizio del quartiere 167 di Ponticelli (e in quanto avente tale funzione approvato col voto n° 919/6^ del 16/5/68) tronco che in realtà rischia di costituire l'inizio della suddetta autostrada parallela alla attuale Napoli-Pompei, va limitato alla funzione di collegamento interno del quartiere PEEP di Ponticelli e dovrà essere ristudiato nel suo tracciato esecutivo. E' quindi da stralciare la prosecuzione di esso fino alla S.S. del Vesuvio.

A tale proposito conviene rammentare che nel soprarichiamato voto era chiaramente definita la funzione del percorso stradale suddetto come arteria locale di penetrazione e distribuzione nel quartiere PEEP. Gli allacciamenti alla viabilità esterna erano stati limitati già col suddetto voto al collegamento

verso Est; in questa sede si precisa che quest'ultimo non deve intendersi come un tronco autostradale proveniente dal castello di Pomigliano perchè da questa conformazione della rete viaria deriverebbe la possibilità di una ulteriore penetrazione impropria nel centro direzionale, che rischierebbe di sovraccaricarsi di traffico di transito. Il suddetto tronco verso Est dovrebbe invece creare possibilità sostitutive del tratto iniziale della SS del Vesuvio ed è pertanto inutile e da sopprimere il nuovo tronco est-ovest previsto nel piano a Sud della suddetta strada statale fino al confine comunale.

Quanto poi alla prescrizione, che qui si rinnova, di non realizzare la seconda autostrada Napoli Pompei e quindi di non crearne i presupposti, occorre rammentare come tutti gli studi di assetto territoriale abbiano riconosciuto la validità della autostrada Caserta Sud - Mercato S. Severino come allacciamento di retto fra il mezzogiorno e il centro della penisola valido anche allo scopo di ridurre il traffico sull'autostrada esistente.

Il cennato raddoppio costiero oltre a sminuire l'efficacia dell'anzidetto percorso di scorrimento, aumenterebbe invece, se realizzato, il congestionamento della fascia costiera.

Per le rimanenti previsioni della viabilità occorre svolgere le seguenti considerazioni e osservazioni.

Tangenziale

Occorre rilevare che il primitivo svincolo di Capodimonte-Monte Donzelli, già ritenuto non ammissibile per le gravi alterazioni che avrebbe comportato ai valori paesistici ed ambientali delle zone, è stato nel P.R.G. adottato, sostituito da due distinti svincoli. L'anzidetta previsione è da questo Consesso riconosciuta valida in linea di massima; peraltro si rileva che essa non riproduce la soluzione definitiva concordata fra gli Enti interessati successivamente all'adozione del piano. Pertanto, in attesa della definizione dei relativi progetti, da concordare mediante le dovute intese con la Soprintendenza ai Monumenti della Campania, l'ANAS ecc, si richiama la considerazione relativa alle osservazioni della Soc. Infrasad e si ribadisce quanto già espresso nel voto n° 1450 del 19/11/1968. In ogni caso è da escludere che tali svincoli prevedano diretti allacciamenti al servizio della lottizzazione Sapio.

Parallela a Via Roma

Tale nuova arteria, prevista in parte mediante galleria e in massima parte attraverso sventramenti del tessuto edilizio

esistente, non si ritiene assolutamente ammissibile: essa, da un lato, attraversa una zona urbana che viene in questa sede riconosciuta come parte integrante del centro storico, e nella quale, quindi, vanno escluse alterazioni del tessuto urbanistico e della trama dei tracciati viari; d'altra parte, occorre ricordare che interventi di tale tipo sono già stati più volte respinti da questo Consiglio (si vedano i voti n. 294/2818 dell'11/2/1950, sul progetto di P.R.G. del 1946, n. 1292 del 1961 sul progetto di P.R.G. del 1958 ed il voto n. 1450 del 19/11/1968) per ragioni che sono tuttora valide e quindi vengono confermate.

Altre arterie interessanti il tessuto edilizio esistente

Per le medesime motivazioni non si ritengono accettabili e vanno stralciate le seguenti proposte di nuove arterie, che interessano tutte, integralmente o parzialmente, zone che in questa sede vengono riconosciute come ricadenti nella nuova delimitazione del centro storico della città:

- piazza Mazzini - discesa Caciottoli - Montesanto e piazza Cavour - Santa Teresa - Salvator Rosa, per le quali occorrerà elaborare una soluzione diversa da quella proposta, che si colloca nella logica della creazione di un'arteria stradale parallela a via Roma;

- svincolo (sulla Tangenziale) di Capodimonte-Sanità-Pontecorvo - Montesanto;
- Foria - Mercato - Corso Garibaldi - Vasto - Centro direzionale;
- svincolo (sulla Tangenziale) dei Ponti Rossi-Foria, che deve essere ricondotto ai tracciati esistenti ad Est dell'Albergo dei Poveri.

Strada sul versante Nord della collina di Posillipo a Valle di Via Manzoni. -

La realizzazione di tale arteria, che sembra peraltro comportare rilevanti e costose difficoltà tecniche per l'acclività della zona da attraversare, apporterebbe gravi alterazioni ai valori paesistici ed ambientali della collina per cui si ritiene di prescriverne la soppressione.

Raccordo stradale Chiaiano - Guantari - Pianura - Agnano. ?

Tale strada investe zone che costituiscono la frontiera orientale del complesso dei Campi Flegrei, caratte

rizzate quindi dalla presenza di emergenze paesaggistiche, floristiche e geologiche che rappresentano un patrimonio fondamentale per la collettività. La realizzazione di tali arterie, che appaiono inoltre non necessarie ai fini delle soluzioni da individuare per il problema della mobilità nel territorio napoletano, comporterebbe troppe gravi manomissioni del ricordato patrimonio paesistico-naturalistico, per cui se ne prescrive l'eliminazione.

Un cenno particolare occorre fare delle indicazioni relative alle aree destinate a parcheggi (zone G6). Esaminando la loro dislocazione nel territorio comunale in relazione alla struttura proposta per le reti viarie e dei trasporti pubblici, si rileva come tali aree, nel loro complesso, appaiono rispondere prevalentemente a funzioni di drenaggio dei traffici di provenienza extra-urbana, non denotando, inoltre, un'adeguata integrazione funzionale con la rete di linee metropolitane proposta dal P.R.G. - Ponendo in evidenza la opportunità di un ulteriore approfondimento di tali indicazioni in fase attuativa, si ritiene in ogni caso che le aree relative, destinate a funzioni non riconducibili se non marginalmente a quelle di servizio delle unità

residenziali, debbano essere escluse dal computo ai fini dell'applicazione del D.M. 2 aprile 1968 sugli standards di aree pubbliche di livello urbano.

Trasporti pubblici di massa -

Il progetto delle linee urbane su ferro prevede la costruzione di sei linee e precisamente:

- La "costiera" che allaccia Bagnoli alla zona "167" di Ponticelli e cioè dai Campi Flegrei (in prosecuzione della Cumana) sottopassando Posillipo, la riviera di Chiaia, Via Marittima, il Mercato, Corso Garibaldi ed il nuovo centro direzionale.
- La Secondigliano - piazza Garibaldi (incrocio con la prima linea) passando per Capodichino.
- La Secondigliano-Piazza ^{Borio} della Borsa (incrocio con la prima linea) attraverso il Cardarelli, l'Arenella, il Vomero e Montesanto (incrocio con la Cumana e la Direttissima);
- la via Leopardi - Arenaccia attraverso corso Europa, Via Belvedere, Via Cimarosa, Via Miraglia, Piazza Bernini, Conte della Cerra, piazza Mazzini, Museo, Piazza Carlo III°.
- La Rione La Pigna- Piazza Plebiscito attraverso piazza Mazzini, Via Gigante, Materdei, Museo, piazza Dan

ue, Via Roma.

- III collegamento attraverso il centro storico fra Piazza
vesanto e piazza Garibaldi.

L'obiettivo programmatico che il P.R.C. adottato
intende conseguire è quello di fornire una adeguata
soluzione ai problemi della mobilità nel territorio
urbano di Napoli, affidando alla realizzazione delle
città metropolitane l'assorbimento della quota di de-
manda ^{di traffico} prevista al 1951 che risulterebbe non soddisfat-
ta anche in caso di integrale realizzazione degli in-
terventi viari proposti e già esistenti.

Tale quota viene valutata dalla stessa Direzione
del P.R.C. pari a circa 875 mila spostamenti giorno-
lieri sugli itinerari Vomero-Centro, Fuorigrotta-Centro,
-Centro-Centro, Centro-Ferrovia.

Da tali dati dimensionali appare chiara la gravità
del problema e la conseguente necessità di assegnare
assoluta preminenza e priorità agli interventi rela-
tivi ai trasporti pubblici, e soprattutto a quelli
su ferro.

Peraltro, va rilevato che il P.R.C. adottato non

sembra sottolineare adeguatamente tale preminenza e tale priorità, dal momento che - assunto che "non vi è un'acclarata priorità" del trasporto pubblico su quello privato - sostiene la necessità di lasciare agli utenti "libertà di scelta tra i due sistemi, i quali, quindi, debbono offrire servizi equivalenti". D'altro canto è la stessa Relazione del P.R.G. che fa presente che "l'impegno per realizzare una rete (di metropolitana) così completa esula dal termine di medio tempo" assunto dal piano come taglio generale delle sue previsioni".

In merito poi alle specifiche linee proposte, si deve osservare che la rete prevista copre uniformemente l'area del centro urbano cosicchè non vengono individuate direttrici preferenziali di sviluppo capaci di rendere attuabile l'obiettivo generale del piano e cioè il decongestionamento del centro attuale, portando anzi di fatto a coinvolgere aree esterne ^{delle quali} di cui farebbe confluire i flussi verso il centro della città piuttosto che favorire il processo inverso.

Inoltre la previsione della rete metropolitana non può evidentemente esaurire tutte le possibilità di servire il tessuto urbano con trasporto pubblico: infatti bisogna valutare anche la possibilità di trasporto misto

(ferro + strada) e vanno attentamente considerate le connessioni tra le linee ferroviarie foranee e quelle urbane.

Per un'impostazione delle indicazioni di piano più aderente al quadro degli obiettivi programmatici ed alle concrete possibilità di intervento, occorre pertanto:

- un accurato approfondimento del problema che conduca ad individuare, su basi realistiche, le soluzioni specifiche per le più elevate ed urgenti carenze della rete urbana dei trasporti; a tali soluzioni si assegneranno le adeguate priorità, individuabili anche sulla base di una valutazione dettagliata dei problemi tecnici di realizzazione (scartamenti, pendenze, scelte tipologiche etc.) e dei costi;

- la predisposizione di un programma di attuazione, che tra l'altro contempra in termini prioritari la riconnessione dei tronchi ferroviari e delle linee su ferro esistenti ivi comprese quelle foranee (anzi proprio a partire da queste ultime) in quanto idonee a conferire la maggiore apertura verso lo esterno; tale programma dovrà essere articolato se-

condo rigorose fasi attuative, che consentano la più organica realizzazione, anche per tronchi funzionali, degli interventi individuati come i più adeguati ed urgenti;

- la realizzazione di un sistema di trasporti che dia l'opportuno rilievo alla integrazione della rete di metropolitane con gli esistenti e programabili vettori di trasporto pubblico non convenzionali (funicolari etc.);

- lo studio integrato degli interventi sul sistema dei trasporti in relazione alle indicazioni sulle aree destinate ad attrezzature pubbliche, in modo da predisporre unitariamente i relativi programmi di esproprio delle aree, di ^{esclusione} esenzione delle attrezzature previste e di realizzazione delle indispensabili connessioni in termini di trasporto pubblico.

In relazione a tali necessità, occorre peraltro rammentare che il Consiglio Comunale di Napoli, con delibera del 15 ottobre 1971, ha approvato il piano comprensoriale dei trasporti che modifica alcuni tracciati della rete di linee urbane ⁱⁿ ~~in~~ ferro, in particolare quello della linea costiera; tale piano, per il quale sono state indicate alcune priori

tà di intervento, non costituisce però parte integrante degli elaborati del P.R.G.. Tuttavia si ritiene di poter accogliere alcune sue indicazioni anche per consentire il tempestivo avvio della costruzione della rete ai sensi della legge 1042 del 1969.

Il Piano Comprensoriale dei trasporti del Comune di Napoli, approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 15-10-1971, deriva dalla rete cinematografica del P.R.G. di cui ^{anche} rappresenta uno stralcio in senso temporale, contenendo le indicazioni relative alle priorità nella realizzazione delle linee su ferro. Il Piano dei trasporti tiene conto, recependole in parte, delle osservazioni presentate alla rete cinematografica del P.R.G. ed, in particolare, di quelle presentate dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile. Esso, inoltre, inquadra le scelte relative alla rete su ferro urbana nel contesto del bacino di traffico di Napoli, facendo riferimento alle indicazioni contenute nell'"Ipotesi di Assetto Territoriale" approvata dal C.R.P.E. della Campania.

Il sistema dei trasporti previsto è fondato sulla integrazione tra rete su ferro, cui è affidato il ruolo dominante di spina dorsale del trasporto nel bacino di traffico, e rete su gomma con funzione complementare di adduzione e distribuzione rispetto alla rete su ferro.

Senza entrare, in questa sede, nel merito degli interventi proposti a livello comprensoriale, si prevedono le seguenti linee a carattere urbano;

- 1) Linea collinare Piazza Bovio, Vomero, Colli Aminei, 167 di Secondigliano;
- 2) Linea costiera, 167 di Ponticelli, zona industriale, nuovo centro direzionale, Piazza Garibaldi, Piazza Bovio, Fuorigrotta (svincolo della tangenziale).

Per quanto concerne la linea da costruire prioritariamente, si è tenuto conto del voto del CIPE del 28 gennaio 1971 il quale, d'altra parte corrisponde alle reali esigenze prioritarie riscontrate negli studi condotti.

Pertanto, secondo il piano dei trasporti, la linea metropolitana prioritaria risulta costituita dalle tratte:

- a) Piazza Garibaldi - Piazza Bovio, della linea co
stiera;
- b) Piazza Bovio - ^{Colli Aminei} della linea collinare.

La scelta prioritaria è stata effettuata tenendo anche conto/della necessità di interconnettere i termina
li delle ferrovie che svolgono servizi comprensoria
li, per realizzare un sistema passante che potenzi
la utilizzazione delle ferrovie Circumvesuviana, Cu-
mana, ed Alifana. Di quest'ultima è previsto peral-
tro l'ammodernamento e la penetrazione urbana, come
risulta dai grafici e dalla relazione.

Seguono nella graduazione delle priorità a livello
urbano:

- a) il completamento della linea collinare;
- b) la tratta Piazza Garibaldi - 167 Ponticelli;
- c) la tratta Piazza Bovio-Tangenziale.

Il Piano Comprensoriale dei trasporti rappresenta
anche uno degli adempimenti essenziali per poter usu
fruire del finanziamento di 42 miliardi, già assegna-
ti alla città di Napoli con il suddetto voto del CIPE,
per la realizzazione della prima linea metropolitana,
in attuazione della legge 1042.

Il piano è attualmente all'esame della Regione

Campana che esprimerà parere su di esso ai sensi dell'art.2 della suddetta legge 1042.

Dalla precedente, sommaria illustrazione appare chiaramente che il piano comprensoriale dei trasporti del Comune di Napoli costituisce una notevole precisazione delle previsioni del P.R.G. in esame, e tiene conto delle raccomandazioni ripetutamente formulate da questo Consesso.

Le previsioni generali del piano/^{stralcio}dei trasporti ^{comprendenti} sono da considerarsi nel loro insieme accettabili e si prescrive che esse siano recepite dal P.R.G.

Peraltro, per quanto riguarda le priorità di realizzazione, con riferimento alla tav. 26 allegata al Piano Comprensoriale dei trasporti, si precisa quanto segue:

Prima fase • linea metropolitana Piazza Garibaldi - Piazza Bovio, Cardarelli (senza arrivare ai Colli Aminei), seguendo nella prima parte il tracciato del Rettifilo.
= variante Capodichino (della Alifana) fino a piazza Garibaldi;

Seconda fase : si concorda con le preposte del Piano Comprensoriale dei trasporti, a meno del tratto Car-

darelli-Secondigliano, da rinviare alla terza fase, cioè dopo la costruzione della linea Garibaldi-Ponticelli che resta considerata di seconda fase.

Terza fase : Oltre al tratto suddetto, Cardarelli-Secondigliano, si potrà prendere in considerazione anche la linea Bovio-Fuorigrotta, salvo tuttavia a verificarne previamente l'utilità in relazione alla possibilità di ristrutturazione e potenziamento delle linee e dei servizi sugli esistenti tronchi delle FF.SS. e della Cumana in direzione di Fuorigrotta e adiacenze.

Ciò non esclude che in tempi successivi si possano prendere in considerazione le altre proposte formulate dal P.R.G., sempre però successivamente alla avvenuta ristrutturazione delle linee di collegamento con il territorio esterno al Comune, che meglio dovrà essere valutata in sede di approvazione del piano comprensoriale dei trasporti, in vista della strategia di ribaltamento delle attuali gravitazioni costiere verso l'interno del territorio. Da escludere invece, in ogni caso, il previsto collegamento attraverso il centro antico fra Montesanto e Piazza Garibaldi.

8. NORME DI ATTUAZIONE

Prima di analizzare i contenuti generali e particolari delle norme di attuazione, appare necessario risolvere alcuni problemi relativi alle caratteristiche del settore di Napoli, con riferimento alla situazione che si è determinata storicamente ed alla luce di fatti recenti.

Il disordinate ingrandirsi della Città e l'addensarsi indiscriminato della fabbricazione hanno dato luogo ad una concentrazione edilizia che rasenta l'assurdo, non solo sotto il profilo urbanistico, ma anche in relazione alla compatibilità delle edificazioni con la situazione geo-morfologica.

A quest'ultimo proposito va detto che la normativa prevista dal progetto di piano per le varie zone non sempre soddisfa l'esigenza di garantire una preventiva verifica di tale compatibilità; e ciò particolarmente per quelle zone - come, in primo luogo, la zona A - in cui si ratificano e si confermano i peggiori interventi realizzati negli ultimi anni.

Si deve anzi dire che, nei dispositivi del piano, non si trova una norma capace di disciplinare in modo adeguato quanto può essere ancora recuperato nelle

ambito dei disordinati sviluppi recenti e quante possa essere ancora consentito per quel che riguarda i nuovi sviluppi.

Queste Commissioni ravvisa pertanto la necessità che, per ciò che si riferisce agli interventi da attuare a mezzo di piano particolareggiato, sia prescritto un preventivo accurato studio geotecnico, atto, oltre che a verificare l'ammissibilità delle previsioni (considerate sia singolarmente che nel loro complesso), anche a dettare cautele, modi e tempi di realizzazione; mentre per ciò che si riferisce ad interventi non richiedenti il piano particolareggiato, sia prescritto un analogo preventivo studio, esteso ad un ambito sufficientemente vasto, da stabilirsi sotto la diretta responsabilità del Comune.

Un altro problema generale, che riveste eccezionale gravità, è costituito dalla situazione di abusivismo: inteso questo, non solo come edificazioni eseguite senza licenza edilizia e in difformità di essa, ma anche come edificazioni eseguite con licenze rilasciate in contrasto con il piano regolatore vigente dal 1939.

Per quanto riguarda le costruzioni abusive e quelle illegittimamente autorizzate che - come risulta anche

dalla relazione della commissione di indagine ministeriale (Commissione Occhiuzzi) - costituiscono un fenomeno di eccezionale gravità, sia per la estensione delle violazioni e sia per la entità delle stesse, Va messo in rilievo che il progetto di piano proposto dal Comune sembra quasi ignorare questo problema (almeno nel senso che non prospetta alcun intervento) ^{mentre} ~~inoltre~~, in molti casi, le ^{sue} previsioni comportano, direttamente e indirettamente, una sanatoria delle predette violazioni.

Soltanto per la zona A (art.2) e per quella a verde privato (art.16) le norme proposte dal Comune, nel prescrivere la conservazione dei volumi esistenti, contengono l'esclusione da tale conservazione dei volumi afferenti a costruzioni abusive, senonchè tale esclusione riguarda soltanto le costruzioni abusive e cioè quelle realizzate senza licenza e in contrasto con queste, e non anche le costruzioni autorizzate illegittimamente che sono, certamente, le più numerose: queste ultime ovviamente, vanno assimilate a quelle abusive, una volta intervenute l'annullamento.

In proposito si deve far presente, in linea generale, che, nell'esprimere il suo parere sul piano regolatore

della città di Napoli, questo Consesso intende escludere nella maniera più categorica qualsiasi sanatoria, sia pure implicita, delle situazioni di abusivismo e di illegalità; e così anche perchè attraverso una sanatoria, non soltanto verrebbe impedito il ripristino, ove occorra delle situazioni di fatto preesistenti alle violazioni, ma anche l'applicazione delle sanzioni pecuniarie (che costituiscono una sanzione alternativa rispetto a quella della demolizione) con grave danno economico per il Comune e per lo Stato.

Pertanto, laddove il piano prevede la "conservazione" dei volumi esistenti, va precisato che trattasi di destinazioni di zona intese ad evitare aumenti di densità e che, comunque, non possono essere interpretate come dichiarazioni di invulnerabilità delle costruzioni abusive e dichiarate illegittime.

Per quanto riguarda le altre previsioni di zona, ovvero previsioni di attrezzature, servizi ed impianti pubblici, va osservato che nessun equivoco può sorgere in quanto non può essere invocata a sostegno di una eventuale sanatoria, la circostanza della conformità delle costruzioni rispetto alla "sopravvenuta" normativa urbanistica, poichè tale conformità non sussiste. E tuttavia va ribadita, anche in questi casi, la volontà di escludere qualsiasi sanatoria.

Per dare maggiore concretezza a questa sua precisa presa di posizione, questo Consesso ritiene opportuno elencare qui appresso alcuni casi di maggior rilievo di interventi edilizi, ritenuti dalla Commissione Occhiuzzi abusivi o illegittimamente autorizzati e sui quali questo Consesso non ha potuto portare ancora il suo esame.

Si tratta di un complesso di lottizzazioni - in parte attuate ed in parte non ancora attuate - che ricadono in varie zone della città, principalmente nelle parti alte ed in quelle ove sono più precarie le condizioni del sottosuolo;

A) Lottizzazioni interamente completate prima dell'entrata in vigore della legge ponte in zona agricola:

- 1) proprietà della Società Immobiliare "S. Paolo" rappresentata dal Signor Gennaro Pica a monte della Via Miano / Agnano e lungo la Via Cintia (Pratica edilizia comunale n.1128-59);
- 2) proprietà dell'Avv. Domenico De Angelis in angolo tra la Via Pia e la Via Cintia (pratica edilizia comunale n.996-54);

- 3) proprietà della "Provincia Italiana della Società del Sacro Cuore" al Corso Europa (pratica edil. com. n° 902/60);
- 4) proprietà della Società Ing. Guglielmo Persichetti alla via Consalve ed alla via Michelangelo da Caravaggio (pratica edil. com. numero 1086/60);
- 5) proprietà della Società SACAVI, rappresentata dall'Administratore unico Geom. Francesco Battista (parco alla pineta), al viale Colli Aminei (pratica edil. com. n° 485/61);
- 6) proprietà del "Collegio Missioni Estere San Francesco Saverio" al viale Colli Aminei (pratica edil. com. n° 710/64);
- 7) proprietà eredi Baldacchini-Gargano, alla via Michelangelo da Caravaggio (pratica edil. com. n. 1089/60);
- 8) proprietà del Signor Fedele Marigliano al viale Colli Aminei (pratica edil. comunale n° 1636/63);
- 9) proprietà dei Sigg. Angelo Fabi e Filippo Di Carlo in via Michelangelo da Caravaggio (pratica edil. com. n° 723/59);

- 10) proprietà delle Cooperative edilizie "Honar, Stella e Mizar" alla strada vicinale Camaldolilli (pratica edil. com. n° 1053/61);
- 11) proprietà dell'Ing. Giovanni Giulio Martini (Cooperativa Mizar-Julgens) in via Pigna (pratica edil. com. n° 1168/63);

B) Lottizzazioni parzialmente realizzate prima della entrata in vigore della legge ponte in zona agricola.

- 1) proprietà della Signora Le Jacone Libornia in Tozzoli in località "La Gaiola" (pratica edil. com. n° 496/60);
- 2) proprietà del Signor Eugenio Serra fra il viale Colli Aminei ed il Vallone San Rocce (pratica edil. com. n° 16/61);
- 3) proprietà della Società SIECOS, rappresentata dal Signor Domenico Di Napoli alla via Stadera a Poggioreale (pratica edil. com. n° 644/61);
- 4) proprietà della Società "Immobiliare Aminei" (SAIA) al viale Colli Aminei (pratica edil. com. n° 1038/61);

- 5) proprietà dei Sigg. Giuseppe e Giovanni Corra-
le con accesso da via Figna (pratica edil. com.
n° 364/62);
 - 6) proprietà della Signora Barenessa Lieto Astari-
ta Letizia a valle del viale Colli Aminei (pra-
tica edil. n° 1130/61 e n° 1329/61);
 - 7) proprietà dei Sigg. Ernesto e Michele Gagliardi
in via Amedeo di Savoia Duca d'Aosta (pratica
edil. com. n° 599/62);
 - 8) proprietà del Sig. Pasquale Impreta tra la Ca-
lata Capodichino e Via S. Maria ai Monti ai
Pontirossi (pratica edil. com. n°819/50 e
n° 437/52);
 - 9) proprietà dei Sigg. Beniamino e Mario Caccia-
puoti alla ex cupa S. Domenico al Vomero (pra-
tica n. 388/63);
 - 10) proprietà del Signor Giugliano Gastano in via
Lieto a Capodimonte (pratica edil. com.
n° 207/61 e 546/61).
- C) Lottizzazioni autorizzate in zona agricola prima
dell'entrata in vigore della legge ponte ma non
realizzate :
- 1) proprietà del Signor Salvatore Cocozza alla
via Ottaviano in Penticelli (pratica edil. com.
n°600/60).

- 2) proprietà dell'Istituto Romano Beni Stabili, tra la via nuova Capodimonte, via Cagnazzi e via vecchia Capodimonte (pratica edil. com. n° 772/56);
- 3) proprietà dell'Ing. Amedeo Seras alla via privata Acquedotto Campano (pratica edil. com. n° 503/60);
- 4) proprietà della Signora Elena De Filippo, compresa tra la via nuova Canale, Via Piscinola, e Piazza Chiesa di Marianella (pratica edil. com. n° 1223/60);
- 5) proprietà del Signor Giuseppe Calabrese in via delle Puglie n. 300 a Penticelli (pratica edil. com. n° 360/41);
- 6) proprietà del Signor Luigi Tomassi e C. sito alla Contrada Canaldoli (pratica edil. com. n° 632/63);
- 7) proprietà della Signora Elisa Assariti-Reale in località Barra, tra il Corso Vittorio Emanuele, la via Martucci e la via Residenziale (pratica edil. com. n° 1464/63);
- 8) proprietà del dott. Eduardo Ciccimarra alla via Palassielle in Seccave, angolo via Torre di Franco (pratica edil. com. n° 96/62);

- 9) proprietà del sott; Ugo Cacciappoli alla via vecchia S. Rocco di Capodimonte (pratica edil. com. n° 134/63);
- 10) proprietà della "Società Immobiliare Petrarca" alla via del Marsano a monte della via Petrarca (pratica edil. com. n. 824/56 e n° 575/63);

D) Lottizzazioni in zone panoramiche interamente completate prima dell'entrata in vigore della legge ponte :

- 1) proprietà della Società Santoro a r.l. Roma alla via Petrarca n. 125 (pratica edil. com. n° 523/60);
- 2) proprietà della Signora Luisa Sacconi in via Girolamo Santacroce (pratica edil. com. n° 95/58);
- 3) proprietà dell'avv. Francesco De Falco in via Ferdinando Russo a Posillipo (pratica edil. com. n° 270/62);
- 4) proprietà dell'ing. Vincenzo Carola in via Campegna @ Fuorigrotta (pratica n. 525/62);
- 5) proprietà dell'ing. Ferdinando Portanova sita alla via Villanova, 29 (pratica edil. com. n° 295/62);

- 6) proprietà del Signor Giovanni De Forcellinis
alla Cupa Mandonia ai Ponti Rossi (pratica
edil. com. n° 1447/62);
- 7) proprietà della S.p.A. Merolla e Paderni alla
Cupa S. Domenico al Vomero (pratica edil. com.
n° 5/68);
- 8) proprietà della "Real Casa dell'Annunziata"
al fondo Pagliarone al Vomero (pratica edil.
com. n° 154/69).

E) Lottizzazioni in zone panoramiche parzialmente
realizzate prima della entrata in vigore della
legge ponte :

- 1) proprietà della Signora Elfriede Herb in
Schuillo, tra la via Piazzola al Trivio e la
nuova arteria in prolungamento della via
Generale Pepe (pratica edil. com. n° 392/63);

F) Lottizzazioni in zone panoramiche autorizzate
ma non realizzate :

- 1) proprietà delle "Manifatture Cotoniere Meridio
nali" rappresentate dall'ing. Bruto Randone,
tra le vie S. Maria del Pianto, Nuova del Campo
e Nuova Poggioreale (pratica edil. com. n° 87/59);

2) proprietà dell'ing. Carlo Brancaccio alla via Manzoni a Posillipo (pratica edil. com. n° 586/58);

3) proprietà della Cooperativa "Edil.Vomero", rappresentata dal Signor Elie Dacomo, alla Via Michelangelo da Caravaggio (pratica edil. com. n° 1363/61);

G) Lottizzazioni in zone riservate a parco pubblico interamente completate prima dell'entrata in vigore della legge ponte :

1) proprietà del Signor Francesco Avizzano in angole fra la piazza Neghelli e la via Cavalleggeri d'Aosta (pratica edil. com. n° 1061/60);

2) proprietà del Signor Raffaele Ziviello al Corso Secendigliano (pratica edil. com. n° 135/62);

H) Lottizzazioni in zone a parco pubblico parzialmente completate prima dell'entrata in vigore della legge ponte :

1) proprietà del Signor Mario Ossani in località "La Loggetta" a Fuorigrotta (pratica edil. com. n° 583/60);

1) proprietà dello I.R.C.T. di Napoli alla Via
M. Liguano in località Barca (pratica edil.
com. n° 527/68);

2) proprietà della Società "I.R.C.T. - S.M.C.",
rappresentata dal Signor (Nome, Cognome
D'ufficio), fra piazza Arcidia ed in nuovo
corteo Arcivescovi ((pratica edil. com. n° 781/68));

3) proprietà della "Unione Religiosa della Vi-
sitazione", rappresentata da Suor Maria Fran-
ческа Saggese, in località Casalecchio
(pratica edil. com. n° 1124/68).

4) Interventi in zone a piano pubblico autoriz-
zate da una deliberazione:

1) proprietà della Signora Luisa Bruno alla via
nazionale Milano-Secundigliano (pratica edil.
com. n° 381/56).

2) Interventi autorizzati in difformità della
rete stradale prevista dal piano vigente ed
internamente completata prima dell'entrata in vi-
gore della legge parte:

1) proprietà della Soc. "ICE-SMI", tra la Via
Milano, la Via Secundigliano, la Via Piscinola e

ed il Cimitero militare Francese (pratica edil.
com. n° 1010/61);

M) Idem c.s. ma parzialmente realizzate:

- 1) proprietà del Signor Luigi De Rosa tra la via del Cassano e la via Fosso del Lupo in località Secodigliano (pratica edil. com. n° 1386/63).

N) Idem c.s. ma non realizzate :

- 1) proprietà della Signora Maria Andretta sita alla via Comunale del Cassano in Secodigliano (pratica edil. com. n° 387/61).

O) Lottizzazioni realizzate interamente in zona industriale (norma XII del piano vigente):

- 1) proprietà della Ditta Ottavio Brancaccio da via Rondinella a via argine a Poggioreale (pratica edil. com. n° 784/61).

Per quanto riguarda le costruzioni e gli interventi edilizi indicati nel suddetto elenco e più in generale le costruzioni abusive ed illegittimamente

autorizzate riportate nella relazione della Commissione Occhiuzzi, ritiene questo Consesso che sia da rivolgere un invito al Comune perchè esamini in quali casi siano da adottare gli interventi repressivi previsti dalle norme vigenti, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni pecuⁿiarie.

In ogni modo, questo Consesso ritiene che le aree libere esistenti nell'ambito delle lottizzazioni sopra elencate debbano essere vincolate ad inedificabilità e possano essere utilizzate soltanto per destinazioni di interesse generale e cioè per spazi, attrezzature e servizi pubblici.

./.

Passando all'esame specifico delle norme di attuazione -pur riconoscendo che esse sono, di massima, idonee ad assicurare nel loro insieme la disciplina urbanistico-edilizia del territorio- deve rilevarsi che si rendono indispensabili alcune integrazioni e modifiche, oltre quelle contenute nelle precedenti considerazioni in merito alle zone industriali, al centro storico ed alle zone di tutela ambientale, per renderle più rispondenti alle finalità che le norme stesse intendono perseguire.

Sembra, in primo luogo, opportuno che la normativa contenga una indicazione circa gli indirizzi che il Comune intende seguire per l'attuazione del piano, con riferimento al "Programma" previsto, per l'organica utilizzazione delle zone di espansione" e per l'esercizio della facoltà di espropriare nell'ambito di dette zone, previsto dall'art.26 della legge 22/10/1971, n.865; programma che dovrebbe interessare tutta l'attuazione e cioè gli interventi di cui al menzionato art.26, quelli previsti dal successivo art.27, quelli nell'ambito dei piani di zona, quelli relativi alle zone da sottoporre a piano particolareggiato o a lottizzazione convenzionata, quelli riguardanti le infrastrutture: tale integrazione sarà da effettuare con apposita, successiva deliberazione comunale.

Per ciò che riguarda le singole norme, esse risultano talvolta carenti per quanto concerne le indicazioni relative ai parametri fondamentali

che assicurano la corretta attuazione del piano regolatore generale e cioè:

- gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiario;
- i criteri di misurazione dei volumi ammissibili;
- la percentuale di aree pubbliche o di uso pubblico da reperire in sede di formazione dei piani particolareggiati;-
- la ripartizione di tale percentuale fra le diverse attrezzature.

Il piano precisa, per i vari ambiti, il numero dei vani e degli abitanti che in ciascuna di dette suddivisioni territoriali dovranno essere presenti quando il piano stesso sarà attuato; manca però una inequivoca disciplina per la edificazione che invece appare necessaria, considerato che negli "ambiti" coesistono diverse zone. Tale carenza può avere riflessi negativi soprattutto sulla osservanza dei limiti e rapporti di cui all'art. 17 della legge 6/8/1967, n. 765; e non è superata dal rinvio (art. ^{4a} 15) ai piani particolareggiati, dato che questi a loro volta debbono rispettare gli indici di fabbricabilità già stabiliti dal piano generale. In alcuni casi le norme sono imprecise e di non agevole applicazione (ad es.: art. 8: "il p.p. deve rispettare i limiti di fabbricabilità complessivi risultanti dalla consistenza volumetrica totale esistente".)

Una adeguata precisazione della normativa, per ciò che concerne gli indici di fabbricabilità, appare, d'altro canto, necessaria in rapporto al fatto che il piano prevede una ristrutturazione della Città che comporta un decremento demografico: così che si rende indispensabile stabilire entro

quali limiti volumetrici è ammissibile procedere a nuove costruzioni o a rifacimenti dell'edilizia già esistente.

Si deve, inoltre, rilevare una carenza della normativa per ciò che concerne i modi di intervento previsti: mentre si afferma che il piano generale si attua a mezzo di piani particolareggiati, si consente anche il ricorso alle lottizzazioni "in quanto compatibili con la presente normativa" (art. 4), senza fare distinzioni tra le varie zone e senza precisare i criteri cui le lottizzazioni stesse dovrebbero rispondere: ciò che, invece, è previsto per i piani particolareggiati.

Appare, inoltre, in ogni caso opportuno, per le lottizzazioni, prevedere una specifica disciplina delle convenzioni che, ad integrazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 6/8/1967, n. 765, stabilisca, fra l'altro, come ripartire vantaggi e oneri tra i proprietari di aree all'interno di ciascuna zona.

Passando, più particolarmente, all'esame dei singoli articoli, si rileva essenzialmente quanto segue:

- Art. 1 -

In relazione alle considerazioni che sono state fatte in precedenza ed a quanto si dirà a proposito dei successivi articoli, l'arti

colo 1 deve essere modificato nei punti che sotto sono indicati:

- Zona A - Conservazione -

La sottozona A3 è soppressa, perché concerne le aree edificate al margine del nuovo centro direzionale, che sono disciplinate dal D.P.R. 7.12.1971.

- Zona B - Risanamento conservativo -

Sono soppresse le sottozone.

- Zona C - Ristrutturazione urbanistica

E' soppressa la sottozona C4.

- Zona G - Impianti pubblici a scala urbana e territoriale.

Il titolo della sottozona G7 è così modificato:

" Sottozona G7: Parte dell'area dell'aeroporto esistente e zone da destinare ad attrezzature impianti uffici ed officine aeronautiche a servizio dell'aeroporto fin quando esistente ed in attività ed a servizio dell'eliporto".

- Zona L - Aree a parco privato -

La dizione è così modificata:

" Zona L - Aree a verde o a parco privato.

Sottozona L1 - la dizione è così modificata:

" Sottozona L1: Verde privato vincolato

Sottozona L2: la dizione è così modificata:

" Sottozona L2: Parco privato per attrezzature alberghiere, turistiche e di tempo libero, con indice di fabbricabilità territoriale di 0,15 mc/mq.

Fascie di rispetto e zone vincolate

aggiungere il seguente comma:

" Nelle tavole di piano sono indicate e delimitate con apposita simbologia le aree soggette alle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art.19.

././.

- Art. 4 - Stabilisce che il P.R.G. si attua a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione, ma consente le lottizzazioni convenzionate sempre se queste sono "compatibili con la presente normativa". La disposizione appare generica e carente, e pertanto l'articolo stesso deve essere integrato come segue:

Il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: "Piani particolareggiati di esecuzione e lottizzazioni convenzionate". Il secondo comma è sostituito dal seguente:

" Il ricorso alle lottizzazioni convenzionate, di cui all'art.8 della legge 6/8/1967, n.765, è ammissibile soltanto nelle zone e negli ambiti per i quali non è prescritta la formazione obbligatoria del piano particolareggiato di esecuzione".

- Fra il secondo ed il terzo comma va aggiunto il seguente comma:

" La redazione dei piani particolareggiati e dei progetti di lottizzazioni convenzionate deve essere preceduta da completi rilievi e studi geotecnici, dai quali risulti quali parti delle aree comprese nei piani e progetti anzidetti diano garanzia di stabilità per le eventuali costruzioni e ricostruzioni. Nelle zone per le quali non è prevista la formazione dei piani particolareggiati o delle lottizzazioni, il Comune indicherà l'estensione dei comprensori per i quali debbono essere preventivamente effettuati i rilievi e studi suddetti.

Il terzo comma è integrato con il seguente punto:

"d) con l'estensione di territorio, individuata entro l'ambito a seguito di studi ulteriori effettuati in relazione ai programmi poliennali di attuazione del P.R.G.; entro tali estensioni di territorio dovrà essere garantito il reperimento delle aree pubbliche o di uso pubblico secondo quanto prescritto dalla legge n.765 del 1967".

Dopo il 3° comma vanno aggiunti i seguenti:

- "Le aree di riferimento di ciascuna lottizzazione devono coincidere con quelle di cui al comma precedente, ovvero essere definite dai piani particolareggiati di iniziativa comunale".
- "Le convenzioni a corredo delle lottizzazioni devono prevedere, oltre alle indicazioni di cui all'art.8 della legge 6.8.1967, N°765, la ripartizione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione tra i proprietari delle aree.
- Tale ripartizione deve essere effettuata, in ogni caso, con riferimento alle opere di urbanizzazione di un intero ambito e deve stabilire la distribuzione del relativo onere fra tutti i proprietari in relazione al volume edificabile ed all'uso cui il volume realizzato è destinato".

././

Al punto b) della norma viene recepito il piano di ricostruzione parziale dei quartieri Porto, Pendino e Mercato approvato con D.M. 17.9.1946 N°2101 e successive varianti.

Come già precisato con il voto della 1^a Sezione N°150, del 12.2.1970, tale piano è da considerarsi completamente superato, sia per l'eccessiva densità edilizia, in rapporto alle aree di parcheggio, sia perché la realizzazione dei pochi comparti, finora edificati con edifici a torre alti oltre m.40, consente di valutare come il risultato ottenuto sia in pieno contrasto con l'aspetto della città, specialmente per chi viene dal mare. D'altronde la delimitazione del centro storico effettuata con le precedenti considerazioni si estende fino alla Via Marittima penetrando profondamente nelle aree finora disciplinate dal piano considerato; la normativa disposta per il centro storico non consente di modificare la rete stradale in esso racchiusa, rete che ha un orientamento completamente diverso dalla viabilità del piano di ^{ricostruzione} ~~ristrutturazione~~. Ne consegue che se la utilizzazione dei comparti e degli isolati, delimitati dalle due distinte zone B e D2, non venisse coordinata, si realizzerebbero edifici profondamente in contrasto fra loro e per la tipologia e per la conformazione

././

urbanistica.

Per le sopra esposte considerazioni la previsione di recezione del piano di ricostruzione contenuta nel progetto di piano regolatore in esame al punto b) dell'art.6 va soppressa.

La disciplina delle aree non incluse nel centro storico è determinata al successivo art.10.

L'ultimo comma dell'art.6 è sostituito dal seguente:

" Per le aree ricadenti nell'ambito n°22 (nuovo centro direzionale) resta ferma la disciplina urbanistica approvata con D.P.R. 7 dicembre 1971".

- Art.7 -

La norma non subordina tassativamente gli interventi nella Zona A alla preventiva formazione del piano particolareggiato. Essa, inoltre sembra improntata alla semplice conservazione dei volumi esistenti, in quanto tali; cosicché non è fatta distinzione tra quelli aventi carattere storico, monumentale, artistico, ambientale e quelli di recente costruzione. Sono inoltre esclusi dall'obbligo della conservazione solo i volumi edilizi abusivi e non anche quelli realizzati in base a licenze edilizie dichiarate illegittime.

././

A questo proposito va osservato che gli interventi edilizi ammissibili comprendono, nella sottozona A1, anche la trasformazione interna e nelle sottozone A2 e A3 è consentita la ristrutturazione con il solo limite del rispetto della parità dei volumi esistenti.

La norma, pertanto, deve essere modificata come segue:

" La zona A è vincolata alla conservazione del tessuto urbano esistente, con la esclusione dei volumi realizzati senza licenza edilizia o in difformità delle autorizzazioni edilizie ovvero in base a licenze edilizie dichiarate illegittime.

// Essa è suddivisa in due sottozone:

Nella sottozona A1, il vincolo di conservazione per gli edifici esistenti è assoluto, talché sono consentite soltanto opere di consolidamento statico, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di trasformazioni interne che non interessino solai e muri portanti, di restauro architettonico degli edifici monumentali. Nella sottozona A2, sono consentiti interventi di ristrutturazione, soggetti al rispetto dei seguenti valori:

- indice di fabbricabilità territoriale: 3mc/mq;
- utilizzazione delle aree: 15% attrezzature e servizi pubblici; 25% strade e piazze; 60% edificazione.

././

" Per gli abitati n. 3, 4, 7, 8, 13 e 18 è ammesso un indice di fabbricabilità territoriale di 3,5 mc/mq, per l'ambito n. 9 un indice di 5 mc/mq, e, per l'ambito 2 l'indice è stato previsto in 1,5 mc/mq ferme sempre rimanendo le percentuali di utilizzazione delle aree. In ogni caso non dovranno essere superati i valori attuali dei volumi, delle superfici nette di solaio e del numero dei piani.

" Nella sottozona A2 non sono ammesse le seguenti destinazioni:

- a) uffici pubblici statali, parastatali, regionali e comunali, sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali o di beneficenza di interesse nazionale, provinciale o cittadino, fatta eccezione per le sedi di rappresentanza, le sedi di uffici e le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
- b) sedi di uffici della capienza superiore a 100 unità;
- c) sedi di alberghi e pensioni di capacità superiore a 100 posti letto.

" Ogni intervento in zona A - esclusi quelli diretti al consolidamento statico ed alla manutenzione ordinaria - è subordinato alla approvazione del piano par

ticolareggiato di esecuzione ed al preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti ed alle Antichità."

Art. 8 - Zona B

Il testo è sostituito da quello contenuto a pag. 182 e successive del presente voto.

Art. 9

Anche per quanto concerne la zona C (ristrutturazione urbanistica) deve ripetersi quanto prima si è detto a proposito della necessità di adeguare la normativa alle esigenze della ristrutturazione. In particolare, gli indici opportunamente fissati nel progetto di piano per la zona C1 vanno precisati anche per le sottozone C2 e C3. L'articolo pertanto, va modificato come segue:

- I Commi 3°, 4°, 5°, 7° devono essere sostituiti dai seguenti:

"Nelle sottozone C1, C2 e C3 l'integrazione delle residenze e dei servizi, nel quadro della ristrutturazione degli abitati esistenti, è soggetta rispettivamente - oltre che alle prescrizioni risultanti dalle corrispondenti tabelle di ambito - al rispetto dei seguenti indici:

Sottozona C1: indice di fabbricabilità territoriale:

1,5 mc/mq;

././

- utilizzazione delle aree: 40% residenze, 40% attrezzature e servizi, 20% strade e piazze.-

Sottozona C2: - indice di fabbricabilità territoriale:
2,2 mc/mq

- utilizzazione delle aree: 50% residenze, 30% attrezzature e servizi, 20% strade e piazze-

Per l'ambito 20 è ammesso un indice di fabbricabilità territoriale di 3,00 mc/mq.

Sottozona C3: - Indice di fabbricabilità territoriale:
3 mc/mq - utilizzazione delle aree: 50% residenze, 30% attrezzature e servizi, 20% strade e piazze-

"Nelle sottozone C1 e C2 non sono consentite le destinazioni d'uso di cui all'ultimo comma dell'art.7, mentre nella sottozona C3 sono consentite le destinazioni ad attività terziarie con esclusione di quelle di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo comma del precedente articolo 7.-

"In tutta la zona C le aree destinate ad attrezzature e servizi dovranno essere prioritariamente utilizzate per edilizia scolastica, verde pubblico di quartiere e parcheggi".

L'ultimo comma: è soppresso, in quanto le aree destinate a sottozona C4 nel progetto di piano, sono at

./././

tribunale alla zona B, come è detto nei precedenti "consi-
derato"-

- ART. 12 (Zona D - espansione e completamento).-

Per quanto riguarda la sottozona D1, la norma-
tiva del piano delle zone destinate all'edilizia econo-
mica e popolare appare, di massima, - adeguata al fine di
assicurare l'ordinata attuazione del piano stesso. Deve,
peraltro, precisarsi, a chiarimento ed integrazione del-
la menzionata normativa, che, in relazione a quanto di-
spone l'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, l'edifica-
zione consentita è determinata attribuendo a ciascuno
degli abitanti previsto per ogni lotto del piano di
zona una cubatura vuoto per pieno non superiore a 100
mc, ivi compresa quella relativa alle attrezzature com-
merciali e di gestione integrate negli edifici di abita-
zione.-

La sottozona D2, finora disciplinata dal piano
di ricostruzione viene regolata sostituendo al secondo
comma il seguente testo:

"La sottozona D2 comprende esclusivamente le aree già
regolate dal piano di ricostruzione dei quartieri Porto,
Pendino e Mercato, escluse quelle comprese nella peri-
metrazione del centro storico, In tale sottozona, D2,
fermo un limite di altezza di m.28, l'edificazione è

subordinata alla formazione di un piano particolareggiato planivolumetrico da redigere tenendo conto dell'esigenza di armonizzazione col contiguo tessuto edilizio del centro storico."

- ART. 11 (Zona E: Centri direzionali).-

Ai fini di una più sicura disciplina della utilizzazione delle aree, è necessario modificare il testo dell'articolo nel modo che segue:

- 4° comma: aggiungere la seguente espressione: "in tale sottozona l'edificazione è condizionata dal rispetto dei seguenti valori:

- indice di fabbricabilità territoriale: 2,5 mc/mq

- utilizzazione delle aree: per il 40% alla edificazione, per il 20% ad attrezzature e servizi, per il 40% a strade, piazze o parcheggi;

- 5° e 6° comma. Sono soppressi.-

- ART. 12 - (Zona F: Portuale).-

Per una migliore applicazione della normativa dell'art. 12 è necessario precisare l'indice territoriale per ciò che concerne la vasta sottozona F2, nonché le percentuali di utilizzazione delle aree. Pertanto l'articolo va così modificato:

- dopo il 2° comma aggiungere il seguente: " Nella sotto

./././

zona F2, l'edificazione è condizionata al rispetto dei seguenti valori:

- indice massimo di fabbricabilità territoriale: 3 mc/mq;
- utilizzazione delle aree: 30% ad attrezzature pubbliche con prevalenza per i parcheggi.
- ART. 13 - (Zona G: Impianti pubblici a scala urbana e territoriale).

Anche per tale zona è necessario indicare, come segue, l'indice di fabbricabilità territoriale.

E', pertanto, aggiunto il seguente comma:

*Nella sottozona G1 l'indice di fabbricabilità è pari a 2,00 mc/mq.

Nella " G2 " " " a 1,50

mc/mq.

Nella " G3 " " " a 1,50

mc/mq.

Nella " G4 " " " a 2,00

mc/mq.

Nella " G5 " " " a 2,00

mc/mq.

Nelle sottozone G6 e G7 non è ammesso alcun intervento edilizio.

- ART. 14 - (Zona H : Verde attrezzato).-

Le aree ^{comprese} nella zona H sono destinate ad attrezz

././

ature pubbliche, compreso il verde attrezzato; il piano articola le zone H in quattro sottozone, per le quali occorre precisare chiaramente i limiti di utilizzazione.

In particolare si osserva che la Sottozona H1 è destinata promiscuamente ad attrezzature pubbliche che sono da reperire nelle quantità prescritte dal D.I.2.4. 1968 n. 1444 - e ad attrezzature di interesse pubblico da realizzare per iniziativa privata.

Poichè ovviamente le esigenze pubbliche sono prioritarie, occorre inserire fra il secondo ^{e il 7°} comma dell'art. 14 il seguente:

"Nei piani particolareggiati delle sottozone H1 devono essere indicate tutte le aree per attrezzature pubbliche occorrenti per soddisfare i fabbisogni indicati nelle tabelle degli ambiti. Qualora oltre al soddisfacimento di tale esigenza per ciascun ambito, risulti nelle sottozone H1 la disponibilità di aree residue, potranno nei piani particolareggiati essere indicate le aree disponibili per attrezzature di interesse pubblico da attuare ad iniziativa dei privati."

- Il 6° comma va eliminato. All'articolo va aggiunto il seguente comma: "Nelle sottozone H1 e H2 l'indice di fabbricabilità territoriale non potrà superare rispettiva

././

mente, i valori di 0,3 mc/mq e 0,20 mc/mq."

- ART.15 - (Zona I : Verde pubblico)

Il testo è sostituito da quello indicato nei precedenti "considerato".

- ART.16 - (Zona L - Aree a verde e a parco privato)

Il primo comma dell'art.16 è da modificare come indicato nei precedenti "considerato".

- ART.18 - (Zona N - Industriale)

l'articolo, così come riportato nei precedenti considerando, è da modificare secondo il testo indicato a pag 168 .

-ART.19 - (Fascia di rispetto e zone vincolate)

Alla prima parte del primo comma dopo le parole "al servizio delle strade" aggiungere: "con esclusione di quelle di tipo alberghiero".

Si aggiunge il paragrafo relativo alle preesistenze archeologiche, nel testo specificato all'apposito "considerato."

- ART.20 - (Limiti di altezze - distacchi)

Nella normativa in esame non è contenuta una definizione della densità edilizia e pertanto, se non si provvedesse a tale incombenza prescritta dalla legge n.765, la misurazione delle altezze (e quindi dei volumi)

regole stabilite in riferimento con i criteri dell'art. 20
quato regolamento edilizio del 1935 che darebbe luogo
a misurazioni puramente fittizie da cui risulterebbero
volumi molto inferiori a quelli effettivi.

Pertanto l'art.20 va modificato e integrato
come segue:

Art.20 (limiti di altezza - distacchi - densità edilizia)
- 3° comma. La parola "adozione" è sostituita con "appro-
vazione"; e soppressa l'ultima parte, da "salvo quanto . .
...." a "..... art.25".

Aggiungere:

" La densità edilizia territoriale è il valore del volu-
me lordo edificabile in ciascun ambito e sottozona, espres-
so in metri cubi per metro quadrato, riferito alla super-
ficie dei sottotetti comprensori; serve di guida per la
redazione dei piani particolareggiati.

" La densità edilizia fondiaria è il valore del
volume lordo edificabile di ciascun lotto espresso in
metri cubi per metro quadrato di area, escluse le strade
e spazi pubblici circostanti al lotto stesso.

" Il volume totale è dato dalla somma dei volu-
mi di tutti i piani utili, compresi gli eventuali semin-
terrati, attici, piani sottotetto e porticati."

././

- ART. 21 - (Casi nei quali non sono richiesti in via ob-
bligatoria i piani particolareggiati).

Va modificato, sopprimendo le seguenti linee:

- Sottozona A1 (conservazione dell'edilizia esistente)
- Zona L (area a verde e parco privato)
- Zona N (industriale).
- ART. 25 - (Disposizioni finali e transitorie)

La normativa dell'art. 25 deve essere modifi-
cata, col le seguenti soppressioni ed integrazioni:

I comi I°, II° e III° sono soppressi e sostituiti dai se-
guenti:

"In tutte le zone e sottozone nelle quali l'attività co-
struttiva è subordinata all'approvazione dei piani parti-
colareggiati, nelle more dell'approvazione dei medesimi,
sono consentiti soltanto interventi edilizi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria delle costruzioni esisten-
ti e l'esecuzione di opere meramente accessorie (quali
ascensori, muri di cinta, impianti di riscaldamento, e
altri impianti tecnici, con esclusione di stenditoi e
sottotetti) che non comportano alcun aumento delle super-
fici utili e dei volumi e che non rappresentano una tra-
sformazione delle strutture portanti preesistenti.

" Nelle more dell'approvazione dei Piani Particolareggiati, in tutte le zone e sottozone può essere consentita la collocazione su suolo privato di impianti di distribuzione di carburanti, limitatamente alla installazione dei distributori, di pensiline di protezione dalle intemperie e di chioschi non in muratura, di volume non superiore a mc.6."

Al penultimo comma, va aggiunta la seguente
linea c);

"c) Le attrezzature pubbliche scolastiche, sanitarie e sportive con relativi parcheggi da eseguire da enti pubblici o dal CONI, sempre che le aree di sedime di dette opere siano classificate dal presente piano nella sottozona H1. La stessa facoltà è estesa alle chiese con annesso attrezzature parrocchiali sempre nell'ambito della sottozona H1".

Per consentire una migliore valutazione delle scelte operate, il P.R.G. esamina con ampiezza le necessità connesse con l'applicazione delle norme di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1957, n° 765, e del D.M. 2 aprile 1958.

Nella convinzione che "le attrezzature rappresentano i nodi fattuali e reali sui quali si impernia e si articola l'intero andamento del sistema urbano ed extraurbano, nonché tutto il complesso dei rapporti di interdipendenza tra le funzioni", il piano tende ad evidenziare le notevoli carenze presenti nella città di Napoli in merito alle attrezzature urbane e civili, la cui scarsa consistenza fa sì che esse si presentino come il problema principale cui mirare mediante l'intervento di piano.

Questo, pertanto, affronta, oltre gli altri problemi, anche quello della riqualificazione delle attrezzature urbane, che è ottenibile secondo il P.R.G. mediante due ordini di interventi: il primo di questi riguarda l'organizzazione delle attività produttive nella zona esterna all'area di concentrazione, ed il secondo la creazione delle attrezzature collettive mancanti.

Nell'affrontare il problema delle attrezzature il piano ha definito quattro livelli di intervento (territoriale, urbano, di settore urbano e di am

bito) corrispondenti ad altrettante fasi di progetto. Per le attrezzature territoriali il piano infatti rinvia al PTC il compito di precisare il campo di intervento, e si limita a stabilire le relazioni tra città e territorio.

Per la definizione delle aree di intervento a scala inferiore a quella urbana il piano individua due livelli: quello di ambito e quello di settore, corrispondente, quest'ultimo, all'aggregazione di più ambiti. La delimitazione degli ambiti è stata effettuata considerando le caratteristiche gravitazionali delle zone urbane in rapporto alle diverse classi di servizi. Le attrezzature di interesse comune e quelle di tipo commerciale costituiscono a loro volta delle aree sub-centrali che formano l'ossatura funzionale degli ambiti stessi, per ciascuno dei quali l'attuazione è rinviata ai piani particolareggiati. Ai settori urbani viene anche affidata la funzione di coordinamento dei piani particolareggiati. Il piano, in rapporto alle diverse scale di intervento, definisce la dotazione per ogni abitante delle diverse attrezzature e precisa come tale dotazione debba essere ripartita tra i vari servizi. In apposite tabelle viene anche indicata quale dovrebbe essere l'aggregazione dei diversi servizi.

La definizione delle attrezzature nell'ambito del P.R.G., è stata condizionata, secondo il P.R.G., dalla impossibilità di trovare soluzioni univoche per l'intero territorio urbano e dal fatto che le diversificazioni del tessuto urbano comportano soluzioni differenziate.

In relazione a tali fattori il piano prevede:

- 1) - il trasferimento di alcune funzioni nelle aree libere degli ambiti adiacenti o all'esterno degli ambiti;
- 2) - il rinvio ai piani particolareggiati della localizzazione precisa delle attrezzature ritenute non trasferibili;
- 3) - il dimezzamento degli standards nei soli casi in cui è prevista la ristrutturazione edilizia.

Il rinvio ai piani particolareggiati della definizione delle singole attrezzature è giustificata dalla necessità di porre adeguata attenzione al problema del disegno urbano che non può essere affrontato, per tali attrezzature, in sede di P.R.G.

Per ciascun ambito il piano, attraverso apposite tabelle contenute nelle norme di attuazione, precisa:

- la consistenza, in termini di superficie, abitanti e vani, degli ambiti determinati;
- il fabbisogno globale delle superfici richieste dagli standards;
- le superfici delle attrezzature esistenti, ritenute idonee;
- le carenze di attrezzature da colmare in ambiti adiacenti o all'esterno degli ambiti.

Il piano arriva così a definire i fabbisogni delle attrezzature ai vari livelli. Le aree vincolate dal P.R.G. per il soddisfacimento delle occorrenze per attrezzature e servizi ammontano globalmente a 3911 ha

così ripartiti: parchi urbani e territoriali: 1309 ha; attrezzature di ambito e di settore urbano: 2280 ha; attrezzature ospedaliere: 122 ha.

I calcoli necessari per definire il fabbisogno di aree da destinare a spazi pubblici sono stati effettuati considerando che il piano è dimensionato per 1.100.000 vani, ai quali corrisponde lo stesso numero di abitanti nell'ipotesi assunta di 1 ab/vano.

Le zone urbane di piano hanno una estensione di 6739 ha e risultano suddivise in 29 ambiti, raggruppati a loro volta in sette settori. L'ampiezza degli ambiti varia da un minimo di 18 ha (n.29 - Camaldoli) ad un massimo di 600 (n.5 - Posillipo). Relativamente alle densità territoriali queste risultano variabili da un minimo di 2,17 ab/ha (ambito n.2 - Agnano) a 352 ab/ha (ambito n.11 - Montecalvario).

Per ciascun ambito le tabelle facenti parte delle norme di attuazione precisano, come già accennato, il fabbisogno totale di attrezzature fissato normalmente nella misura di 18 mq/ab distinguendo le aree pubbliche esistenti, le carenze soddisfatte con aree vincolate dal P.R.G., quelle da soddisfare in sede di piano particolareggiato e, infine, le aree vincolate dal P.R.G. all'esterno dell'ambito.

Dall'esame dei dati contenuti nelle cennate tabelle risulta che il fabbisogno di attrezzature di cui all'art.3 del D.I. 2/4/1968, n. 1444, ammonta complessivamente a 1991 ha.

Tale fabbisogno risulta soddisfatto dalle attuali attrezzature secondo il Comune per 125 ha circa. Al restante fabbisogno di 1867 ha si fa fronte: vincolando 806 ha mediante il P.R.G.; reperendo 453 ha mediante i piani particolareggiati nell'interno dell'ambito; individuando 378 ha fuori dei settori nell'ambito delle aree. Negli ambiti 4-5-11-14-18-19-20 è previsto il reperimento di aree per servizi necessari per soddisfare parte delle esigenze connesse con l'applicazione degli standards degli ambiti 4-6-8-12-15-16 e 17, aree già individuate nel P.R.G. per ha 21 o da reperire in sede di piani particolareggiati per 129 ha circa.

Relativamente agli impianti ed alle attrezzature a scala urbana e territoriale il piano prevede la localizzazione, oltre che delle cittadine attrezzature ospedaliere, degli impianti: carcerari e di rieducazione; per l'incenerimento dei rifiuti; per la nuova centrale del latte; per i mercati generali e per l'università e la ricerca.

* Per tale ultima attrezzatura, assunto il limite di 20 mila studenti per l'Ateneo ed uno standard di 42 mq/allievo e di 1,66 mc/mq, viene definita una area di 55 ha alla quale va aggiunta la superficie del nuovo Politecnico pari a 7 ha circa. *

Sulla base del parametro di 42 mq/allievo la superficie così reperita risulta inferiore a quella necessaria; su tale questione, peraltro, si sono già espresse adeguate considerazioni nei precedenti punti, prescrivendo la modificazione di destinazione della zona universitaria.

Relativamente ai mercati generali, riconosciuta la necessità di concentrare in un'unica zona i diversi mercati (generale ortofrutticolo, ittico, dei fiori, delle carni con il macello), il piano definisce un'area di 39 ha che dovrebbe consentire adeguata sistemazione ad un impianto di tanto rilievo per la vita cittadina.

Alla centrale del latte il piano riserva un'area di 9 ha circa mentre per l'incenerimento dei rifiuti prevede due aree di 4 e 17 ha per un totale di 21 ha.

Data la destinazione a centro direzionale dell'area occupata dal carcere, viene definita una nuova localizzazione per tale attrezzatura vincolando una superficie di 113 ha, ai quali vanno aggiunti i 25 ha destinati agli istituti di rieducazione. Per quanto attiene i servizi il piano - come più avanti già richiamato - recepisce solo quelli che, a seguito di un rilevamento ed un esame sistematico di aggregato per singole attrezzature, sono stati ritenuti idonei.

Le attrezzature esistenti coprono appena il 6,37% del fabbisogno totale degli standards previsti dall'art.3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, sono eccedenti solo per gli ospedali e rappresentano l'8,34% del fabbisogno totale previsto dagli altri standards di cui all'art.4 del citato decreto.

In dettaglio la consistenza delle attrezzature risulta la seguente:

Tipo dei servizi e delle attrezzature	Attrezzature esistenti ha
- Asili e scuole dell'obbligo	57
- Attrezzature d'interesse comune	17
- Parco di quartiere, gioco e sport	52
- Parcheggi	--
- Scuole superiori (esclusa Università)	17
- Attrezzature ospedaliere	190
- Parchi pubblici, urbani e territoriali	133
<hr/>	
TOTALE	466

La soluzione ,prospettata dal Comune , di rinviare l'individuazione e il vincolo delle aree da destinare a spazi pubblici o d'uso pubblico a uno studio più approfondito da estendere agli "ambiti" come sopra definiti, appare in line di massima accettabile. Appare ugualmente accettabile la proposta di localizzare alcuni degli spazi suddetti, necessari per la popolazione residente negli "ambiti", nelle "aree di attrezzature" localizzate fuori dagli "ambiti" e in loro adiacenza o prossimità. Va tuttavia considerato che:

- non sembra opportuno, nè coerente con i criteri e gli obiettivi posti a base del piano, nè adeguato all'esigenza di soddisfare con tempestività almeno alle più urgenti carenze di spazi pubblici, il rinviare l'individuazione, il vincolo e l'utilizzazione delle aree per verde e servizi alla preliminare formazione degli strumenti urbanistici esecutivi, che non possono essere redatti, adottati e approvati tutti contemporaneamente entro tempi ragionevolmente brevi;
- non sembra accettabile la proposta di localizzare fuori degli "ambiti", e comunque a distanze percorribili in tempi superiori ai 15-30 minuti primi, spazi come quelli destinati ad attrezzature per il gioco e sport da 0 a 11 anni, o da 11 a 14 anni, o per le scuole materne ed elementari, o per i parcheggi, i quali devono tutti essere inseriti nei tessuti residenziali.

Per consentire una piena rispondenza del piano in oggetto e della sua attuazione alle prescrizioni dello art. 17 della legge n. 765 del 1967, nonché alle esigenze e agli obiettivi prospettati nella Relazione al piano medesimo, si è ritenuto opportuno precisare nella normativa del piano (come esposto nei precedenti "considerando") i rapporti tra aree edificabili e aree da destinare a spazi pubblici e d'uso pubblico non solo in relazione agli "ambiti", ma anche in relazione alle singole zone e sottozone destinate alla edificazione. La verifica degli "standards" in seguito alle precisazioni come sopra apportate, è stata effettuata dall'ufficio tecnico della Direzione Generale dell'Urbanistica, che ha ^{confermato} ~~trasmesso~~ i risultati della verifica a questo Consesso con lettera N.17 del 17-1-1972 che in appresso si trascrive.

" Il P.R.G. in questione, come si evince dalla relazione di piano, definisce quattro livelli di intervento (Territoriale, urbano, di settore urbano e di ambito) corrispondenti ad altrettante fasi di progetto.

" La delimitazione degli ambiti è stata effettuata dal Comune considerando le caratteristiche gravitazionali delle zone urbane in rapporto alle diverse classi

di servizi mentre i settori urbani corrispondono alla aggregazione di più ambiti.

"Il P.R.G. rinvia la determinazione di alcune attrezzature a livello territoriale in quanto non definibili sulla base di precise indicazioni di assetto territoriale; individua invece le attrezzature urbane, di settori urbani e di ambito.

"Relativamente a queste ultime il piano rinvia la loro parziale individuazione in sede di P.P. da estendere all'intero ambito per ciascuno dei quali precisa fra l'altro, mediante apposite tabelle allegate alle norme di attuazione, la superficie e la popolazione residente.

"Questo Ufficio in merito a tali previsioni, rileva innanzitutto la impossibilità di procedere ad una verifica degli standards di cui all'art.3 del D.I. 2.4.1968, n. 1444 in quanto il piano non precisa - salvo casi particolari - gli indici di fabbricabilità relativi alle varie zone e sottozone di tipo residenziale.

"Per la verifica degli standars si è resa pertanto indispensabile la determinazione non solo degli indici territoriali degli ambiti ma anche di quelli relativi alle varie zone residenziali. Tali indici sono stati

così definiti, tenendo conto, della situazione di fatto esistente, degli interventi che è possibile effettuare mediante i piani particolareggiati; tutto ciò nell'ipotesi assunta dal P.R.G. di ridurre l'attuale popolazione, attraverso una politica di decongestionamento, ad 1.100.000 abitanti.

"Tali indici sono i seguenti: A2 30.000 mq/ha; C1 20.000 mq/ha; C2 22.000 mq/ha; E3 25.000 mq/ha. Per le zone B, D1 e D2 è stata definita caso per caso la popolazione insediabile tenuto conto - per quanto a conoscenza di questo Ufficio - sia delle situazioni di fatto esistenti, sia delle possibili operazioni che possono essere effettuate in sede di P.P. anche se è prescritta in linea di massima la conservazione dei volumi esistenti.

"Nell'effettuare il controllo in questione si sono raddoppiate solo le aree delle attrezzature che dovranno essere previste nell'ambito delle zone A2, B e D2; ciò in quanto la normativa definita per queste consente di classificarle come zone omogenee per le quali è possibile raddoppiare le aree relative agli standards.

"Nelle tabelle predisposte da questo Ufficio è previsto attraverso i P.P. il reperimento di parte delle aree di cui all'art.3 del D.I. 2 aprile 1968, nei limiti di

seguito indicati: A2 15%; B 15%; C1 40%; C2 30%;
D1 20%; D2 15%; (le percentuali si riferiscono alla superficie complessiva delle zone).

" Si precisa anche che le zone I1 sono state considerate ai fini della determinazione dei 18 mq/ab. di attrezzature solo nei casi in cui le stesse, sempre sulla base delle conoscenze acquisite da questo Ufficio, potevano considerarsi come attrezzature di ambito.

"Non è stato effettuato un esame dei dati disaggregati secondo le quattro categorie di cui all'art.3 del D.I. n. 1444 in quanto tale operazione è possibile solo in sede di P.P..

Si precisa che i dati relativi alle superfici delle varie zone residenziali - riportate nelle allegate tabelle - sono ricavate da questo Ufficio mediante planimetrazione dei disegni di piano in scala 1:10.000 e tenendo conto delle modifiche richieste dalle varie Amministrazioni dello Stato.

"Dalle tabelle risulta che gli standards sono soddisfatti all'interno di ciascuno dei seguenti ambiti:

n. 1 (33,9 mq/ab); n. 2 (95,43 mq/ab.); n.3 (42,57 mq/ab);
n. 4 (23,14 mq/ab); n 6 (19,30 mq/ab); n.10 (58,95 mq/ab);

n.13 (33,40 mq/ab); n.14 (40,13 mq/ab); n°18 (32,53 mq/ab);
n.21 (37,19 mq/ab); n.22 (18 mq/ab); n.24 (34,14 mq/ab);
n.25 (34,80 mq/ab); n.26 (28,08 mq/ab); n.27 (37,38 mq/ab);
n.28 (27,60 mq/ab); n.29 (42,35 mq/ab).

"Gli standard di cui all'art.3 del R.I. n°1444 non risulterebbero invece soddisfatti nei seguenti ambiti:

n.5 (17,21 mq/ab); n°7 (17,39 mq/ab); n.8 (11,09 mq/ab);
n.9 (15,56 mq/ab); n.11 (8,19 mq/ab); n°12 (11,35 mq/ab);
n.15 (14,84 mq/ab); n.16 (13,79 mq/ab); n.17 (9,80 mq/ab);
nn. 19 e 20 (10,45 mq/ab); n. 23 (4,95 mq/ab).

"Per quanto attiene alle carenze di attrezzature registrate negli ambiti sopra indicati occorre rilevare che in effetti in alcuni di questi le aree pubbliche reperibili si discostano in maniera evidente rispetto ai 18 mq.

"E' possibile però ipotizzare una integrazione delle attrezzature mancanti, utilizzando sia le aree in eccesso disponibili in altri ambiti, sia (in parte) le aree destinate a concentrazioni di servizi ed attrezzature a scala di settore, che si trovano esternamente ai perimetri degli ambiti.

"E' evidente però che l'ipotesi sopra cennata può trovare corretta attuazione nei limiti in cui è possibile realizzare rapidi collegamenti mediante trasporti pubblici

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

Aree pubbliche e di uso pubblico previste dal P.R.G.

- a) - all'interno degli ambito ha 2.300,86 (20,93 mq/ab)
- b) - per impianti pubblici ed attrezzature
ha 485,80
- c) - verde pubblici I1 ha 1.110,00
I2 ha 1.160,00
- d) - b + c ha 2.755,00 (25 mq/ab)

AMBITO	ZONA	SUPERFICIE (ha)	It (Mc/ha)	AREE PUBBLICHE ZONE ALTERNATIVE		CUBATURA REALE (mc/100)	Mq/100 mc.
				%	ha		
(1) PIANURA AB.PREVI STI 14.000	A2	17,50	30.000	15x2	5,25	5.250	
	C1	64,70	15.000	40	25,90	9.705	
	H1	19,40	--	100	19,40	--	
	TOTALE	--	--		50,55	14.925	33,90
(2) AGNANO AB.PREVI STI 1.050	A2	11,40	15.000	15x2	3,42	1.710	
	H1	12,90		100	12,90		
	TOTALE				16,32	1.710	95,43
	(3) BAGNOLI AB.PREVI STI 21.950	A2	9,70	35.000	15x2	2,91	3.395
C2		50,50	30.000	30	15,15	15.150	
E3		6,00	30.000	30	1,80	1.080	
H1		63,70		100	63,70		
TOTALE				83,56	19.625	42,57	
X (4) FUORIGROTTA AB.PREVI STI 82.150	A2	208,00	35.000	15x2	62,40	72.800	
	E3	12,70	30.000	30	3,81	2.286	
	H1	107,60		100	107,60		
	TOTALE				173,81	75.086	23,14

AMBITO	ZONA	SUPERFICIE (ha)	It (mc/ha)	AREE PUBBLICHE OLTRE LE STRADE DE	CUBATURA RA REALE LIZZABILE	mq/100 mc	
				%	Ha (mc/100)		
(5)	A2	154,70	30.000	15x2	46,41	46.410	
POSILLIPO	B	34,50	250 ab/ha	15x2	10,35	8.625	
AB.PREVI=							
STI							
46.200	E3	13,50	25.000	30	4,05	2.250	
	H1	11,90		100	11,90		
	I1	22,92			22,92		
TOTALE					75,63	57.285	13,20
(6)							
MONTE DI							
DIO	B	38,60		15x2	11,58	6.000	
AB.PREVI=							
STI							
6.000							
TOTALE					11,58	6.000	19,30
(7)							
SOCCAVO	A2	151,70	35.000	15x2	45,51	53.095	
AB.PREVI=	C2	9,70	30.000	30	2,91	2.910	
STI	D1	2,50	150 ab/ha	20	0,50	375	
56.400	E3	10,40	30.000	30	3,12	1.872	
	H1	49,30		100	49,30		
TOTALE					101,34	58.252	17,39
(8)							
CHIAIA	C2	2,60	30.000	30	0,78	780	
AB.PREVI=	A2	50,50	35.000	15x2	15,15	17.675	
STI	B	104,70		15x2	31,41	40.813	
53.050	E3	3,70	30.000	30	1,11	1.100	
	I1	3,20		100	3,20		
TOTALE					51,65	60.368	8,55
					(*)		

COMUNE	CATEGORIA	SUPERFICIE (ha)	VALORE (Lc/ha)	VALORE TOTALE (Lc)	VALORE TOTALE (Lc)	VALORE TOTALE (Lc/100)
(9)	B2	330,5	50.000	15x2 99,15	153.250	
VERGINI AB. PREVISTI	H1	125,5		100 125,50		
125.600	B3	33,3	30.000	30 5,5	3.510	
	B3	5,0		15x2 1,50	1.500	
	H1	39,50		100 39,50		
TOTALE				272,75	172.550	15,70
(10)	B1	39,30	20.000	40 15,72	7.806	
CHIATANNO AB. PREVISTI	H1	30,30		100 30,30		
9.500	TOTALE				46,02	7.806 50,95
(11)	B	124,20		15x2 37,20	40.120	
MONTECALVA	B2	4,80	30.000	30 1,44	1.440	
RIO AB. PREVISTI	H1	1,90		100 1,90		
STI 49.340	TOTALE				40,60	49.560 8,19
(12)	B	136,2		15x2 30,86	52.440	
VERGINI	B2	21,0	22.000	30 6,30	4.620	
AB. PREVISTI	H1	27,8		100 27,80		
59.800	B3	4,2	30.000	30 1,26	1.260	
TOTALE				66,22	58.320	11,35

AMBITO	ZONA	SUPERFICIE (ha)	It (Mc/ha)	AREE PUBBLICHE NA LE STRADE	PUBBLICITÀ OLTRE STRADE	CUBATURA REALE LIZZABILE	Mq/100 mc
				%	ha	(mc/100)	
(13)	A2	76,80	35.000	15x2	23,04	28.910	
COLLI AMI NEI	E3	12,30	25.000	30	3,69	1.845	
AB.PREVISTI 30.800	H1	38,50		100	38,50		
	I1	25,20			25,20		
					90,43	30.755	29,40
(14)	A2	28,40	30.000	15x2	8,52	8.520	
SECONDIGLIA NO MARINELLA	C2	248,20	22.000	30	74,46	54.604	
LA	E3	10,70	25.000	30	3,21	1.605	
AB.PREVISTI 50.890	H1	59,00		100	59,00		
	I1	114,60			114,60		
					259,79	64.729	40,13
(15)	D1	122,30	150 ab/ha	20	24,46		
SECONDIGLIA NO	H1	68,80		100	68,80		
AB.PREVISTI 63.690 ("167")	C2	0,80	22.000	30	0,24		
					93,50	63.690	14,84
(16)	B	59,50		15x2	17,85		
DIREZIONALE LE ATTUALE	A1	1,20		15x2	0,36		
AB.16.100	D2	9,00		15x2	2,70		
					20,91	15.155	13,79

AMBITO	ZONA	SUPERFICIE (ha)	It (mc/ha)	ARRE PUBBLICHE NA OLTRE LE STRADE DE	PUBBLICHE ZONAZIONE OLTRE STRADE	CUBATURA REALE LIZZABILE	mq/100 mc.
				%	ha	(mc/100)	
(17)							
CENTRO ANTICO AB. 37.450	B	121,20		15x2	36,36	37.450	
TOTALE					36,36	37.450	9,70
(18)							
CARLO 3° PONTI ROSSI AB. PREVISTI 37.400	A2	6,60	35.000	15x2	1,98	2.310	
	B	7,00		15x2	2,10	3.178	
	C2	150,90	22.000	30	45,27	33.218	
	E3	5,60	30.000	30	1,68	1.680	
	I1	84,40		100	84,40		
TOTALE					135,43	40.386	33,53
(19-20)							
MERCATO P. GARIBALDI VASTO P. REALE AB. PREVISTI STI 81.000							
	H1	17,50		100	17,50		
	B	48,10		15x2	14,43	28.230	
	C3	52,70	30.000 (1)	30	15,81	15.810	
	C2	123,20	30.000	30	36,96	36.960	
TOTALE					84,70	81.000	10,45
(21)							
CAPODI CHINO S. PIETRO A PATIER NO AB. PREVISTI 19.310	C2	87,80	22.000	30	26,34	19.316	
	H1	27,60		100	27,60		
	I1	17,90		100	17,90		
TOTALE					71,84	19.316	37,19

(1) Cubatura residenziale.

AMBITO	ZONA	SUPERFICIE (ha)	It (mc/ha)	AREE PUBLICHE NA OLTRE LE STRADE	PUBBLICITÀ ZONA LIZZABILE	CUBATURA RA REALE	mq/100mc
--------	------	--------------------	---------------	--	---------------------------------	----------------------	----------

(22)	CENTRO DIREZ. AB 19.380			(vedi D.P.R. 7.12.71)			19.380
------	----------------------------	--	--	-----------------------	--	--	--------

(23)	GIANTURCO D2 AB. 2.000	3,30		15x2	0,99		
							0,99 2.000 4,95

(24)	S.GIOVANNI A TEDUCCIO AB.PREVI- STI 29.940	C2 H1 E3	135,9 62,7 6,5	22.000 22.000 25.000	30 100 30	40,77 62,70 1,95	29.898 975
							105,42 30.873 34,14

(25)	SANTO ARPINO AB. 9.430	C2 H1	51,00 23,80	22.000	30 100	15,30 23,80	11.220
							39,10 11.220 34,80

(26)	BARRA AB.PREVI- STI 18.800	C2 H1 E3	87,8 28,7 6,5	22.000 22.000 25.000	30 30	26,34 28,70 1,95	19.316 975
							56,99 20.291 28,08

(27)	PONTICELLI LI 19.050	C2 H1 E3	70,60 39,60 10,40	22.000 22.000 25.000	30 1008 30	21,18 39,60 23,12	15.532 1.560
							63,90 17.092 37,38

AMBITO	ZONA	SUPERFICIE (ha)	It (mc/ha)	AREE PUBBLICHE OLTRE LE STRADE DE %	CUBATURA RA REALE LIZZABILE (mc/100)	mq/100 ^{ab} mc.
--------	------	--------------------	---------------	---	---	-----------------------------

(28)

PONTI=

CELLI

"167"

AB.

61.639

D1

117,80

150 mc/ha

20

23,56

61.639

H1

146,60

100

146,60

170,16

61.639

27,60

(29)

CAMAL=

DOLI

2.000

B

15,90

15x2

4,77

2.000

H1

3,70

100

3,70

8,47

2.000

42,35

TOT. ABITANTI

PREVISTI

1.098.847

totale aree pubbliche e di

uso pubblico

2300,86 ha

E' evidente, come si è detto, che all'interno degli ambiti vanno comunque gli spazi destinati ad attrezzature per il gioco e lo sport da 0 a 14 anni, per le scuole materne ed elementari e per i parcheggi. Gli spazi relativi alle rimanenti attrezzature vanno invece reperiti al di fuori degli ambiti di pertinenza.

Va infine rilevato che le modifiche introdotte e le verifiche effettuate, mentre consentono di destinare le zone H1 esterne agli "ambiti" a servizi a verde di carattere urbano e territoriale (costituendo in tale senso anche aree di riserva per destinazioni di uso pubblico che potranno rilevarsi opportune in sede di piano urbanistico regionale), consentono d'altra parte di provvedere modalità d'attuazione del piano non necessariamente vincolate alla preliminare e contemporanea formazione dei piani particolareggiati estesi agli interi ambiti, ma di avviare con la opportuna gradualità la pianificazione urbanistica esecutiva con priorità per quei comprensori dove più urgenti appaiono le esigenze in ordine alla riqualificazione urbanistica e alla dotazione di aree per i servizi collettivi e il verde pubblico.

O S S E R V A Z I O N I

Per quanto riguarda le osservazioni, presentate a seguito della pubblicazione del piano, pur non sussistendo per la pubblica Amministrazione nessun obbligo giuridico di pronunciarsi su di esse, in quanto sono da assimilare a semplici denunce, si ravvisa tuttavia opportuno prenderle in esame, come apporto di collaborazione di enti, associazioni e cittadini al perfezionamento del piano, e fornire suggerimenti al Ministero per le sue determinazioni.

In linea di massima, si condividono le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione comunale di respingere tutte le osservazioni presentate "sulla base delle considerazioni di interesse generale che hanno presieduto alla formazione del nuovo piano regolatore generale"; tuttavia si ritiene opportuno specificare, classificandoli per gruppi, i motivi di reiezione, che, pur essendo differenziati per ciascun gruppo, si ricollegano nel loro complesso ai motivi generali indicati dal Comune ^{in genere} confermandoli. Nè contrasta con tali conclusioni il fatto che per alcune osservazioni se ne propone l'accoglimento, poichè tali proposte sono prevalentemente connesse a varianti e modifiche apportate da questo Consesso alle previsioni del piano ed alla sua normativa, nonchè alla valutazione di particolari situazioni di fatto.

A proposito delle varianti e delle modifiche suggerite da questo Consesso,

occorre precisare che, indipendentemente dalle conclusioni che vengono in appresso proposte per ciascun gruppo di osservazioni, alcune di dette osservazioni possono risultare superate o parzialmente accolte, proprio per effetto delle modifiche e varianti di cui sopra.

a) Le seguenti osservazioni di carattere generale, presentate da Enti, Associazioni, Istituti di cultura, nonché da privati cittadini - che hanno apportato un concreto ed utile contributo collaborativo all'esame del piano - sono da ritenere, almeno in parte, soddisfatte in relazione a quanto specificato nelle considerazioni svolte in precedenza, in merito alle singole previsioni di piano ed alla normativa:

- 1 Comitato Promotore Consorzio Cooperative Centro Cittadino
- 62 Camera di Commercio Industria e Agricoltura
- 63 Proff. Ingg. Sandro Petriccione, Arturo Polese, Luigi Tocchetti, limitatamente alla soppressione della funivia Camaldoli-Costa
- 67 Istituto Nazionale di Urbanistica
- 74 e 240 Costa Mele Maria
- 75 E.A.V., limitatamente alla rettifica di errori nella cartografia
- 76 SEPSA, limitatamente alla rettifica di errori nella cartografia
- 80 e 281 Soprintendenza alle Antichità di Napoli e Caserta
- 81 Unione Industriali della provincia di Napoli
- 93 ANIAI
- 94 Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti - ANIAI
- 97 Ugo Caccioppoli
- 98 Ing. Luigi Tocchetti - Facoltà di Ingegneria
- 112/304 Italia Nostra

- 150 Lega Nazionale Cooperative e Mutue
- 175 Collegio Ingegneri e Architetti Napoli
- 203 Sezione Aziendale P.C.I. ATAN
- 204 Unione Nazionale Inquilini Assegnatari
- 205 Sez. Montecalvario e S.Lorenzo UNIA
- 206 Cittadini Chiaia - Posillipo
- 218 W.W.F. e Centro Meridionale pro-natura vivente
- 228 Associazione Nazionale Studi Urbanistici
- 251 Istituto Carlo Pisacane
- 272 Ministero Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile
Trasporti in Concessione
- 273 Comitato permanente di studi ed interventi a difesa dei beni cul
turali

b) Le seguenti osservazioni di carattere generale presentate da Enti, Asso
ciazioni e da privati cittadini sono da respingere, in quanto propongono solu
zioni in contrasto con i criteri informativi del piano o con previsioni ritenu
te accettabili, ovvero con le modifiche apportate al piano stesso in base alle
precedenti considerazioni:

- 9 Capuano Antonietta - Soc.Imm.RICA
- 16 Assoc.Proprietà Edilizia per la Provincia di Napoli
- 31 Ing. Nappi Giuseppe
- 37 Unione Inquilini S.Pietro a Paterno
- 51 Ing. Giorgio Servillo
- 52 Tranchese Felice
- 63 Proff.Ingg.Sandro Petriccione, Arturo Polese, Luigi Tocchetti, tran
ne per quanto la richiesta soppressione della funivia Camaldoli - Co

sta che è senz'altro da accogliere

- 75 Ente Autonomo Volturno, tranne per quanto riguarda la richiesta di rettifica di errori nella cartografia
- 76 SEP SA, tranne che per la correzione degli errori nella cartografia
- 78 Prof. Giuseppe Tesauro
- 90 ACEN
- 95 ASOP
- 99 Prof. Luigi Tocchetti - Facoltà di Ingegneria
- 102 ACISEC
- 106 Comando Dipartimento Militare Marittimo
- 107 Associazione Difesa Interessi Urbanistici di Napoli
- 109 Prof. Giuseppe Tesauro
- 115 Aldo De Flaviis
- 128 ITALSIDER
- 138 TPN
- 139 CFMI
- 142 Cittadini di Pianura
- 152 Ausonia - Quadrifoglio
- 154 Edil Indomita - Coop. Edil. Dipendenti Italsider
- 155 Germani Mormile
- 156 Giacomo Elio
- 158 De Filippo Elena
- 159 Quadrifoglio
- 161 Coop. Edilizia CEAS
- 162 Petrone Vittorio
- 163 Coop. Rossini

- 164 Falanga Giuseppe
- 165 CILSA S.p.A.
- 176 De Filippo Clotilde
- 181 Sindaco di Quarto
- 182 e 183 Condomini Parco S. Paolo e Germani Improta
- 189 Prof. C. Giliberto - Preside Facoltà di Scienze
- 207 Passalacqua Vincenzo
- 220 Gruppo Napoletano Studi Urbanistici
- 235 Ing. Mercogliano Carlo
- 237 Soria Filomena
- 241 Associazione Sportiva Calcio Napoli
- 246 Alborino Franco
- 259 Ing. Luigi Cosenza
- 270 Fisascat
- 271 Fisascat
- 279 Ing. Vincenzo Gianturco
- 284 Ing. Guido Guerra, tranne phe per quanto riguarda la richiesta di sistemazione di monumenti che viene rinviata ai pp.
- 297 Ordine Ingegneri Provincia di Napoli
- 298 Prefettura di Napoli
- 301- 302 Cardinale Corrado Ursi - Arcivescovo di Napoli

c) Le seguenti osservazioni sono da respingere in quanto, oltre ad essere volte alla tutela di interessi particolari o privati, propongono soluzioni che contrastano con i criteri informativi del piano o con previsioni ritenute accettabili, oppure con prescrizioni o norme di legge:

- 2 Sarnacchiaro Pasquale ed altri
- 4 Romano Raffaele e Vignola Consolata
- 5 Fratelli Tropeano
- 6 Cianflone Domenico
- 7 Ruggiero Gioacchino
- 8 Carusio Maria Luisa
- 10 Agip SPA - Staz. Serv. Viale Maddalena
- 11 Agip SPA - Staz. Serv. Via Terracina
- 12 Agip SPA - Staz. Serv. Corso Europa
- 13 Agip SPA - Staz. Serv. Via del Cassano
- 14 Apostolico Antonio, Saverio, Vincenzo e Maria
- 15 Sersale Riccardo
- 21 Soc. Eternit
- 23 Montecatini Edison
- 24 Montecatini Edison
- 25 Montecatini Edison
- 28 SAGI S.p.A.
- 29 Provincia Napoletana dei Frati Predicatori Domenicani
- 30 Ing. Giuseppe Sagnotta
- 32 Ing. Giuseppe Nappi
- 33 Ing. Giuseppe Nappi
- 34 Ing. Giuseppe Nappi (pars)
- 38 Vincenzo Zenga
- 42 Soc. Impresa Giustino
- 43 SAFA
- 48 Soc. Gen. Immobiliare di utilità pubblica e agricola
- 49 Soc. Gen. Immobiliare di utilità pubblica e agricola

- 50 Coop. Ed. Ambrosiana
- 54 Perborito Francesca in Verde
- 55 Catello Amato
- 58 Pennarola Carmela
- 59 Banco di Napoli
- 60 Forgione e Caldarazzo
- 61 Soc. Az. Immobiliare Aminei SAIA
- 64 Paliotto Costruz. Metalliche - General Simplex - Flli Russo -
S.N.C. Eredi Mercurio
- 65 Soc. Napoletana Terme di Agnano
- 66 Soc. Napoletana Terme di Agnano
- 69 Pieradolfo KUNKLER
- 70 Soc. Panoramica Immobiliare
- 71 Angelina Maglione
- 72 MITTEL - Soc. Ind. Mediterranea
- 73 De Gaetano Gennaro ed altri
- 77 Martina Livia
- 79 Avv. Palasciano Modesto
- 82 Pacciani Filippo
- 87 Azzolino Anna e Rosa
- 88 Soc. Pirelli
- 89 Di Gennaro Vitale
- 91 Ing. De Rosa Luigi
- 92 Soc. Francesco Maione
- 96 Chiaro Lucia e Nappa Giovanni
- 100 Carlo Azzi - Soc. Implà
- 101 Carlo Azzi - Vetromeccanica
- 103 Mobil Oil
- 104 Venditti Carlo
- 105 SACAVI S.p.A.
- 108 Valentino Mario

- 110 Pineta S.p.A.
- 111 Ing. Carlo Mercogliano per fam. Diana
- 113 Totano Guido e Pia
- 114 Eredi Mascolo
- 116 Dea Mazzella
- 117 Giuseppina Manzo e Germani
- 118 Ing. Mario Origo - Arciconfraternita dei Pellegrini
- 119 Iannone Antonio ed Enrico
- 120 Prof. Galifano Luigi
- 121 CIRIO - Conserve alimentari
- 123 Coppola Luigi
- 124 Coppola Luigi
- 125 Giorgio Russo
- 126 Soc. Gen. Immobiliare
- 127 Soc. Gen. Immobiliare
- 129 Istituto Case Lavoratori Industrie Siderurgiche
- 130 Nuzzolo Erminio
- 131 Nuzzolo Erminio
- 132 Nuzzolo Erminio
- 133 Frascino Angelo
- 134 Rossetti Francesco Saverio
- 135 La Residenziale s.r.l.
- 136 Immobiliare Nuova Mandes
- 137 Sepe Eugenio Armida e Ornella
- 140 Titan Oil s.r.l.
- 141 Tomassi Luigi
- 143 Semeraro Claudio
- 144 Boero Giuseppe
- 145 Mittel S.p.A.
- 146 Internazionale Nuoto Club

- 147 La Solare S.p.A.
- 151 Provincia It.della Soc.del Sacro Cuore
- 166 Merolla& Paderni
- 167 Cacciapuoti Mario e Beniamino
- 168 Impresa Bellucci -
- 169 Soc.Bellucci S.N.E.M.
- 170 Raimondi Riccardo
- 171 Raimondi Renato
- 172 Astarita Lieto Letizia
- 173 Scarlato Mauro e Augusto
- 174 Perrone Capano Raffaele
- 177 De Filippo Clotilde
- 178 Ing.Sapio Raffaele
- 179 Ing.De Rosa Luigi
- 180 Italcementi s.p.a.
- 184 Coop.Edilizia SV.ED.CO.
- 185 Copp.Edilizia SV.ED.IT.
- 186 Nigro Ermenegildo
- 187 Ricciuti Giovanna
- 188 Cassese Pietro e Morra Mario
- 190 Stary Elena
- 192 Alfarano Raffaele
- 193 Alfarano M.Luisa
- 194 Alfarano Vincenzo
- 195 Acquaviva Coppola Giovanna
- 196 Acquaviva Coppola Giovanna
- 197 Peluso Pietro
- 198 Turco Antonio e Luigi
- 200 Meredil s.r.l.
- 201 Merolla Stelio
- 208 Coop.Edilizia Dipendenti Italsider Bagnoli

- 209 Coop. Edilizia La Luisiana
- 210 Portolano Mario
- 211 Dipendenti Italsider
- 212 Dipendenti Italsider
- 213 Cirri Rescigno Giuseppe e Luisa
- 214 Cavallaro Evelina
- 215 Scarlato Mauro
- 216 Sersale Antonino
- 217 Scarlato Augusto
- 219 Minieri Mario
- 221 Rispoli Vincenzo e Rachele
- 222 Rispoli Vincenzo e Rachele
- 223 Garri Adriana e Corrado
- 224 Varriale Gennaro
- 225 Rispoli Vincenzo e Rachele
- 226 Menna Gilda Bianca Enrica
- 227 Billi Geltrude
- 229 Gentile Salvatore - Orchidea s.p.a.
- 230 Gentile Salvatore - FAN
- 231 Gentile Salvatore - SIMER s.a.s.
- 233 Lubrano Lobianco Domenico
- 234 Lubrano Lobianco Domenico
- 236 Esposito Giovanni
- 238 IMER s.p.a.
- 239 Costa Mele Maria
- 242 Chiopetti Giovanni e Figlio s.p.a.
- 243 Albano Maria
- 244 Mazzella Salvatore
- 245 Mazzella Marina

- 247 SIMET s.p.a.
- 248 Istituto Piccole Suore dei Poveri
- 252 Confezioni Hugo di Ugo e Mario Colella
- 253 Alfredo Diana, Marina Argento ed altri
- 254 Germani Grimaldi
- 255 Germani Serra
- 256 COGENA s.p.a.
- 257 YCC Savoia
- 258 MITTEL - Soc. ind. mediterranea
- 263 Fusella Luigi
- 265 Giordano Guglielmo
- 266 Germani Miola
- 267 Miola Francesco
- 268 Caruselli Gaspare
- 269 Riccio Tommaso
- 274 SOCCE s.p.a.
- 275 SO.IMM.SO. s.p.a.
- 276 De Lillo Ida
- 282 Germani Pollio
- 283 Coop. Ed. La Caravella
- 285 Paisio Vitale Immobiliare Costruzioni s.n.c.
- 287 Soc. Elisa
- 289 Birra Peroni s.p.a.
- 292 Romano Raffaele e Vignola Consolata
- 296 Del Basso Gennaro
- 303 Cooperativa Alba 63

./.

Le seguenti osservazioni sono da restringere in sede di piano regolatore generale: le proposte e le soluzioni contenute nelle osservazioni stesse potranno essere, eventualmente, prese in considerazione dal Comune in sede di formazione dei piani particolareggiati o in sede attuativa;

- 3 EREL
- 7 Ruggiero Gioacchino (pars)
- 24 SEVA
- 34 Ing. Nappi Giuseppe (pars)
- 53 OSREN
- 249 Società Anonima Piazza Matteotti
- 290 Paolo Testa
- 294 Collegio Missioni Estere

Le seguenti osservazioni possono essere accolte, in quanto segnalano errori grafici, oppure propongono soluzioni che rappresentano un miglioramento delle previsioni proposte dal Comune e, nel caso di Enti, sono intese a consentire un migliore soddisfacimento delle finalità generale degli Enti stessi, ovvero formulano richieste conformi alle norme di legge vigenti:

- 46 Regione Militare Territoriale anche per le installazioni di Nisida
- 150 Associazione per la Tutela Urbanistica della Napoli Occidentale
- 202 Pignatari Anna Maria
- 250 Bruno Conti - Ispettore UTE
- 277 Guido Zampaglione
- 293 FP.SS.
- 299 Ente Ospedaliero Elena d'Aosta
- 68 Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, riconoscendosi che le attività nell'area ex arsenale di Via Giannurco rientrano tra quelle ammissibili nelle zone P₂ (servizi portuali).

f) Le seguenti osservazioni possono ritenersi accolte in relazione a quanto specificato nelle precedenti considerazioni in merito alle costruzioni abusive od illegittimamente autorizzate, che non si intendono comunque sanare, nonché in merito al recepimento nel piano regolatore generale delle varianti relative a costruzioni da eseguirsi ad opera di cooperative:

- 39 Ugo Caccioppoli
- 84 Ass. Napoli Nostra (pars)
- 85 Borriello Gaetano
- 150 Lega Nazionale Coop. e Mutue (pars)
- 153 Francesco Coppola e Capano Maria
- 250 Francesco Coppola

g) Per le seguenti osservazioni, non ricadenti in alcuno dei gruppi già elencati, si espongono le seguenti considerazioni particolari:

- 18 Lancellotti Alfonso
- 19 Soc. Coop. Imm. Orazio
- 22 Lancellotti Paolo
- 44 Nuova Edilizia S.p.A.
- 148 Lancellotti Giuseppe
- 149 SPEME
- 261 Lancellotti Maria
- 262 Angelo Raiola
- 264 Capasso Concetta
- 280 Gianturco Vincenzo

In merito alla suddette osservazioni, alcune contrarie ed altre favorevoli alla inclusione nel piano della convenzione SPEME si è

./.

del parere che:

- 1) l'esistenza di un rapporto contrattuale fra la Società istante ed il Comune non costituisce assolutamente un ostacolo perchè il Comune medesimo, in sede di P.R.G., modifichi le previsioni di un piano di lottizzazione convenzionato;
- 2) la posizione del Comune quale parte contraente non può essere confusa con quella del Comune quale pubblica amministrazione, titolare di pubblici poteri e soggetto di rapporti di ordine di diritto pubblico, nei confronti dei quali non può operare alcun vincolo derivante da una preesistente convenzione;
- 3) le modifiche apportate dal P.R.G. alla zona interessata dalla convenzione rispondono ad esigenze di carattere urbanistico specifiche e generali, queste ultime connesse con i criteri informativi del piano medesimo;

- 17 S.M.O.M. L'osservazione è accolta nel senso che all'edificio ed all'annesso terreno di proprietà della S.M.O.M. si applica la normativa della sottozona L3.

- 26 Soc. per il ri
sanamento di
Napoli L'osservazione mentre è accolta per il punto 1) limitatamente a quanto specificato nelle precedenti considerazioni in merito all'art.25 delle norme è respinta per quanto riguarda i punti 2 e 3. Non può infatti consentirsi che per attrezzature di qualsiasi natura il piano generale prescindendo da piani particolareggiati, stante la stretta connessione tra insediamenti abitativi e relative attrezzature e servizi. Solo attraverso studi di dettaglio è possibile pervenire a una razionale scelta delle aree a tali scopi destinabili.
Circa l'allargamento di Corso Garibaldi il piano non

prevede l'allargamento stesso ma solo la destinazione a fasce di rispetto di zone latitanti alla strada esistente, per cui il problema della bonifica di zone degradate sarà oggetto dei piani particolareggiati.

- 27 RADAELLI Giuseppe e fratello

L'osservazione è accolta per quanto riguarda la richiesta di rettifica di confine sul lato orientale, prolungando l'allineamento sud-nord facendo salvi i capannoni esistenti.

- 36 AERFER

L'osservazione è accolta, con la precisazione che gli interventi e le modifiche richieste vengano consentite limitatamente al periodo di tempo in cui resterà in funzione l'aeroporto.

- 35 Direzione Com
partimentale
FF.SS.

Indubbiamente motivata è la richiesta di ampliamento per il nuovo scalo merci a sud del tracciato ferroviario e destinato dal Comune ad autostazioni ed a grandi parcheggi a scala urbana. In proposito si ritiene opportuno proporre uno studio particolare per la zona che valuti la possibilità di rendere compatibili entrambe le destinazioni, proponendo ^{eventualmente} una soluzione a piani sovrapposti.

Altrettanto motivata è l'opposizione allo scambiatore di Piazza Garibaldi. Preso atto delle non sormontabili difficoltà illustrate dalle FF.SS. si propone di studiare una diversa soluzione o nell'ambito delle aree limitrofe o, eventualmente, previo accordo con le FF.SS., nell'ambito dell'attuale parco binari, con ubicazione e dimensioni compatibili con le esigenze ferroviarie.

- 41 CASSA PER IL MEZZOGIORNO
L'osservazione è accolta destinando l'intera area dell'edificio scolastico alla sottozona H1.
- 45 ALGEL S.p.A.
L'osservazione risulta parzialmente accolta in relazione alle modifiche apportate all'articolo 25 nelle precedenti considerazioni.
- 47 S.F.S.M.
L'osservazione è accolta in quanto le richieste in essa contenute sono giustificate da motivi obiettivi e di funzionalità.
- 56 Com.II Regione Aerea
L'osservazione è parzialmente accolta nel senso che la previsione del nuovo piano per l'area di sedime dell'aeroporto è subordinata al trasferimento dell'aeroporto stesso e delle relative attrezzature, da attuare d'intesa con l'Autorità Militare.
Nel frattempo, ovviamente, permangono le limitazioni e i vincoli prescritti dalle norme vigenti per la sicurezza del volo e per la tutela degli impianti militari.
- 57 CEMENTIR
L'osservazione è da respingere precisando che la norma dell'art.18 non esclude la permanenza del cementificio esistente; esclude invece la costruzione di nuovi cementifici, nonché qualsiasi genere di ampliamento e trasformazione di quelli esistenti.

- 83 Prof. Franco Iossa
- Facoltà di Archi-
tettura
- L'osservazione è accolta in relazione a quanto specificato nelle considerazioni relative al centro storico.
- 86 Soc. Trasformaz.
Fondi Rustici
- L'osservazione non dà luogo a provvedere in quanto il p.r.g. destina già l'area a zona H1 che consente la costruzione di scuole.
- 122 Assessorato ai
Cimiteri
- L'osservazione è accolta nel senso che si riconosce la carenza di aree per i cimiteri e pertanto il Comune dovrà provvedere, attraverso una variante, a reperire nuove aree.
- 157 SNIBEG S.p.A.
- L'osservazione è accolta limitatamente alle modifiche appertate all'art.25
- 191 Cittadini di Chiaiano
- L'osservazione è da accogliere nel senso che, fermo restando il numero dei vani ammessi nella tabella d'ambito, il perimetro della sottozona C/1 relativa all'ambito in questione comprenda, oltre alle parti del territorio già incluse in tale sottozona nel piano adottato, anche quelle indicate nella planimetria allegata all'osservazione con la sigla C/1.
- 199 ERIDANIA
- 278 Abitanti Rione
LUZZATTI
- Le osservazioni non danno luogo a provvedere, in quanto per la zona valgono le previsioni della variante per il nuovo centro direzionale, approvata con D.P.R. 7 dicembre 1971.

- 232 LUBRANO LOBIANCO
Domenico L'osservazione non dà luogo a provvedere
in quanto il piano prevede già quanto ri-
chiesto dal ricorrente.
- 286 ENTE AUTONOMO -
MOSTRA D'OLTREMA-
R E L'osservazione è accolta limitatamente al
l'eliminazione del tronco cieco di strada
oltre la piscina Scandone.
- 288 Sez. Urbanistica
e DE FEO L'osservazione non dà luogo a provvedere
in quanto la previsione ^{richiesta} è già contenuta nel
piano.
- 295 Coop. Ed. Le Ancore
s.r.l. L'osservazione non dà luogo a provvedere.

h) Osservazioni dell'INFRASUD (n.40, n.291, n.300) : Premesso che alcune richieste contenute nell'osservazione n.40 sono state successivamente sostituite con altre richieste (formulate a seguito di contatti ed accordi intervenuti tra la Società istante e le competenti Autorità) e che, pertanto, occorre fare riferimento a queste ultime nel decidere le osservazioni presentate dall'Infrasud, si ritiene che le osservazioni della predetta Società siano da accogliere salvo quanto appresso:

- 1.- barriera in località S. Eframo : pur riconoscendo la fondatezza della osservazione circa la posizione della barriera all'uscita della galleria di Capodimonte, appare peraltro indispensabile -come già precisato in precedenti pronunce di questo Consesso ed, in particolare, con il voto n.464 del 16/3/1967- assicurare il collegamento di tale località con Via Foria, precisando che il relativo tracciato dovrà essere definito in sede attuativa;

2. - Svincoli Capodimonte e Montedonzelli: la soluzione progettuale relativa a tali svincoli -come già precisato in precedenti "considerazioni"- dovrà essere definitiva in sede attuativa attraverso intese con il Ministero del LL.PP., il Comune e la Soprintendenza ai Monumenti. In tale sede dovrà essere studiata la possibilità del collegamento diretto tra lo svincolo di Montedonzelli e la zona dell'Ospedale Cardarelli;

3. - per quanto riguarda le aree di servizio, si ritiene che -ad eccezione di quella allo Scudillo- esse possano essere ammesse, purché siano limitate alle superfici strettamente occorrenti per i seguenti servizi ed esigenze: interscambi di passeggeri, di mezzi pubblici in servizio sulla tangenziale ed in servizio nella rete urbana; soccorso stradale ed assistenza automobilistica ai mezzi ed alle persone: rifornimento carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio: con esclusione, in ogni caso, di ristoranti, motel ed attrezzature turistiche e ricettive. In quanto ricavate da aree già destinate dal P.R.G. ad attrezzature di uso pubblico, la loro ammissibilità è altresì subordinata al reperimento di pari superficie da destinare in cambio a dette attrezzature.

Si rileva da ultimo che gli elaborati grafici del piano in esame non contengono tutte le previsioni che disciplinano l'utilizzazione delle aree nel territorio di Napoli.

Si elencano qui di seguito i provvedimenti che interferiscono col piano stesso e le relative determinazioni.

- 1) - Modificazioni introdotte in sede di adozione del Consiglio Comunale con la deliberazione CC. n° 1 del 12.3. 1970:

Trattasi di 11 modificazioni parziali alcune delle quali corrispondono ad aree che vengono assorbite dalla perimetrazione del centro storico disposta col presente foto ed altre zone in contrasto con le precedenti considerazioni mentre risultano accettabili le n. 1 e 2, concernenti varianti al perimetro della zona industriale orientale e la n° 7 relativa a una piccola rettifica della zona A in Via Caravaggio.

- 2) - Varianti al P.R.G. 1939 in parte già formalmente approvate e in parte adottate dal Comune ed introdotte nel piano in esame.

a) all'art.6, a) delle norme di attuazione viene recepito il piano delle zone per l'edilizia economica e popolare approvato con D.M. 23.8.1965 n.2440 e 14.9.1968 n° 516, con alcune integrazioni specificate nella relazione. Le previsioni di piano vengono accettate, con la avvertenza che ^{le} parti in variante l'assimilazione ai piani di zona dovrà avvenire mediante la procedura istruttoria prevista dalla legge 18.4.1962, n.167.

Inoltre deve essere riveduta la rete viaria della zona PEEP di Ponticelli in relazione alle considerazioni sopra espresse sulla struttura viaria della zona.

b) all'art. 6 delle norme il punto b) con cui viene recepito il piano di ricostruzione parziale dei quartieri Porto, Pendino e Mercato, approvato con D.M. 17.9.1946 n.2101 e successive varianti deve essere depennato non recependo il piano anzidetto.

Occorre pertanto modificare nelle Tav. 3 e 4 il perimetro della zona D₂ che risulta disciplinata dall'art.10 come sopra modificato. Inoltre é da modificare in sede esecutiva il percorso della via Marittima così come é indicato dal P.R.G. in esame in corrispondenza della caserma per evitare la demolizione delle torri del Castello Aragonese e per non interferire con il complesso monumentale del Carmine.

c) Si conferma l'inclusione del nuovo centro direzionale nel piano in esame, con la rettifica dell'art.6 disposta in precedenza:

d) - le varianti apportate con decreti provveditoriali al P.R.G. per il reperimento di aree scolastiche (ai sensi e per gli effetti della legge 28.7.1967 n.641 art.14 modificato dalla legge 22.12.1969 n.952) varianti elencate nelle premesse, si intendono confermate, eccettuate quelle indicate ai nn. 17, 18, 27 e 28 dell'elenco riportato nelle premesse; infatti la prima scuola risulta già costruita, mentre le rimanenti come sopra vincolate all'uso scolastico interferiscono con fasce di rispetto o sedi stradali. Pertanto dovranno essere introdotte nel piano in esame le relative varianti a zona H₁ e G₁ per le scuole superiori:

e) variante relativa alla zona Due Porte all'Arenella adottata con Delibera CC n° 3 del 24.4.69;

f) variante relativa alla zona Via Posillipo-Via Petrarca adottata con Delibera CC. n° 4 del 24.4.69;

g) richiesta di autorizzazione a introdurre, alcune varianti al P.R.G. 1939 concernente aree di Cooperative.

Le varianti e), f), g) introdotte dal Comune nel piano in esame, sono state già respinte in sede istruttoria dalla 6^a Sezione di questo Consesso con i rispettivi voti n° 1850 del 12.1.1971; n° 786 del 12.10.1971; n° 2011 del 10.3.1970,

pertanto non possono essere introdotti nel P.R.G. in esame.

3) - Variante alla grande viabilità già approvata: si convalida in conformità di quanto espresso nei precedenti "considerate" con espresse richiami alle modifiche disposte per la zona di Penticelli.

Oltre alle modifiche sopra indicate, il piano in esame è stato variato con gli emendamenti deliberati con atto C.C. n° 602 del 5.5.1971 relative alla Contrada Oliva (area FF.SS.), n° 1 e n° 2 del 15.10.1971 relativi all'adozione della Tav.8 (piano dei trasporti) e del piano comprensoriale riadattate ai sensi della legge 1042. Le conseguenti modifiche dovranno essere introdotte, nel piano in esame, secondo le prescrizioni dei precedenti "considerate".

Sono per ultime da introdurre nelle tavole di piano le variazioni conseguenti all'accoglimento delle osservazioni che questo Consiglio ha ritenute costituire apporti collaborativi alla formazione del piano, osservazioni fra le quali hanno particolare rilievo quelle della due Soprintendenze ai Monumenti ed alle Antichità, che dispongono sensibili modifiche all'assetto.

Tutte le modifiche anzidette dovranno essere indicate in planimetrie allegate al presente voto, per la successiva traduzione nelle tavole del P.R.G. in esame.

./.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

L'ASSEMBLEA GENERALE E' DEL PARERE :

- che l'esaminato piano regolatore generale del Comune di Napoli, adottato con deliberazione consiliare n°1 del 12 marzo 1970 e successivamente pubblicato, sia meritevole di approvazione con le modifiche e i suggerimenti espressi nelle precedenti considerazioni;
- che le suindicate modifiche possano essere introdotte con la procedura di cui all'art.3 della legge n°765 del 6/8/1967;
- che in ordine alle osservazioni si debba provvedere secondo quanto sopra precisato.

PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO CAPO



[Handwritten signature]